

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	69
FINANZE (VI)	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	101
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	115
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	141
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	142
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	153

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	162
AGRICOLTURA (XIII)	»	181
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	203
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	204
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	207
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	208

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 16 luglio 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.10 alle 14.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh (<i>Discussione e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Nuova formulazione</i>)	6

RISOLUZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro, la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh.

(Discussione e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Gea SCHIRÒ (PD) illustra la nuova formulazione della risoluzione Amendola 7-00694 (*vedi allegato*), di cui è cofirmataria, evidenziando in modo particolare quanto pericolosa sia la strategia adottata dal *Daesh*: colpire le identità e le etnie nei loro simboli storici e artistici, che costituiscono l'*humus* della pacifica convivenza di religioni e culture. Si tratta in effetti di una tipologia rinnovata di fondamentalismo, tesa alla distruzione di tutto quanto possa favorire la valorizzazione e la tutela delle differenze. Condanna poi il connesso commercio illegale di beni culturali, ormai in grado di generare un giro di affari teso a finanziare le capacità militari del *Daesh*, e stimato dall'UNESCO in circa 36 milioni di dollari annui, cifra seconda solo a quella ricavata dalla vendita del petrolio estratto dai pozzi conquistati. Preso atto con rammarico dell'ormai consolidata acquisizione da parte del *Daesh* delle città di Mosul e Palmira, richiama l'importanza delle testimonianze archeologiche minacciate dal terrorismo, che rimandano alle radici stesse della cultura occidentale e biblica; fatta menzione infine dell'ordine del giorno Rampi n. 9/2893-AR/2, approvato in Assemblea il 31 marzo, relativo all'istituzione dei cosiddetti « caschi blu

della cultura », delle convenzioni di Venezia del 1964 e UNIDROIT nonché ancora delle diverse convenzioni ONU in vigore, con particolare riferimento a quella del 2003 sui beni culturali e immateriali, si augura che la reazione delle democrazie evolute sia all'altezza della situazione.

Il sottosegretario Mario GIRO esprime la preoccupazione del Governo per la distruzione in corso di importanti siti archeologici nella zona di guerra controllata dal *Daesh* e per il traffico illecito di beni culturali, tutti atti pienamente equiparabili a veri e propri crimini di guerra. Quanto alle strategie di contrasto, richiama la Decisione approvata durante l'ultima sessione del Consiglio esecutivo dell'UNESCO su iniziativa italiana, ed egualmente l'impegno per la creazione di un corpo di « caschi blu della cultura ». Inoltre, nell'ambito della partecipazione alla coalizione internazionale, l'Italia si è fatta parte attiva nella creazione di un sottogruppo dedicato al contrasto del trafugamento delle antichità e dei beni culturali, offrendo, in considerazione della tradizionale *expertise* vantata in materia, la propria disponibilità a co-presiedere tale sottogruppo. Infine, rivendica il lavoro profuso dal nostro Paese affinché i reati di distruzione e danneggiamento su larga scala del patrimonio culturale dell'umanità siano sottoposti alla giurisdizione della Corte penale internazionale dell'Aja, e affinché venga ratificata da un numero sempre maggiore di Paesi la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati.

Luisa BOSSA (PD) ringrazia i presentatori della risoluzione, tutti i componenti della III Commissione e il Governo per la partecipazione alla discussione odierna, che non può essere considerata di *routine*, meritando di essere affrontata in maniera approfondita. Le pietre « parlano »: esse sono testimonianza della storia che si è

snocciolata, scomposta e ricomposta nel corso del tempo. Nel testo la dizione ISIS deve essere in effetti sostituita con quella più appropriata di *Daesh*, perché sono gli stessi popoli arabi che usano questo termine in senso spregiativo, evocando colui che calpesta gli altri e semina discordia. Ricorda poi l'importanza della « *no strike list* » predisposta, in alcuni contesti, nel corso di azioni militari della NATO, che prevedeva di evitare di colpire siti di particolare interesse storico-artistico. Propone, infine, di inserire un ulteriore impegno nel testo della risoluzione che preveda che il Governo si faccia promotore di ogni sforzo – nelle azioni della coalizione internazionale anti-*Daesh* che opera sotto l'egida delle risoluzioni delle Nazioni Unite – teso a preservare dalle operazioni militari i siti di particolare interesse archeologico e artistico.

Mario MARAZZITI (PI-CD) condivide le osservazioni avanzate dalla collega Bossa. Pur premettendo che la preoccupazione principale è sempre per l'incolumità degli esseri umani, evidenzia che la cultura è parte integrante della personalità, e dunque riconosce che gli attacchi ai simboli identitari sono da considerarsi della massima gravità. In considerazione di ciò, chiede di sottoscrivere, anche a nome del proprio gruppo, la risoluzione in titolo; e si unisce all'auspicio che gli atti in essa stigmatizzati siano annoverati fra i crimini contro l'umanità e ricondotti alla giurisdizione della Corte penale internazionale: la quale non può fortunatamente comminare la pena capitale, ma è in grado di infliggere pene assai severe.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dopo aver ribadito l'importanza per la VII Commissione del tema trattato nel presente strumento di indirizzo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh.**NUOVA FORMULAZIONE**

Le Commissioni III e VII,

premesso che:

nel mese di maggio 2015 la campagna militare dell'ISIS si è estesa alla zona della Siria dove ha sede la città romana di Palmira;

si tratta di un sito storico-archeologico di inestimabile valore, risalente al I secolo d.C., già dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO;

le notizie di stampa del mese di maggio 2015 riportano che le armate dell'ISIS sono entrate nella città siriana di Palmira e hanno iniziato la distruzione del sito archeologico;

tale operazione rientra in una precisa strategia dell'ISIS che è stata autorevolmente definita pulizia culturale, la politica cioè di eliminare le testimonianze visibili di culture ritenute ostili e nemiche a quella islamica coltivata dall'ISIS. Tale strategia è stata anche definita efficacemente terrorismo culturale, per sottolineare l'aggressione indiscriminata e portata con strumenti pericolosi per l'incolumità pubblica a monumenti, siti archeologici e religiosi e vari reperti artistici, tanto più che spesso in queste operazioni perdono la vita custodi, prestatori di lavoro, agenti di polizia e fianco visitatori occasionali;

si tratta evidentemente del dispiegarsi di una visione violenta e oscurantista del mondo, che prelude ad una guerra di civiltà che presuppone non solo il confronto militare ma anche l'eliminazione dell'identità culturale e storica dei nemici;

in realtà, questi atti, purtroppo da diversi anni ripetutisi in diverse parti dell'Asia da parte di fanatici islamici, non fanno altro che impoverire l'umanità intera di retaggi e testimonianze artistiche e archeologiche di valore immenso sia per la precisa datazione di civiltà e assetti sociali del passato, sia per le tecniche artistiche, architettoniche e decorative, senza contare la perdita economica dei luoghi che si vedono privati di una fondamentale attrattiva turistica;

il Parlamento europeo alla fine del mese di aprile 2015 ha approvato una risoluzione volta, tra l'altro, ad impegnare la Commissione dell'Unione europea ed in particolare l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione ad agire a livello politico, diplomatico e anche militare per dare attuazione alla risoluzione n. 2199 del Consiglio di sicurezza dell'ONU sul contrasto del traffico illecito di beni culturali e per sollecitare operazioni dei caschi blu a tutela dei beni culturali in Siria ed in Iraq,

impegnano il Governo:

a promuovere una efficace attuazione della convenzione dell'AJA sulla tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato anche non internazionale, sostenendo l'azione nei competenti fori multilaterali per la possibile istituzione di « zone culturali protette » e di una task force specializzata che ne possa assicurare l'effettiva protezione, sul modello dei « caschi blu per la cultura » attualmente in discussione all'UNESCO;

a verificare con rigore l'attuazione dei protocolli internazionali e della normativa vigente in materia di traffico illecito transnazionale di beni culturali;

ad attuare ed intensificare l'utilizzo di sistemi satellitari civili per il monitoraggio e l'analisi dello stato dei siti di interesse archeologico-artistico nelle aree di conflitto armato;

a farsi promotore di ogni sforzo teso alla sottoposizione alla giurisdizione della Corte penale internazionale dell'AJA dei reati di distruzione e danneggiamento su larga scala del patrimonio culturale dell'umanità.

(7-00694) « Amendola, Piccoli Nardelli, Schirò, Villecco Calipari ».

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 8

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI — Interviene la Sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona VICARI.

La seduta comincia alle 14.15.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate al disegno di legge C. 3102, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, oltre 1.300 proposte emendative (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo rammenta che il disegno di legge risulta collegato alla manovra di finanza pubblica e che ciò comporta l'applicazione dello specifico regime procedurale previsto per tale tipologia di provvedimenti dall'articolo 123-*bis* del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il regime di ammissibilità per materia delle proposte emendative, nonché la necessità che le proposte emendative recanti nuove o maggiori spese o minori entrate siano adeguatamente quantificate e coperte.

In ordine ai criteri di ammissibilità per materia ricorda che il contenuto proprio della legge annuale sulla concorrenza è definito dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale prevede che tale intervento legislativo contenga:

norme volte, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alle indicazioni contenute nelle relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre autorità amministrative indipendenti, a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle fun-

zioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché a garantire la tutela dei consumatori;

disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza.

Alla luce di tali considerazioni devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Prodani 3.017, che, integrando il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Codice della strada, prevede la disciplina delle vetture stradali da competizione (*rally*);

Dell'Orco 12.01 e 12.02, che prevedono una disciplina volta ad incentivare l'uso condiviso di veicoli privati (cosiddetto *car pooling*);

Colletti 14.3 e 14.4, i quali modificano l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, prevedendo norme in materia di composizione del Consiglio dell'IVASS, cause di incompatibilità, emolumenti e durata del mandato dei suoi componenti;

Baldassarre 15.5 e 15.6, limitatamente alle lettere:

b) (che prevede che per le forme pensionistiche complementari l'incarico di responsabile possa essere conferito invece che al direttore generale ad un soggetto esterno in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità);

c) (che dispone sia l'istituzione, entro il 31 dicembre 2015, di un albo presso la COVIP per la figura del responsabile del

Fondo pensioni, sia l'obbligo, per gli enti pensionistici privatizzati, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2016, di un responsabile esterno ed indipendente in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità);

f) (che modifica la composizione della COVIP);

Lombardi 15.03, il quale introduce un articolo aggiuntivo che applica la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 133 del 2014) alle dismissioni (già deliberate) dei patrimoni immobiliari degli enti di previdenza obbligatoria privatizzati (relativi ai liberi professionisti con albo e cassa);

Lombardi 15.08, il quale prevede che il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate oltre che dalla COVIP anche dall'autorità anti corruzione;

Lombardi 15.09, il quale stabilisce che le SGR che gestiscono convenzioni con i fondi pensione non abbiano condannati nei loro CdA;

Baldassarre 15.010, il quale prevede che i fondi pensione possano attribuire la gestione del proprio patrimonio a SGR solamente se queste ultime siano in possesso di specifici requisiti;

Moscatt 16.06, il quale reca una norma interpretativa per le imprese beneficiarie di agevolazioni finanziarie per il Mezzogiorno (ai sensi del decreto-legge n. 415 del 1992) e per la promozione dell'imprenditoria femminile (ai sensi della legge n. 215 del 1992), nonché nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, facendo venire meno l'obbligo di realizzare produzioni finali inquadrabili in una « divisione » della « classificazione delle attività economiche ISTAT '91 »;

Alfreider 17.02 e 17.04, i quali modificano la disciplina per il pagamento del canone RAI da parte di alberghi ed esercizi pubblici;

Senaldi 21.01 e 21.02, che introducono articoli aggiuntivi riguardanti la distribuzione di bombole di GPL volti a disciplinare, rispettivamente, i requisiti dei soggetti che esercitano attività di distribuzione, e la normativa inerente le cauzioni da corrispondere all'azienda distributrice;

Vignali 21.07 e Peluffo 21.08, i quali contengono semplificazioni normative per la costruzione di opere della rete elettrica nazionale;

Taranto 21.014, che istituisce un sistema nazionale di monitoraggio delle tariffe pubbliche e dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dalle imprese e dalle amministrazioni pubbliche: le informazioni sono raccolte dall'Unione italiana delle Camere di Commercio;

Abrignani 21.015, il quale introduce un articolo aggiuntivo che prevede una disciplina più favorevole per la concessione della garanzia da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le attività d'impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento compreso tra i 25 e i 100 milioni di euro di durata superiore a 3 anni;

Librandi 21.016, che introduce alcune tutele in materia di esproprio o asservimento coattivo dei beni gravati da uso civico;

Giovanna Sanna 22.18, che disciplina provvisoriamente l'autorizzazione e l'esercizio di depositi costieri di gas naturale liquefatto (GNL) di capacità non superiore a 25 mila metri cubi, anticipando al tempo stesso il termine di recepimento della direttiva 2014/94/UE, che dovrà emanare la normativa specifica;

Piso 22.22, che richiede ai titolari di licenze per gli impianti di distribuzione carburanti di trasmettere trimestralmente al MISE le dichiarazioni inerenti la provenienza e i quantitativi delle forniture dei prodotti acquistati per la vendita sul proprio impianto;

Capodicasa 22.25 e Currò 22.26, che incidono entrambi, sia pure con modalità differenti, sulla normativa relativa alle scorte petrolifere di sicurezza;

Caparini 22.08, che introduce un articolo aggiuntivo riguardante le informazioni da inserire nella ricevuta in caso di pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di moneta elettronica nel mercato della distribuzione dei carburanti;

Fantinati 22.09, che introduce un articolo aggiuntivo riguardante la pressione massima di erogazione degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione;

Polidori 22.011, il quale introduce un articolo aggiuntivo che riguarda l'allacciamento ai servizi degli immobili occupati abusivamente, modificandone la nullità degli atti in annullabilità;

Fragomeli 22.016, che introduce un articolo aggiuntivo relativo all'accatastamento e all'ammortamento degli impianti fotovoltaici, prevedendo la deducibilità di quota parte dei costi sostenuti per la realizzazione degli impianti e rendendo non necessaria la variazione della rendita castale per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati censiti al catasto;

Guidesi 24.03, che modifica l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, con riferimento alle modalità di calcolo del tasso di interesse che individua il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari;

gli analoghi Guidesi 24.06 e Busin 24.07, che elevano il limite di mille euro previsto per la tracciabilità dei pagamenti dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, rispettivamente a cinquemila e tremila euro;

Crippa 24.09, che aggiunge un comma all'articolo 11 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) al fine di consentire alle società cooperative di effettuare la raccolta di risparmio presso i propri soci, purché

l'ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il valore del patrimonio;

Alberto Giorgetti 24.010, il quale modifica l'articolo 112 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario – TUB) – in materia di soggetti operanti nell'attività di concessione di finanziamenti – modificando le condizioni che consentono alle società cooperative esistenti alla data del 1° gennaio 1996, le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati e che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo Testo unico;

Vignali 25.01 (identico all'articolo aggiuntivo Bonomo 31.010), volto a modificare l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore, in relazione alle modalità di riconoscimento del compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori;

Ruocco 25.02, volto a introdurre a carico degli istituti bancari e degli intermediari finanziari un obbligo di contrarre mutui e finanziamenti a determinate condizioni;

Venittelli 25.03, volto a consentire alle imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché agli enti pubblici e privati, limitatamente al settore della pesca, di partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado e di fruire delle garanzie da essi rilasciate, a determinate condizioni;

Vazio 25.04, volto ad introdurre norme in materia di locazione finanziaria, a tal fine aggiungendo all'articolo 23 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto-legge «Sblocca-Italia»), concernente la disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, il comma 8-bis – recante la definizione di locazione finanzia-

rie – e il comma 8-ter, che disciplina la risoluzione del contratto per inadempimento;

Colletti 26.32 e 26.33, i quali introducono disposizioni in materia di contributi alla Cassa di previdenza forense;

Abbrignani 26.01, il quale prevede i requisiti dei tributaristi abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative all'IRPEF, l'IVA e l'IRAP, in via telematica mediante il servizio telematico Entratel;

Abbrignani 26.02, il quale prevede che, per la compensazione per crediti d'imposta, i visti di conformità siano rilasciati da responsabili dell'assistenza fiscale già autorizzati dall'Agenzia delle entrate come intermediari telematici;

Abbrignani 26.03, il quale prevede misure per favorire i contribuenti nel processo tributario, stabilendo che possano prestare assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie anche i tributaristi, in presenza di taluni requisiti;

Abbrignani 26.05, il quale prevede che i tributaristi, dotati di particolare qualificazione, possano autenticare la procura speciale per la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari;

Fragomeli 28.34, il quale interviene sul contenuto obbligatorio, a pena di nullità, degli atti pubblici e delle scritture private aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali per le unità immobiliari urbane, dettando altresì una disciplina transitoria per gli atti e le scritture redatti prima dell'entrata in vigore della legge;

Vazio 28.35, il quale immette nei ruoli notarili soggetti che hanno partecipato a concorsi banditi nel 1999, 2000, 2002 e 2004, riconoscendone a posteriori l'idoneità allo svolgimento della funzione;

Paglia 28.05, il quale prevede che i tributaristi, dotati di particolare qualificazione, possano autenticare la procura speciale per la rappresentanza del contribuente presso gli uffici finanziari;

gli identici Marco Di Maio 28.06, Abrignani 28.07 e Vignali 28.08, i quali modificano la disciplina che prevede una deduzione fiscale in caso di acquisto di immobili da destinare alla locazione;

gli identici Marco Di Maio 28.09, Vignali 28.010 e Abrignani 28.011, che estendono l'aliquota agevolata dell'imposta di registro e dell'imposta sostitutiva per le operazioni di sostituzione della prima casa;

gli identici Vignali 28.012 e Abrignani 28.013, che modificano la disciplina in tema di condizioni per poter usufruire dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro per l'acquisto della prima casa;

Schullian 28.014, il quale introduce un'esenzione fiscale per tutti gli atti relativi ai masi chiusi, individuando la corrispondente copertura finanziaria;

Polidori 28.016, che esclude la partecipazione di banche e intermediari finanziari dalle società di intermediazione immobiliare;

Pagano 29.10, volto a introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 39 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) che istituisce a favore della banca mutuante un'ipoteca legale sugli immobili adibiti ad abitazione non di lusso oggetto acquisto e di contestuale erogazione di mutuo e prevede alcune agevolazioni fiscali sui relativi atti e documenti;

gli identici Pellegrino 30.01, Crippa 30.02, Donati 30.03 e Abrignani 30.05, i quali estendono ai professionisti iscritti agli albi o registri tenuti presso gli ordini o collegi la disciplina delle reti di imprese;

Luigi Di Maio 31.04, che introduce un articolo aggiuntivo con il quale si esclude che il Ministero dello sviluppo economico possa delegare soggetti privati a svolgere la revisione nei confronti di enti cooperativi;

Vallascas 31.05, che introduce un articolo aggiuntivo con il quale si regola l'accesso alle professioni legate alla montagna;

Marco Di Maio 31.06 e gli identici Pagano 31.09, Senaldi 31.012, Rizzetto 31.013 e Abrignani 31.014, che estendono la disciplina in tema di professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie;

Rostellato 31.07, che estende l'ambito della deducibilità fiscale per le spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e per il loro utilizzo da parte degli agenti e dei rappresentanti di commercio;

Bonomo 31.010 (analogo all'emendamento Vignali 25.01), volto a modificare l'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore, in relazione alle modalità di riconoscimento del compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori;

Librandi 31.011, che prevede agevolazioni fiscali per lo scioglimento o la trasformazione delle società immobiliari;

Rizzetto 31.018 che prevede una deduzione forfetaria dal reddito per gli intermediari e i rappresentanti di commercio;

Grillo 32.01, il quale introduce tre articoli aggiuntivi (da 32-*bis* a 32-*quater*) che pongono specifici obblighi di comunicazione e informativa in capo a imprese produttrici di integratori alimentari, nonché disposizioni relative alla tracciabilità degli integratori medesimi;

Ferrara 32.02, diretto a garantire misure di trasparenza in capo alle strutture sanitarie accreditate;

gli identici Gebhard 32.05, Prodani 32.083 e Abrignani 32.0126, i quali introducono una serie di previsioni in materia di accesso da parte degli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza alle attività ricettive alberghiere e extralberghiere, di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle locazioni turistiche, nonché sul regime tributario di tali attività;

Villarosa 32.09, 32.013 e 32.015, che esentano dall'imposta di bollo i contratti

stipulati dalle stazioni appaltanti attraverso il mercato elettronico ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici);

Dell'Orco 32.017, che reintroduce indirettamente un regime per l'apertura degli esercizi commerciali; la completa liberalizzazione rimane per gli esercizi commerciali ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

Dell'Orco 32.018 e 32.019, che reintroducono indirettamente, con diverse modalità, un regime per l'apertura degli esercizi commerciali;

Dell'Orco 32.020 e 32.021, che istituiscono un fondo per il sostegno delle microimprese;

Cancelleri 32.027, che modifica la normativa per l'esercizio della professione di guida turistica;

Cancelleri 32.028, che attribuisce all'ENIT nuove funzioni per incentivare i flussi turistici e favorire il rilascio dei visti per il turismo in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri;

Cancelleri 32.029, 32.030 e 32.031, che istituiscono un fondo per il turismo enogastronomico;

Cancelleri 32.032, che prevede la riduzione dell'aliquota IVA sulla produzione di pacchetti turistici rivolti al turismo sociale, a tal fine introducendo il numero 37-bis alla Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Fantinati 32.033, che modifica la disciplina in tema di componenti del reddito d'impresa per le agenzie di viaggi, introducendo una deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Cancelleri 32.034, che introduce nuove norme per l'albergo diffuso;

Fantinati 32.036, che istituisce una categoria nuova di soggetti esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive con riferimento alle persone fisiche esercenti attività commerciali di varia natura relative a concessioni regionali per le quali la regione ha esentato dal pagamento delle relative tasse di concessione;

Fantinati 32.037 e 32.038, che introducono norme per la tutela del *made in Italy*, in particolare per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la fattispecie di fallace indicazione relativamente all'uso del marchio;

Fantinati 32.039, che prevede l'esenzione dall'IRAP per le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo non superiore a due milioni di euro;

Fantinati 32.040, il quale innalza le deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP previste in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche, le società semplici e quelle equiparate esercenti arti e professioni, a tal fine modificando l'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 446 del 1997, che ha istituito la predetta imposta;

Fantinati 32.041, il quale introduce agevolazioni, sotto il profilo della non concorrenza al reddito imponibile degli utili destinati ad investimenti, in favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di rete in relazione agli utili conseguiti nel 2016, nel limite complessivo di 50 milioni;

Fantinati 32.042, che introduce modifiche alla disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare alle condizioni in cui è previsto che le parti possano prevedere un termine di pagamento superiore a quello previsto dalla normativa;

Cancellieri 32.043, che prevede una delega legislativa per la disciplina organica del regime fiscale delle locazioni brevi;

Della Valle 32.044 e 32.045, che prevedono l'abolizione del contributo INPS per i soci di *start-up* innovative;

Vallasca 32.046, che proroga un termine relativo agli albi provinciali degli autotrasportatori disposto da una fonte di rango non legislativo (il DPCM 8 gennaio 2015).

Giammanco 32.047, che si limita a ribadire la disposizione prevista dall'articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA), ai sensi del quale le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo;

Donati 32.049 e Vignali 32.077, che introducono disposizioni volte a consentire al farmacista iscritto all'albo di effettuare determinate prestazioni in farmacia o presso il domicilio del paziente;

Filippo Crimi 32.053, recante disposizioni di semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica;

Grillo 32.054, recante disposizioni riguardanti convegni o congressi e altri incontri relativi ai medicinali;

Lorefice 32.057, Baroni 32.058 e Di Vita 32.059, che introducono disposizioni recanti misure per la trasparenza delle informazioni nel Servizio sanitario nazionale;

Grillo 32.062, diretto a definire criteri di individuazione dei soggetti accreditati presso il SSN con cui stipulare accordi contrattuali per l'assegnazione delle risorse disponibili;

Dell'Orco 32.063, che prevede una disciplina volta ad incentivare l'uso condiviso di veicoli privati (cosiddetto *car pooling*);

Abrignani 32.065, che ridefinisce le aree del demanio marittimo concesse per

finalità turistico ricreative e introduce misure per favorire la stabilità delle imprese balneari;

Grillo 32.068, che detta disposizioni in tema di criteri di riparto della quota dello sfioramento della spesa farmaceutica ai fini del ripiano;

Silvia Giordano 32.069, che pone una serie di obblighi di trasparenza e di informativa in capo all'AIFA;

Vignali 32.074, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale una parte degli oneri relativi ai nuovi servizi erogati dalle farmacie (farmacia dei servizi);

Vignali 32.076, che introduce disposizioni riguardanti l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie diverse dalla farmacia;

Vignali 32.078, diretto a consentire l'attivazione del dossier farmaceutico;

Pagano 32.079, il quale interviene sul regime delle manifestazioni a premio e delle attività di promozione commerciale;

Bonomo 32.080, volto a modificare la disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di compenso per l'utilizzo di fonogrammi, nonché a rendere irrinunciabile tale compenso per gli artisti interpreti o esecutori;

Prodani 32.094 e 32.095, i quali stabiliscono che le concessioni dei servizi di interesse generale del porto di Trieste devono essere affidate a società pubbliche interamente controllate dall'autorità portuale di Trieste;

Prodani 32.096 e 32.097, che modificano l'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, di cui all'articolo 62-*quater*, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico accise – TUA), parametrandola alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi;

Prodani 32.098, che impone alle imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità le quali svolgono attività di riscossione, di versare le sole somme effettivamente incassate;

Prodani 32.0100, che modifica una fonte di rango non legislativo ma regolamentare, disponendo la soppressione dell'obbligo di certificazione fiscale per le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi;

Prodani 32.0101, il quale modifica l'importo delle sanzioni pecuniarie a carico di professionisti che forniscono informazioni non veritiere in caso di procedure relative a pratiche commerciali scorrette;

Prodani 32.0102, il quale modifica l'importo delle sanzioni pecuniarie a carico di professionisti che non collaborano nell'istruttoria in caso di procedure relative a pratiche commerciali scorrette;

Prodani 32.0103, che modifica una fonte di rango non legislativo ma regolamentare (il decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009) con riferimento all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi nel punto franco del porto di Trieste;

Prodani 32.0104, che introduce le zone economiche speciali (ZES) al fine di consentire alle imprese di beneficiare di speciali regimi doganali, fiscali finanziari e amministrativi;

Prodani 32.0105, che istituisce, per un periodo non inferiore a tre anni, nuove Zone Franche in alcuni territori della Regione Friuli Venezia Giulia;

Lenzi 32.0.121, recante disposizioni relative ai requisiti per lo svolgimento dell'attività professionale del podologo;

Abbrignani 32.0.122, che prevede la cumulabilità della garanzia del Fondo per il Mediocredito centrale con altre garanzie, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari, con particolare riguardo al settore turistico, ed indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia;

Abbrignani 32.0.123, che definisce le condizioni di esercizio dei condhotel;

Abbrignani 32.0.124, in materia di utilizzo di apparecchiature di sauna, bagno di vapore e vasche idromassaggio installate in strutture ricettive;

Polidori 32.0.125, che rimette ad un decreto ministeriale la definizione delle competenze attribuite agli osteopati;

Fabrizio Di Stefano 32.0.130, che introduce norme in materia di concessioni demaniali marittime, prevedendo in particolare un indennizzo in favore del precedente concessionario da parte del subentrante;

Abbrignani 32.0.131, che istituisce un fondo per il sostegno del mercato immobiliare, finalizzato alla concessione di garanzie assistite dallo Stato in favore delle micro, piccole e medie imprese specializzate in opere di edilizia residenziale privata.

Devono invece considerarsi inammissibili per carenza o inidoneità della copertura le seguenti proposte emendative:

**ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI
PER CARENZA DI COMPENSAZIONE**

NUMERO DELLA PROPOSTA	PRIMO FIRMATARIO	GIUDIZIO	NOTE
3.113	Rizzetto	ICC	
4.0.1	Impegno	ICC	
12.0.1	Dell'Orco	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
12.0.2	Dell'Orco	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
15.5	Baldassarre	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
15.6	Baldassarre	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
15.30	Polidori	ICC	
15.31	Vignali	ICC	
17.0.2	Alfreider	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
17.0.4	Alfreider	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
22.0.16	Fragomeli	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
22.0.20	Boccadutri	ICC	
28.0.6	Marco Di Maio	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.7	Abrignani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.8	Vignali	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.9	Marco Di Maio	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.10	Vignali	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.11	Abrignani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.12	Vignali	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
28.0.13	Abrignani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
29.10	Pagano	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
31.0.7	Rostellato	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
31.0.11	Librandi	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.9	Villarosa	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.28	Cancelleri	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.30	Cancelleri	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia

32.0.43	Cancelleri	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.44	Della Valle	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.56	Baroni	ICC	
32.0.61	Silvia Giordano	ICC	
32.0.63	Dell'Orco	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.65	Abrignani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.67	Lorefice	ICC	
32.0.74	Vignali	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.104	Prodani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.105	Prodani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.131	Abrignani	ICC	Inammissibile anche per estraneità di materia

**ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI
PER INIDONEITÀ DI COMPENSAZIONE**

NUMERO DELLA PROPOSTA	PRIMO FIRMATARIO	GIUDIZIO	NOTE
8.71	Allasia	IIC	
16.0.5	Caparini	IIC	
32.0.13	Villarosa	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.20	Dell'Orco	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.21	Dell'Orco	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.29	Cancelleri	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.39	Fantinati	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.40	Fantinati	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia
32.0.45	Della Valle	IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia

**ELENCO DELLE PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI SIA PER
CARENZA DI COMPENSAZIONE SIA PER INIDONEITÀ DI COMPENSAZIONE**

NUMERO DELLA PROPOSTA	PRIMO FIRMATARIO	GIUDIZIO	NOTE
32.0.15	Villarosa	ICC + IIC	Inammissibile anche per estraneità di materia

Propone quindi di fissare alle 12 di domani il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede innanzitutto di spostare a lunedì il termine per la presentazione dei ricorsi sui giudizi di inammissibilità delle proposte emendative.

Rileva quindi di non comprendere le ragioni che hanno indotto a dichiarare inammissibili i suoi emendamenti 14.3 e 14.4, i quali incidono sulla disciplina dell'IVASS, per quanto riguarda la composizione del Consiglio dell'IVASS stesso, le cause di incompatibilità, gli emolumenti e la durata del mandato dei suoi componenti. Rileva come tali proposte emendative siano pienamente congruenti con gli obiettivi del disegno di legge, il quale persegue, almeno secondo il titolo dello stesso provvedimento, finalità di tutela del mercato e della concorrenza, nonché con il contenuto dell'articolo 14 del provvedimento, che integra la disciplina relativa allo stesso IVASS. Evidenzia, infatti, come le modifiche proposte dai predetti emendamenti 14.3 e 14.4 intervengano su aspetti cruciali per l'attività dell'IVASS, superando una serie di problematiche che si erano poste in passato con riferimento all'ISVAP e assicurando che tale autorità possa svolgere appieno la sua funzione di tutela dei consumatori nel settore assicurativo.

Contesta inoltre la dichiarazione di inammissibilità dei suoi emendamenti 26.32 e 26.33, che intervengono sulla legge che disciplina l'ordinamento delle professioni forensi, la quale è oggetto di modifica da parte dell'articolo 26 del disegno di legge.

Nell'invitare quindi le Presidenze a rivedere tali giudizi, evidenzia la variabilità dei criteri utilizzati per le valutazioni circa l'ammissibilità delle proposte emendative, rilevando a tale proposito come siano stati considerati ammissibili emendamenti che intendono far confluire nel decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale, parte delle previsioni contenute nel decre-

to-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva come il deputato Colletti abbia tutto il diritto di presentare un ricorso per chiedere la revisione del giudizio di inammissibilità sulle sue proposte emendative, che sarà, come tutti gli altri, attentamente valutato dalle Presidenze delle Commissioni riunite. Evidenzia, peraltro, come le Presidenze abbiano effettuato la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti attenendosi ai criteri previsti dal Regolamento e dalla normativa che definisce il contenuto della legge annuale per la concorrenza.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di convenire con la proposta del Presidente relativamente al termine di presentazione dei ricorsi avverso le pronunce di inammissibilità sulle proposte emendative.

Lara RICCIATTI (SEL) condivide la proposta del Presidente in merito alla fissazione del termine per la presentazione dei ricorsi rispetto alle pronunce di inammissibilità sulle proposte emendative.

Maurizio BERNARDO (AP) concorda a sua volta con la proposta del Presidente di stabilire per la giornata di domani il termine di presentazione dei ricorsi contro i giudizi di inammissibilità.

Davide CRIPPA (M5S) segnala come nella riunione congiunta degli uffici di presidenza delle Commissioni svoltasi nella giornata dello scorso martedì 14 luglio si fossero stabiliti termini più ampi per i ricorsi; in particolare riterrebbe opportuno, anche in considerazione del fatto che le Commissioni non potranno ragionevolmente iniziare l'esame delle proposte emendative prima della metà della prossima settimana, che il termine per la presentazione dei ricorsi fosse fis-

sato nella giornata di lunedì 20 luglio 2015. Osserva inoltre come la maggior parte degli emendamenti dichiarati inammissibili siano stati presentati da gruppi dell'opposizione, i quali, pertanto, necessitano di un tempo più ampio per la presentazione dei ricorsi.

Daniele PESCO (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Crippa di posticipare a lunedì il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità espressi nella seduta odierna, anche in considerazione del fatto che nella stessa giornata di lunedì dovrebbero essere presentati gli emendamenti preannunciati dai relatori. In tale contesto ritiene particolarmente importante che le Commissioni riunite possano procedere

nell'esame del provvedimento con tempi adeguati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in considerazione del numero non particolarmente ampio degli emendamenti dichiarati inammissibili, nonché alla luce degli orientamenti espressi in merito dai gruppi, ritiene opportuno fissare alle ore 17 di domani il termine per la presentazione dei ricorsi contro i giudizi di inammissibilità.

Avverte inoltre che il presentatore ha ritirato l'articolo aggiuntivo Tidei 32.0.133.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nel pomeriggio di lunedì 20 luglio.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.40 alle 16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (*Rinvio dell'esame*) 21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 22

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

ALLEGATO 1 (*Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Ecologia Libertà*) 27

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

ALLEGATO 2 (*Proposte emendative*) 38

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1443 e C. 2794*) 25

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (*Seguito dell'esame e rinvio*) 26

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato 26

AVVERTENZA 26

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che la Commissione Giustizia concluderà l'esame delle proposte emendative con l'elaborazione di un nuovo testo del provvedimento in esame presumibilmente nella tarda serata di oggi.

Preannuncia, quindi, che la Commissione sarà convocata in sede consultiva nella mattinata di domani, in orario compatibile con i lavori dell'Assemblea.

Rinvia, quindi, l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Matteo BRAGANTINI (Misto), osserva, con riferimento ai collegi del suo territorio di riferimento, la Regione Veneto, di aver rilevato una differente assegnazione di seggi a collegi elettorali che hanno più o meno lo stesso numero di elettori. Si tratta di discrasie che, a suo avviso, possono

essere risolte con piccoli spostamenti in una logica di contiguità territoriale.

Chiede se è intenzione del Governo apportare modifiche allo schema in situazioni come quella da lui esposta.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che, allo stato, non si comprendono i motivi alla base delle scelte operate dal Governo nella determinazione dei collegi plurinominali nelle diverse circoscrizioni. Ritiene che la mera elencazione dei criteri già contenuti nella delega di cui all'articolo 4 della legge n. 52 del 2015, ribadita nei documenti che accompagnano il provvedimento, non permette infatti di verificare se nei singoli casi concreti quegli stessi criteri siano stati effettivamente rispettati, né di comprendere se e in che misura il Governo abbia preso in considerazione il lavoro svolto dalla Commissione di esperti a tal fine istituita. Nel giudicare necessario garantire maggiore uniformità nella determinazione dei collegi nell'ambito delle diverse circoscrizioni territoriali, ritiene che il Governo debba mettere a disposizione dei deputati i dati concreti sulla base dei quali sono state effettuate tali scelte specifiche, in vista dell'espressione di un parere consapevole.

Daniilo TONINELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo ha inviato una lettera alla presidenza al fine di sollecitare il Governo a mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione utilizzata – compresa quella relativa al lavoro della Commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica di cui l'Esecutivo si è avvalso a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 52 del 2015 – per addivenire alla definizione dei collegi plurinominali, così come individuati nel presente schema di decreto legislativo. Giudica necessario conoscere i criteri seguiti dal Governo nella definizione dei collegi elettorali, anche al fine di valutare, ad esempio, se siano state seguite o meno le indicazioni fornite dalla predetta Commissione istituita a tal fine.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO desidera sottolineare, in via preliminare,

che il Governo ha elaborato lo schema di decreto e la ripartizione dei collegi in base ai criteri definiti dalla disposizione di delega. Questo spiega la necessità, ad esempio, di accorpamento di più province, considerato che nella legge di delegazione il dato numerico riferito alla popolazione risulta prevalente su quello dell'estensione territoriale.

Andrea GIORGIS (PD) chiede al sottosegretario quale sia la posizione del Governo rispetto ai tempi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che la legge n. 52 del 2015 già prevede un termine per l'espressione del parere sul provvedimento – in scadenza il prossimo 1° agosto 2015 – di cui Governo e Parlamento debbono prendere atto.

Andrea CECCONI (M5S) si chiede se il Governo abbia intenzione o meno di attendere l'espressione dei pareri parlamentari ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento, concedendo al Parlamento un ulteriore margine temporale utile per un supplemento d'istruttoria. Fa notare che ragioni di correttezza istituzionale, di norma rispettate in questi casi, dovrebbero indurre il Governo ad un atteggiamento di maggiore comprensione delle esigenze di approfondimento del Parlamento.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ribadisce che il Governo è orientato ad attenersi alla tempistica già definita dalla legge di delega per l'adozione del provvedimento definitivo, pur facendo presente che l'Esecutivo è disponibile a valutare ipotesi di slittamento temporale motivate dalla sussistenza di serie ed eccezionali esigenze di approfondimento che dovessero emergere nel prosieguo dell'esame.

Andrea GIORGIS (PD), considerata la particolare complessità del provvedimento, chiede al Governo se intenda considerare l'espressione del parere parlamentare come una condizione necessaria ai fini dell'adozione del provvedimento in via

definitiva, concedendo in tal modo al Parlamento uno spazio effettivo di confronto utile all'elaborazione di una decisione il più possibile ponderata e razionale.

Francesco SANNA (PD), replicando al collega Giorgis, precisa che non è corretto da parte della Commissione chiedere al Governo di considerare l'espressione del parere come condizione ineludibile per l'emanazione del decreto. Questo potrebbe comportare una dilazione dei tempi che la legge non consente. Altra cosa è, a suo avviso, chiedere al Governo, visto che il termine di scadenza per l'espressione del parere scade il 1° agosto, che è un sabato, se è disponibile ad attendere l'ultimo giorno di lavoro parlamentare utile prima della pausa estiva.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ritiene che un breve slittamento del termine per l'espressione del parere possa essere utile per la predisposizione di un provvedimento più efficace, non giudicando sussistente alcuna particolare urgenza che possa giustificare l'opposizione ad una richiesta di ulteriori approfondimenti.

Andrea GIORGIS (PD), pur facendo notare che non sussiste alcuna valida motivazione istituzionale che imponga una particolare urgenza per l'adozione definitiva del decreto legislativo, dal momento che eventuali elezioni anticipate potrebbero essere svolte legittimamente sulla base della legislazione vigente, dichiara di non essere contrario alla conclusione dell'*iter* entro i termini previsti dalla legge delega. Ricordato che è stato il Parlamento ad aver scelto di conferire all'Esecutivo il compito della definizione dei collegi elettorali, rileva, piuttosto, che, con il suo intervento, intendeva semplicemente porre in evidenza come tra Parlamento e Governo sia in gioco una dialettica di natura esclusivamente politica concernente la definizione del contenuto del provvedimento, nell'ambito della quale auspica che vi possano essere margini di confronto per un miglioramento del testo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO ribadisce che il Governo valuterà eventuali ipotesi di differimento del termine, qualora emergessero particolari esigenze di approfondimento.

Danilo TONINELLI (M5S) auspica che il Governo, nell'ambito di una leale collaborazione con il Parlamento, fornisca alla Commissione tutte le informazioni utili all'espressione di un parere consapevole.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, precisa che le richieste avanzate da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle saranno valutate in un prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo Sinistra Ecologia Libertà (*vedi allegato 1*).

Celeste COSTANTINO (SEL) fa presente che il suo gruppo, nel corso del dibattito, ha sollevato talune questioni, riassunte nella proposta di parere alternativo testé presentata, rispetto alle quali si attende una risposta da parte del relatore.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, si riserva di presentare una ulteriore versione della sua proposta di parere che tenga conto sia del parere che sarà espresso dalla Conferenza unificata, sia delle indicazioni fornite dal gruppo di Sinistra Ecologia Libertà, auspicando che tale gruppo, in caso di accoglimento delle sue osservazioni, possa eventualmente valutare il ritiro della sua proposta alternativa di parere.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.

C. 2799 Boccadutri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 luglio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 19 di giovedì 9 luglio. Comunica che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 2*). Avverte che il deputato Cozzolino ha ritirato i propri emendamenti 1.7, 2.1 e 2.3. Ricorda che la proposta di legge ha come oggetto la funzionalità della

Commissione, con particolare riguardo all'incremento delle risorse umane a disposizione della Commissione medesima e al collocamento in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico dei componenti della Commissione; solo in quest'ottica, quindi, vengono apportate modifiche all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012. Il perimetro di esame della Commissione deve essere pertanto circoscritto a tale materia.

Avverte, quindi, che è da ritenersi inammissibile per estraneità di materia la proposta emendativa Ottobre 2.01, che introduce un comma 22-*bis* all'articolo 9 della legge n. 96 del 2012, in materia di divieto della visualizzazione a scopo di lucro nei siti internet dei partiti politici di informazioni, immagini e video. Avverte, altresì, che è da ritenersi inammissibile, in quanto lesiva dell'autonomia costituzionale delle Camere, la proposta emendativa Cozzolino 1.12, che mette in carico ai bilanci di Camera e Senato le spese relative al personale assegnato alla Commissione.

Teresa PICCIONE (PD), *relatrice*, chiede che l'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta della Commissione per poter svolgere alcuni approfondimenti necessari ai fini dell'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

Rileva, ad esempio, come alcuni emendamenti delle colleghe Gasparini e Gelmini indichino, sia numericamente che qualitativamente, opzioni differenti per incrementare le risorse umane a disposizione della Commissione. Si tratta di un tema che va approfondito, dato che coinvolge, sia sul piano delle risorse umane che su quello finanziario, anche altri organismi pubblici.

Andrea CECCONI (M5S) fa rilevare come la scorsa settimana non sia stata presa in considerazione la possibilità di slittamento del termine per la presentazione di proposte emendative, con la motivazione dell'urgenza di approvare il provvedimento.

Non comprende, quindi, l'esigenza di un rinvio di fronte a pochi emendamenti presentati, di cui alcuni, tra l'altro, molto simili tra loro.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, poiché la richiesta di rinvio avanzata dalla relatrice Piccione si fonda su una esigenza di approfondimento, ritiene che tale richiesta possa essere accolta. Quindi nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1443 e C. 2794).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 agosto 2014.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge n. 2794 Fitzgerald Nissoli ed altri recante « Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito di espatrio » e la proposta di legge n. 1443 Centemero recante « Modifica all'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne e dei loro discendenti che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte

che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che, nella seduta di ieri, si sono concluse le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, si riserva di concordare con la relatrice Calabria – anche alla luce delle audizioni svolte nella giornata di ieri e del contenuto delle nuove proposte di legge abbinata – un testo unificato da proporre alla Commissione come testo base per il prosieguo dell'esame.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 15.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione.

COM(2015) 240 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 giugno 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 16 luglio 2015.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.40 alle 20.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

C. 1990 Brescia ed altri.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

ricordato che le due direttive sono recate nell'Allegato B della Legge di delegazione europea (legge 7 ottobre 2014, n. 154), che contiene le direttive oggetto di recepimento soggette a parere parlamentare;

ricordato altresì che la citata legge, con riferimento alle due direttive non reca nell'articolato principi e criteri direttivi specifici, salvo l'articolo 7, comma 3 che prescrive che dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che perciò occorre fare riferimento, per l'esercizio della delega al recepimento della direttiva, ai principi e criteri direttivi ricavabili dalle due direttive e dai principi generali contenuti all'articolo 1;

richiamati i contenuti della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'ac-

coglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

osservato che le direttive non recano indicazioni in ordine al permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma consentono di mantenere o prevedere trattamenti più favorevoli o ulteriori ipotesi di protezione;

preso atto che lo Schema di decreto in esame, nel dettare disposizioni volte al recepimento della direttiva, affronta il delicato tema della disciplina del diritto di asilo, della condizione giuridica dello straniero, delle domande di protezione internazionale e degli organi e soggetti, amministrativi e giudiziari, competenti ad accogliere, ad esaminare e a decidere le domande di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale e di accoglienza dei richiedenti asilo;

visti in particolare i contenuti di diversi articoli dello schema di decreto legislativo dell'articolo che in numerosi casi omettono di attuare o violano le disposizioni delle due direttive;

ritenuto indispensabile che le norme del decreto legislativo ai fini della loro legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 10, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione diano completa attuazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni delle due direttive;

ricordato infatti che la sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1996 ha affermato che il decreto legislativo che recepisce direttive comunitarie « deve rispettare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare », mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria « integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega »;

ritenuto opportuno che nel recepimento delle due direttive si tenga altresì conto delle più recenti sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo in materia di accoglienza e procedure nei confronti dei richiedenti asilo e delle modificazioni alla disciplina generale dei trattamenti introdotta dalla legge europea 2013-*bis*;

richiamato infine l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012, che stabilisce che « gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-*bis*, 24-*ter* e 24-*quater*, della legge 28 novembre 2005, n. 246 »;

richiamati gli articoli 10 e 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di recepire in modo completo l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le informazioni che devono essere fornite ai richiedenti devono riguardare anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale e le organizzazioni che

possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, compresa l'assistenza sanitaria;

2) anche in considerazione dell'esigenza di trasferire in altri Stati richiedenti asilo il Governo si avvalga della facoltà data agli Stati dall'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/33/UE e perciò sia modificato l'articolo 4 del decreto legislativo in modo da prevedere che il Questore ha facoltà di rilasciare un documento di viaggio al richiedente per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

3) al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che in ogni caso la mancata indicazione da parte del richiedente di un domicilio in Italia al momento della manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale non preclude l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti;

4) al fine di rispettare le riserve di legge in materia di stranieri (prevista dall'articolo 10, comma 2 della Costituzione) e di misure limitative della libertà di circolazione (prevista dall'articolo 16 della Costituzione), il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo, con cui l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 2013/33/UE, sia modificato in modo che la disposizione nazionale sia conforme a questa norma e perciò in modo da prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente con atto scritto e motivato tra-

dotto in lingua comprensibile al richiedente nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

5) al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare dubbi interpretativi dell'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo, sia modificato l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile più efficacemente nessuna tra le misure alternative meno coercitive indicate nell'articolo 14, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998;

6) al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo sia modificato nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 per limitare tale riferimento ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14 nei quali il rischio di fuga è concreto, cioè sia modificato in modo che il riferimento sia fatto soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, sempreché nel caso concreto vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, e ai provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (quest'ultimo comma si riferisce all'indebito allontanamento dal centro di identificazione);

7) al fine di dare completa attuazione all'ipotesi in cui l'articolo 8, paragrafo 3, lettera *d*) della direttiva 2013/33/UE consente il trattenimento del richiedente, l'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il richiedente che era già trattenuto in un centro di identificazione resta trattenuto nel centro dopo la presentazione della domanda soltanto se, oltre agli altri requisiti previsti nel medesimo comma, la persona nel caso concreto prima del trattenimento abbia già avuto l'effettiva opportunità di accedere alla procedura di asilo;

8) al fine di dare piena attuazione all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 2013/33/UE, e di dare effettiva attuazione al diritto alla difesa previsto nell'articolo 24 della Costituzione e alla riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive della libertà personale prevista dall'articolo 13 della Costituzione e di evitare dubbi rispetto all'applicabilità della disciplina generale del trattenimento prevista nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, l'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il provvedimento del Questore con cui si dispone il trattenimento del richiedente e la sua richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e contestualmente all'invio al tribunale siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso Questore, e in modo da prevedere che il tribunale decide sulla convalida o sulla richiesta di proroga sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

9) al fine di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, durata che è oggi stata ridotta a 30 giorni, prorogabili due volte, per non più di tre mesi dall'articolo 14,

comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-*bis*), il che renderebbe costituzionalmente illegittima la durata del trattenimento del richiedente asilo, per l'evidente irragionevole disparità di trattamento con la durata del trattenimento disposto per una durata molto più elevata proprio nei confronti dei soli stranieri trattenuti dopo avere esercitato il diritto di asilo garantito dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione o dopo avere impugnato la decisione della Commissione territoriale, così esercitando il diritto alla difesa garantito dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, il che scoraggerebbe anche l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE:

L'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dallo schema di decreto legislativo in esame, – che rendere oggettivamente abnorme il termine massimo del trattenimento che dopo l'iniziale termine di 7+2 giorni di volta in volta prorogabile dapprima di ulteriori 2 mesi e poi di ulteriori 3 mesi e poi ancora di ulteriori 20 giorni, secondo la decisione sostanzialmente insindacabile di volta in volta presa dalla Commissione anche durante le procedure accelerate – sia sostituito con il riferimento all'articolo 28-*bis*, comma 2, come modificato dallo stesso schema di decreto legislativo in esame, il che comporta una durata massima del primo periodo di trattenimento del richiedente asilo di 18 giorni (7+2 giorni prorogabili al doppio);

L'articolo 6, comma 6 del decreto legislativo sia modificato in modo da espungere il trattenimento disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere in conseguenza del ricorso giurisdizionale, prevedendo che il richiedente nei cui confronti il giudice abbia disposto la sospensione dell'esecu-

zione della decisione impugnata sia comunque ammesso ad una delle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto, prevedendo la facoltà per il giudice di disporre su richiesta del questore, in base alla concreta e attuale pericolosità del richiedente, anche in sede di decisione sull'istanza di sospensione della decisione impugnata, nei soli casi in cui il trattenimento era stato disposto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso decreto legislativo, l'applicazione di una delle misure meno coercitive previste dall'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

L'articolo 6, comma 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che la richiesta di proroga del trattenimento del richiedente, incluso il trattenimento in corso, può essere disposta per un periodo di trenta giorni, prorogabili con successive richieste di proroga, ognuna di trenta giorni, per una durata complessiva del trattenimento disposto ai sensi dei commi 4 e 6 non superiore a 90 giorni;

10) al fine di consentire l'effettiva presentazione della domanda di protezione internazionale anche a chi si trovi detenuto o internato, anche in custodia cautelare, in un istituto penitenziario italiano, avvalendosi anche della facoltà di prevedere il trattenimento in carcere del richiedente prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 7 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che lo straniero o l'apolide detenuto o internato in un istituto penitenziario durante l'esecuzione di una pena detentiva o di misura di sicurezza detentiva o della misura della custodia cautelare in carcere manifesta la volontà di presentare domanda di protezione internazionale alla direzione dell'istituto che ne dà immediata comunicazione alla competente Questura per la successiva verbalizzazione e svolge nello stesso istituto l'audizione con la Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto stesso, nel quale fruisce di tutte le misure previste per i richiedenti dal decreto legislativo stesso e nel quale

dopo la presentazione della domanda deve essere collocato in una detenzione separata dagli altri detenuti;

11) al fine di dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE e di evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014, sia modificato l'articolo 7 comma 1 del decreto legislativo in modo da prevedere che alle famiglie trattenute è fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità;

12) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 8, commi 1 e 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere con chiarezza che l'accoglienza nei centri governativi decorre dal momento in cui gli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato manifestano la loro volontà di presentare domanda di protezione internazionale e a causa di un numero contestuale di domande molto elevato non sia possibile un loro immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo;

13) al fine di dare effettiva attuazione a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*), della direttiva 2013/33/UE che prevede che in via ordinaria i richiedenti asilo debbono essere alloggiati in centri di accoglienza che garantiscono una qualità di vita adeguata e che il comma *c*) del medesimo articolo consente anche l'utilizzo di case private, appartamenti ed altre strutture idonee, l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che i centri governativi

sono destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10;

14) al fine di dare effettiva attuazione al principio generale del diritto alla libera circolazione dei richiedenti asilo nel territorio o nell'area loro assegnata di cui all'articolo 7, comma 1 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo, e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 non sono più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo decreto;

15) al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della Direttiva 2013/33/UE assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti ovvero il prodursi di quegli interventi emergenziali che hanno purtroppo caratterizzato per molti anni la situazione italiana e che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014, l'articolo 13 commi 1 e 2 siano modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo da parte dei Comuni, singoli o associati sono funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della

Costituzione agli enti locali, singoli o associati, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che in quanto tali la realizzazione e la gestione, almeno per i servizi minimi omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale stabiliti nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo, sono integralmente finanziate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, e che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

16) al fine di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE all'articolo 11 sia aggiunto un ulteriore comma in cui si preveda che in ogni caso i richiedenti sono messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

17) al fine di evitare l'elusione delle norme sulla riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza prevista nell'articolo 20 della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 12 del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che l'allontanamento ingiustificato dai centri comporti non già la decadenza dalle condizioni di accoglienza, che non è prevista nella direttiva, bensì la revoca delle condizioni di accoglienza nei modi previsti dall'articolo 22 dello stesso decreto legislativo;

18) al fine di assicurare che i centri di accoglienza garantiscano una qualità di vita adeguata, come esige l'articolo 18, paragrafo 1, lettera *b*) della direttiva 2013/33/UE, e di dare attuazione effettiva all'articolo 18, paragrafo 7 della stessa direttiva, l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che ogni servizio di accoglienza deve comunque attuare un'assistenza integrata che garantisca una qualità di vita adeguata alla situazione e ai bisogni spe-

cifici di ogni richiedente e che assicuri servizi minimi che comportino almeno un alloggio adeguato e un vitto rispettoso delle diverse tradizioni culturali, mediazione linguistico-culturale, orientamento ai servizi del territorio, erogazione di corsi di lingua italiana e sostegno ai percorsi di formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento a programmi di inserimento lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e tutela legale e che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione adeguata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento, periodicamente organizzati su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, dal servizio centrale dello SPRAR, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

19) al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 14, comma 6 sia riformulato in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego di accesso alle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;

20) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato possono essere disposte una sola volta e soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite devono essere effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati che consentano,

nella misura del possibile, un esito affidabile, previa informazione del minore non accompagnato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire, circa la possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica, il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica, il quale non impedisce la decisione sulla domanda e non può costituire il solo motivo di rigetto della domanda stessa;

21) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4 della direttiva 2013/33/UE l'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo sia modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro devono ricevere una formazione specifica sulla situazione dei minori non accompagnati con appositi corsi di formazione e di aggiornamento dal servizio centrale dello SPRAR su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e sono soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

22) al fine di dare corretta attuazione all'articolo 22, paragrafo 1 della Direttiva 2013/33/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, che la medesima disposizione prevede la possibilità di anche solo ridurre le misure di accoglienza, e all'articolo 22 al comma 5 della stessa direttiva che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, l'articolo 22, comma 1 lettera a) e lettera e) e comma 3 del decreto legislativo siano modificati in modo da prevedere la possibilità che il Prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza, fattispecie non correttamente recepita nel decreto, che tutti i provvedimenti siano as-

sunti dalla Prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti desumibili anche da relazioni psicologiche e sociali da parte dell'ente gestore del centro di accoglienza e prevedendo altresì che in caso di rintraccio del richiedente o di sua presentazione spontanea, sia data la facoltà al richiedente stesso di condurre un colloquio nel quale l'interessato può esporre le proprie ragioni e che il provvedimento prefettizio tenga conto delle eventuali ragioni addotte dal richiedente e di tutte le informazioni pertinenti;

23) al fine di assicurare un'effettiva tutela giurisdizionale al diritto soggettivo all'assistenza dei richiedenti garantito dalla direttiva 2013/33/UE, l'articolo 22, comma 5 del decreto legislativo sia riformulato affidando la competenza sui ricorsi giurisdizionali concernenti tale diritto al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi, e perciò sia riformulato in modo da prevedere che avverso al provvedimento di diniego, di riduzione e di revoca delle misure di accoglienza è ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica territorialmente competente;

24) in conseguenza della condizione posta al punto 13 con la quale si chiede che l'articolo 8 del decreto legislativo sia modificato per chiarire che i centri governativi devono essere destinati esclusivamente alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti sono in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 10, anche l'articolo 24 comma 1 lettera c) del decreto legislativo sia riformulato in modo da prevedere che la competenza all'esame della domanda del richiedente non detenuto, né trattenuto spetta in ogni caso soltanto alle Commissioni territoriali competenti per il territorio in cui si trovano le strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 o, in mancanza di posti, le strut-

ture straordinarie cui all'articolo 10, nelle quali il richiedente è inviato per l'accoglienza dopo l'uscita dai centri di prima accoglienza e non già presso questi ultimi centri governativi;

25) al fine di dare piena attuazione all'articolo 8, paragrafo 1, 4, paragrafo 3, 10, paragrafo 2, lettera *c*), e 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*) della direttiva 2013/32/UE che prevedono che l'autorità che esamina le domande disponga di personale competente che conosca i criteri applicabili in materia di diritto d'asilo e che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio e deve altresì avere la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità sessuale o la vulnerabilità del richiedente, l'articolo 24, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo, che appare particolarmente carente per ciò che attiene la conformità alla citata norma di diritto, sia riformulato in modo che sia in ogni caso previsto che:

la Commissione nazionale per il diritto di asilo è composta anche da due membri effettivi e da due supplenti, di cui uno in materie giuridiche ed uno in materie sociali, antropologiche o politiche, designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblica valutazione comparativa tra candidature presentate tra docenti universitari, aventi una specifica e documentata preparazione ed esperienza in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;

tutti i componenti delle Commissioni territoriali sono nominati dalle rispettive amministrazioni a seguito di una pubblica valutazione comparativa tra le candidature presentate, presieduta dalla Commissione nazionale, durante la quale si verificano il possesso di una specifica e documentata preparazione ed esperienza sul campo, ove possibile anche in sede internazionale, in materia di diritto di asilo, di diritti umani e di diritti degli stranieri;

i membri effettivi che appartengono ad una pubblica amministrazione sono collocati fuori ruolo e a tempo pieno durante lo sviluppo delle loro funzioni;

26) al fine di recepire la consolidata evoluzione giurisprudenziale che ha riconosciuto al permesso di soggiorno umanitario di cui all'articolo 32 comma 3 del decreto legislativo n. 25 del 2008 la natura di diritto soggettivo facente pienamente parte del diritto d'asilo di cui all'articolo 10 terzo comma della Costituzione, l'articolo 24, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che qualora la Commissione territoriale valuti non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e che la Commissione stessa, d'ufficio o su richiesta della Questura in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008;

27) al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera *d*) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *g*) del decreto legislativo sia inserita una ulteriore disposizione che preveda che alla fine dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008 è aggiunto un nuovo comma che preveda che il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali hanno accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 5-*bis*, allorché si tratti di informazioni che sono state prese in considerazione al fine di prendere la decisione;

28) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 8, para-

grafo 1 della direttiva 2013/32/UE, l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo sia modificato in modo che sia riformulato il comma 1 dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, per prevedere che le informazioni di cui all'articolo 10, comma 1 sono fornite allo straniero che abbia manifestato la sua volontà di presentare la domanda anche nei centri di identificazione ed espulsione;

29) al fine di dare effettiva e completa attuazione agli articoli 4, paragrafo 3, e 15, paragrafo 3, lettere *a*) e *d*) della direttiva 2013/32/UE, dopo l'articolo 24, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo sia introdotta una nuova lettera in modo che alla fine dell'articolo 12, comma 1-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che la persona incaricata di condurre il colloquio, che deve avere acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, come le indicazioni che il richiedente potrebbe essere stato torturato nel passato, non indossi uniformi;

30) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *m*), n. 1) del decreto legislativo sia previsto che il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto per effetto del decreto legislativo in esame, preveda anche che nel colloquio è assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni;

31) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *n*), n. 1) del decreto legislativo sia riformulato il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, come sostituito dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche

la possibilità di formulare in calce al verbale chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale;

32) al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'articolo 17, paragrafi 5 e 7 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *n*), n. 2) del decreto legislativo sia riformulato il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato devono ricevere la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che entro un termine di cinque giorni dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente può fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

33) al fine di dare effettiva e completa attuazione all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2013/32/UE, sia introdotta nell'articolo 24 del decreto legislativo una nuova lettera che modifichi l'articolo 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in modo da prevedere anche che la formazione delle Commissioni territoriali e del personale sia attuata con appositi corsi di formazione e di aggiornamento periodicamente organizzati dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in collaborazione con la Commissione nazionale per il diritto di asilo, con l'EASO e con l'UNHCR e con esperti e università, nei quali devono essere ricompresi gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettere da *a*) a *e*), del regolamento (UE) n. 439/2010 e si deve tenere conto anche della pertinente formazione organizzata e sviluppata dall'EASO;

34) al fine di evitare l'elusione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera *s*), n. 1, sia previsto che alla fine del comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto legislativo in esame, che la

proroga del termine di verbalizzazione delle domande da parte delle Questure sia differita di ulteriori dieci giorni soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate presso la medesima Questura da parte di un numero elevato di richiedenti rendano praticamente molto difficile il rispetto dei termini previsti nello stesso nuovo comma 2-*bis*;

35) al fine di evitare l'elusione dell'articolo 31, paragrafo 3, lettera *b*) della direttiva 2013/32/UE, nell'articolo 24, comma 1, lettera *t*), sia previsto che alla fine del comma 3, dell'articolo 26, del decreto legislativo n. 25 del 2008, modificato dal decreto legislativo in esame, sia riformulata l'ipotesi indicata nella lettera *b*) in modo che il termine di conclusione dell'esame delle domande possa essere differito soltanto qualora le domande simultanee di protezione internazionale presentate alla medesima Commissione territoriale rendano praticamente molto difficile il rispetto del termine di sei mesi, anche dopo il provvedimento del Presidente della Commissione nazionale che abbia riassegnato la competenza all'esame delle domande ai sensi dell'articolo 4, comma 5-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008;

36) al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva 2013/32/UE, nella lettera *cc*) dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo si deve altresì prevedere anche che nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 sia previsto che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguarda anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che durante il giudizio il giudice svolge un esame completo, valutato al momento del giudizio stesso, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

37) al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 2013/32/UE che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non sia ostacolato il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia, l'articolo 26 del decreto legislativo sia integrato in modo da prevedere che:

il ricorso presentato dal richiedente che è trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che, essendo sprovvisto di mezzi di sostentamento, è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, è esentato dal pagamento del contributo unificato;

la competenza per i ricorsi spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo di domicilio del richiedente al momento della notifica;

il giudice nel giudizio sul ricorso deve comunque ascoltare l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete;

il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applica anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 13 valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, come è finora previsto nelle linee guida per la gestione degli attuali centri del sistema SPRAR, al fine di evitare di produrre gravi fenomeni di disagio sociale che ricadono soprattutto sui territori, la possibilità di prevedere che lo straniero o l'apolide dopo il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria o il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari permanga accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale per un periodo ulteriore di almeno sei mesi, prorogabili in presenza di situa-

zioni di vulnerabilità o per la conclusione del programma di sostegno all'inclusione sociale;

2) all'articolo 15 al fine di evitare il ripetersi della sottovalutazione del fabbisogno di accoglienza dei richiedenti asilo valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in ogni regione siano individuati posti di accoglienza disponibili in via immediata e ulteriori posti aggiuntivi e che il numero complessivo annuo dei posti ordinari e aggiuntivi complessivamente disponibili non sia inferiore alla media annua di richiedenti asilo accolti negli ultimi tre anni, compresi i ricorrenti e i minori stranieri non accompagnati;

3) all'articolo 24, lettera *c*), n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;

4) all'articolo 24, lettera *d*), il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblichi annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;

5) all'articolo 24, comma 1, lettera *v*) valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;

6) all'articolo 24, lettera *v*) che interviene all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se le ipotesi indicate nel comma 2 siano riferite a chiunque si trovi in una delle tre situazioni ivi indicate o soltanto ai richiedenti che si trovino già trattenuti e l'opportunità di prevedere che contro il provvedimento di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 adottato dall'Unità Dublino del Ministero dell'interno sia ammesso ricorso al tribunale ordinario in composizione monocratica competente per il luogo in cui lo straniero si trova al momento della comunicazione, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, e che l'efficacia del provvedimento impugnato sia sospesa nelle more del termine per l'impugnazione e, in caso di ricorso con allegata richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, fino alla decisione del giudice sulla richiesta di sospensione e che il tribunale si pronunci sul ricorso entro il termine di sessanta giorni, sentiti lo straniero e il suo difensore.

« Costantino, Quaranta ».

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (C. 2799 Boccadutri).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: due con la seguente: cinque.

1. 1. Gasparini.

Al comma 1, sostituire la parola: due, ovunque ricorra, con la seguente: tre.

1. 2. Gelmini.

Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti con le seguenti: quattro unità di personale, dipendenti della Corte dei conti.

1. 3. Gelmini.

Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti della Corte dei conti, di cui almeno una unità di livello dirigenziale.

1. 4. Gelmini.

Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti della Corte dei conti.

1. 5. Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: due unità di personale, dipendenti della Corte dei conti aggiungere le seguenti: di cui almeno una unità di livello dirigenziale.

1. 6. Gelmini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , e di due unità fino a: controllo contabile.

1. 7. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni con le seguenti: quattro unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni.

1. 8. Gelmini.

Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni, di cui almeno una unità di livello dirigenziale.

1. 9. Gelmini.

Al comma 1, sostituire le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni con le seguenti: tre unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni.

1. 10. Gelmini.

Al comma 1, dopo le parole: due unità di personale, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche *aggiungere le seguenti:* di cui almeno una unità di livello dirigenziale.

1. 11. Gelmini.

Al comma 1, sostituire le parole: delle amministrazioni di appartenenza *con le seguenti:* , in pari misura, dei bilanci della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

1. 12. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Collocamento in posizione di fuori ruolo).

1. Ai componenti della Commissione di cui alla legge n. 96 del 2012 si applicano le disposizioni di cui al comma 66 del-

l'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. 2. Gasparini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Il tempo trascorso *fino alla fine del comma.*

2. 3. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

22-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete *internet*, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti e dei movimenti politici, nonché nei siti, *blog* o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche. A tal proposito la Commissione effettua il controllo e invita gli interessati a sanare, entro e non oltre trenta giorni dalla contestazione, le eventuali irregolarità riscontrate.

2. 01. Ottobre.

(Inammissibile)

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Governo</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento all'articolo aggiuntivo del Relatore 21.0200 e subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	58

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando e il Viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che è stato presentato dal rela-

tore l'emendamento 18.0600 (*vedi allegato 1*).

David ERMINI (PD), *relatore*, illustra l'emendamento 18.0600 volto ad introdurre disposizioni in materia di applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello *status* di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. Trattandosi di un provvedimento d'urgenza, chiede di ridurre al minimo il tempo per la presentazione dei subemendamenti a tale emendamento.

Il Viceministro Enrico COSTA esprime parere favorevole all'emendamento 18.0600 presentato dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede ai gruppi di accettare un termine ristretto per la presentazione dei subemendamenti. In caso contrario chiede al

relatore la disponibilità a ritirare l'emendamento.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) coglie la priorità del tema dell'immigrazione e osserva che una delle cose più immediate per ridurre le spese del Paese è quella di accelerare i tempi dei procedimenti giudiziari connessi al fenomeno dell'immigrazione. Osserva che in un anno è più economico avere due o tre magistrati in più presso il tribunale di Catania che non 70 od 80 immigrati al giorno presso il Cara di Mineo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la disposizione non prevede nuove assunzioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S), ritenendo la disposizione contenuta nell'emendamento 18.0600 del relatore estranea alla materia del decreto legge, chiede alla presidenza quali siano i motivi che ne hanno determinato l'ammissibilità. Critica fortemente il *modus operandi* della Commissione che, a suo dire, fa sì che le opposizioni non siano sufficientemente garantite. Osserva che se non verrà fissato un termine sufficientemente congruo per la presentazione degli emendamenti, il suo gruppo dovrà astenersi dal voto di tale emendamento, ritenendo che esprimere un'opinione favorevole o contraria su una disposizione così importante senza aver avuto il tempo sufficiente per valutare attentamente la stessa sia un comportamento irresponsabile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che il decreto legge attiene anche alla funzionalità ed all'efficienza della giustizia e che pertanto la materia dell'emendamento è ricompresa in esso.

Fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 18.0600 del relatore per le ore 15.40 della giornata odierna.

Vittorio FERRARESI (M5S), ritiene che non sia possibile valutare attentamente il nuovo emendamento, elaborando anche

eventuali subemendamenti, mentre è in corso la seduta della Commissione. Chiede pertanto una breve sospensione della seduta per poter esaminare la nuova disposizione presentata dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel sottolineare come la Commissione abbia sempre osservato un corretto metodo di lavoro e rispettato i tempi a disposizione di ogni forza politica, ritiene che l'emendamento 18.0600 del relatore non richieda un approfondimento tecnico giuridico, non comportando neanche oneri finanziari. Osserva quindi come non sia necessario, anche in considerazione del fatto che la Commissione sta esaminando un decreto legge, sospendere i lavori della Commissione e ricorda che anche l'Assemblea è solita non sospendere i lavori per la valutazione dei subemendamenti.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 19.100 del relatore (nuova formulazione) chiede chiarimenti in merito alle disposizioni in esso contenute, in particolare a quelle riferite alle cosiddette « copie di cortesia ».

David ERMINI (PD), *relatore*, nel rispondere al deputato Colletti, osserva che la disposizione è volta a prevedere la possibilità di depositare gli atti in formato cartaceo nel caso vi sia l'impossibilità telematica.

La Commissione approva l'emendamento 19.100 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustrando il proprio emendamento 19.10 volto a rendere sempre più stringente il deposito telematico, ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S), interviene per sostenere l'emendamento della collega Businarolo e sollecita i rappresentanti del Governo a rendere uniforme in tutta Italia la normativa relativa al deposito telematico.

tico degli atti iniziali dei procedimenti civili.

Il Viceministro Enrico COSTA, concorda sulla importanza del tema ed osserva che nell'ambito del processo civile telematico stanno sorgendo diversi aspetti interpretativi giurisprudenziali.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 19.10.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio emendamento 19.9 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 19.9.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che alla luce dell'approvazione dell'emendamento del relatore 19.100 (nuova formulazione) è necessario provvedere al coordinamento dell'emendamento Bazoli 19.2 (nuova formulazione), nella maniera che illustra (vedi allegato 3).

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 19.2 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Alfredo BAZOLI (PD), ritira le proprie proposte emendative 19.8, 19.4, 19.1, 19.6, 19.5 e 19.3 ed accetta la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 19.7.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 19.7 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Sofia AMODDIO (PD) ritira il proprio emendamento 19.01.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 20.100 (nuova formulazione) (vedi allegato 3).

Sofia AMODDIO (PD) ritira il proprio emendamento 20.01.

La Commissione approva l'emendamento 20.0101 del relatore (vedi allegato 3).

Arcangelo SANNICANDRO (SEL), con riferimento all'emendamento del relatore 20.500, non ritiene che quella in esame sia una norma di interpretazione autentica avendo un contenuto sostanziale.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che la prassi applicativa è già orientata in modo conforme alle disposizioni contenute nella proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 20.500 (nuova formulazione) e 21.100. (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 21.100 del relatore, l'emendamento Farina 21.2 risulta essere precluso.

David ERMINI (PD) ritira il proprio emendamento 21.0103, poiché di tenore analogo all'emendamento del relatore 21.0200. Esprime parere contrario sul subemendamento Ferraresi 0.21.0200.1

Il Viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme a quello del relatore.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.21.0200.1 (vedi allegato 2) e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.21.0200.1.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciprini 21.040 e Ferraresi 21.05, purché riformulati conformemente all'emendamento del relatore 21.0200 (nuova formulazione).

Vittorio FERRARESI (M5S) non accetta la riformulazione dell'emendamento Ciprini 21.040 da lui sottoscritto, mentre

accoglie la riformulazione del suo emendamento 21.05.

La Commissione approva gli identici emendamenti Ferraresi 21.05 (*nuova formulazione*) e 21.0200 (*nuova formulazione*) del relatore (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 21.010, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) con riferimento all'emendamento del relatore 21.0105, che prevede l'introduzione di incentivi fiscali alla cosiddetta «degiurisdizionalizzazione», manifesta perplessità sul limite di spesa ivi previsto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016. Trattandosi, infatti, di una disposizione volta ad introdurre crediti di imposta in favore di coloro che ricorrono alla negoziazione assistita, chiede chiarimenti ai rappresentanti del Governo in ordine alle effettive modalità di applicazione della disposizione stessa.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta ai rilievi del deputato Colletti, ritiene che andrebbero opportunamente introdotti alcuni correttivi alla norma, onde renderla compatibile, sul piano finanziario, con le disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione. In particolare, evidenzia che, al comma 2 dell'articolo aggiuntivo, andrebbe specificamente prevista una clausola di salvaguardia o, in via alternativa, introdotta una procedura di monitoraggio in relazione all'ipotesi eventuale di superamento del limite di spesa previsto al comma 1. Rammenta, in ogni caso, che la disposizione in questione sarà oggetto di attenta valutazione da parte della V Commissione, che sarà chiamata ad esprimersi sugli effetti finanziari dalla stessa derivanti.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) osserva come il legislatore, anziché intervenire attraverso lo strumento delle agevolazioni fiscali, sulle quali manifesta netta contrarietà, dovrebbe invece prevedere mi-

sure volte alla riduzione del contributo unificato. Preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario sull'articolo aggiuntivo 21.0105 proposto dal relatore, del quale dichiara di non condividere le finalità.

Giovanni PAGLIA (SEL) si associa alle considerazioni del collega Sannicandro.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) richiama l'attenzione della Commissione sulla nota vicenda concernente l'arbitrato «Longarini», relativo ai piani di ricostruzione post-bellica nelle città di Ancona, Ariano Irpino e Macerata.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel contestare la filosofia posta alla base della disposizione, che di fatto disincentiva i cittadini dal rivolgersi ai tribunali, dichiara di condividere le considerazioni del collega Sannicandro circa la necessità di procedere alla riduzione del contributo unificato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rammenta che la negoziazione assistita è stata introdotta dal legislatore proprio per venire incontro alle esigenze degli esercenti la professione forense.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 21.0105 del relatore.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), pur accettando la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 21.03 in modo conforme alla proposta emendativa 21.0104 del relatore, chiede tuttavia che nella stessa venga fatta salva per i tirocinanti la possibilità di mobilità extra-distrettuale, in caso di posti vacanti, attraverso apposita graduatoria unica nazionale.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene di non poter accedere alla proposta del collega Di Lello.

Andrea COLLETTI (M5S), nel manifestare perplessità sulle disposizioni di cui al

comma 1-*quinquies* della proposta emendativa in questione, fa notare come nella stessa non si faccia riferimento ai cosiddetti « precari della giustizia », bensì ai tirocinanti assegnati all'ufficio del processo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che con il termine « precari della giustizia » si è soliti riferirsi a coloro che hanno stipulato contratti di formazione o di tirocinio.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia come detti soggetti percepiscano compensi davvero irrisori, a fronte dell'attività svolta presso l'amministrazione giudiziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa rilevare come « i precari della giustizia » in origine, venissero reclutati attraverso contratti stipulati con gli enti locali, sovente finanziati attraverso risorse erogate dall'Unione europea. Rammenta che, già a decorrere dalla scorsa legislatura, il Ministero della giustizia si è fatto carico delle relative spese, attraverso interventi successivamente previsti nelle leggi di stabilità.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta netta contrarietà in ordine alle disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo aggiuntivo, che espressamente prevede che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso, né determina l'insorgenza di un rapporto di lavoro subordinato. A suo avviso, la disposizione di fatto legittima lo sfruttamento dei tirocinanti, a fronte del pagamento di una borsa di studio di importo assai esiguo, pari a 400 euro mensili.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che lo Stato che dovrebbe farsi carico di una risposta realmente risolutiva della questione dei precari, nei confronti dei quali si mette in atto invece una sorta di ricatto.

Alessia MORANI (PD), nello stigmatizzare fortemente le considerazioni del collega Colletti, osserva invece che l'articolo aggiuntivo 21.0104 del relatore va proprio

nella direzione di fornire una risposta credibile alla categoria.

Vittorio FERRARESI (M5S), associandosi ai rilievi del collega Bonafede, richiama l'attenzione sulla circostanza che lo Stato utilizza il tirocinio formativo quale strumento diretto a sopperire alle gravi carenze di organico dell'amministrazione della giustizia. Ritenendo tale modo di procedere non condivisibile, ritiene che sarebbe invece necessario bandire dei concorsi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 21.0104 del relatore e Di Lello 21.03, come riformulato (*vedi allegato 3*); approva gli emendamenti Mazziotti Di Celso 23.2 (*vedi allegato 3*), 23.100 del relatore (*vedi allegato 3*), e Bazoli 23.1 (*vedi allegato 3*); respinge l'emendamento Mazziotti Di Celso 23.3; quindi approva l'emendamento 21.0120 del relatore (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che la disposizione di cui all'articolo 21-*ter*, contenuta nell'emendamento 21.0120 del relatore testé approvato, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che essendo la ratio della disposizione quella di incrementare l'efficienza degli uffici giudiziari, la stessa è da ritenersi ammissibile. Avverte che la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative accantonate ieri riferite all'articolo 5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Colletti 5.6 (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento 5.8 a sua firma.

La Commissione approva l'emendamento 5.2 del relatore (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonafede 5.7 non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.2 del relatore. Costata quindi l'assenza del presentatore dell'emendamento 5.12, si intende vi abbia rinunciato. Nel passare all'esame dell'articolo aggiuntivo Causi 11.03, in precedenza accantonato, avverte che il relatore ne ha proposto la riformulazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BERRETTA (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo 11.03 e lo riformula nel senso proposto dal relatore.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 11.03 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Causi 11.03, come riformulato (*vedi allegato 3*); indi respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Sannicandro 11.1, Berretta 11.04, Raciti 11.01, 11.02 e 11.06, Berretta 11.05 e 11.07.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'emendamento Boccia 16.01, precedentemente accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che la copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa in questione presenta profili di criticità, risultando carente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Boccia 16.01, si intende vi abbia rinunciato. Avverte quindi che la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative accantonate riferite all'articolo 18.

David ERMINI (PD), relatore, propone una nuova formulazione dell'emendamento Beretta 18.1 (*vedi allegato 3*).

Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al Vice Ministro Costa di rendere noti i dati relativi alle unità di personale dall'applicazione dell'articolo 18.

Il Viceministro Enrico COSTA, nell'esprimere parere favorevole sulla riformulazione dell'emendamento Beretta 18.1 proposta dal relatore, si riserva di fornire quanto prima i dati richiesti dal deputato Colletti.

La Commissione approva l'emendamento Berretta 18.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, nel passare all'esame dell'emendamento 18.0600 del relatore, avverte che allo stesso non sono stati presentati subemendamenti.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 18.0600, indi passa all'esame dell'articolo aggiuntivo 21.04 e dei relativi subemendamenti (*vedi allegato 2*), in precedenza accantonati.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 21.04 del Governo, sul quale esprime invece parere favorevole.

Viceministro Enrico COSTA, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 21.04 del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.21.04.17, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Duranti 0.21.04.9 e 0.21.04.8.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'illustrare il subemendamento a sua firma

0.21.04.33, del quale raccomanda l'approvazione stigmatizza fortemente le disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 21.4 del Governo, che prevedono che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico non sia impedito dal provvedimento di sequestro, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. Ritiene che tale proposta emendativa stravolga consolidati principi di civiltà giuridica, al solo scopo di salvaguardare la produttività.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) si associa alle considerazioni del collega Bonafede.

Andrea COLLETTI (M5S), nel far presente che quella oggetto di discussione è una questione etica, prima ancora che giuridica, ritiene che il legislatore, ove venisse approvata tale proposta emendativa, si renderebbe moralmente concorrente nella commissione di fatti di reato, ponendo seriamente a rischio la sicurezza e la salute dei lavoratori.

La seduta, sospesa alle ore 16.55, riprende alle 17.15.

Andrea MAESTRI (Misto) esprime un accorato appello affinché si possa valutare con maggior attenzione l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04.

La Commissione respinge il subemendamento Bonafede 0.21.04.33.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Da Villa 0.21.04.19 e ne raccomanda l'approvazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene sul subemendamento Da Villa 0.21.04.19 volto a modificare quello che lui ritiene essere un articolo indecente e criminale.

Giovanni PAGLIA (SEL) sostiene che l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04 determina l'extraterritorialità dello stabilimento dell'Ilva ed afferma che chi vuole

l'approvazione di tale norma deve avere il coraggio di affermare che si vuole rendere l'Ilva un luogo di nessuno.

La Commissione respinge il subemendamento Da Villa 0.21.04.19.

Tancredi TURCO (Misto-AL) sottoscrive il subemendamento Labriola 0.21.04.50.

La Commissione respinge il subemendamento Labriola 0.21.04.50

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive gli emendamenti Petraroli 0.21.04.23 e 0.21.04.24 e Da Villa 0.21.04.31 e 0.21.04.30

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Petraroli 0.21.04.23 e 0.21.04.24 e Da Villa 0.21.04.31 e 0.21.04.30.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Da Villa 0.21.04.29 e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di volere sottoscrivere anch'egli il subemendamento Da Villa 0.21.04.29, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Da Villa 0.21.04.29.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.21.04.32, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo aggiuntivo del Governo 21.04, e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene per sostenere la richiesta di approvazione del subemendamento De Rosa 0.21.04.32 in quanto volto a limitare i danni che potrebbero essere provocati dall'articolo aggiuntivo del Governo 21.04 che lui ritiene rappresentare un'assurdità legislativa.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.21.04.32.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 0.21.04.22 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.21.04.22.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.6, di cui è sottoscrittore, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.21.04.6, Da Villa 0.21.04.18 e Duranti 0.21.04.12.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive l'emendamento Da Villa 0.21.04.20 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Da Villa 0.21.04.20 e Duranti 0.21.04.14.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.13, del quale è sottoscrittore, e ne raccomanda l'approvazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) rivolge un appello ai colleghi affinché, approvando i subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04, possano almeno tamponare i danni che l'approvazione di tale disposizione potrebbe determinare.

La Commissione respinge il subemendamento Duranti 0.21.04.13.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.2, di cui è sottoscrittore, e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alle dichiarazioni del collega Paglia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.21.04.02 e 0.21.04.1.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Massa 0.21.04.16.

Federico MASSA (PD) ritira la firma dal proprio emendamento 0.21.04.16.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che il subemendamento 0.21.04.16 sia molto valido e esprime il proprio dispiacere per il fatto che il presentatore non abbia sostenuto fino in fondo una proposta che aveva la finalità di arginare i danni che verranno provocati da quello che ritiene essere un articolo criminale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i colleghi a non utilizzare termini più consoni al linguaggio parlamentare.

Alfonso BONAFEDE (M5S) interviene sull'ordine dei lavori in qualità di vice presidente per sottolineare come interrompere un parlamentare che sta intervenendo richiamandolo ad utilizzare un tono diverso irrigidisce le posizioni di ciascuno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.21.04.16 e Duranti 0.21.04.5.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottoscrive il subemendamento Petraroli 0.21.04.25 e ne raccomanda l'approvazione. Ritiene particolarmente grave il comportamento dei componenti della Commissione che si indignano per l'utilizzo di termini quali « criminale » e che non fanno nulla per fermare l'approvazione di una norma che può provocare la morte i lavoratori.

La Commissione respinge il subemendamento Petraroli 0.21.04.25.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.10, di cui è sottoscrittore, volto a prevedere che i

piani di sicurezza siano trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. Ritiene che tale disposizione non appesantisca nulla e che informare il Parlamento sia utile per il Parlamento stesso e per l'Italia intera.

La Commissione respinge il subemendamento Duranti 0.21.04.10.

Tancredi TURCO (Misto-AL) sottoscrive il subemendamento Labriola 0.21.04.51 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Labriola 0.21.04.51.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il subemendamento Duranti 0.21.04.3 di cui è sottoscrittore e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Duranti 0.21.04.3, 0.21.04.7 e 0.21.04.4.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.21.04.21 e ne raccomanda l'approvazione e si rivolge al relatore e ai rappresentanti del Governo per chiedere le ragioni che hanno portato a blindare una parte di provvedimento nonostante i tempi per la sua approvazione non siano strettissimi essendo ancora in prima lettura.

La Commissione respinge il subemendamento De Rosa 0.21.04.21.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Crippa 0.21.04.27 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Crippa 0.21.04.27 e Duranti 0.21.04.11.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento 0.21.04.15: si intende vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Petraroli 0.21.04.26 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Petraroli 0.21.04.26.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra il proprio emendamento 0.21.04.28 che sopprime il comma 5 dell'articolo aggiuntivo del Governo 21.04. Osserva che tale comma dispone disposizioni retroattive.

La Commissione respinge il subemendamento 0.21.04.28.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il subemendamento Da Villa 0.21.04.34 di cui è sottoscrittore e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento 0.21.04.34.

Andrea COLLETTI (M5S) invita i rappresentanti del Governo ad illustrare l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04.

Tancredi TURCO (Misto-AL) dichiara il proprio voto contrario all'articolo aggiuntivo del Governo 21.04.

Francesca BUSINAROLO (M5S) esprime una forte critica nei confronti del Governo per aver spaccettato il decreto legge 92 del 2015 che già era incardinato in Commissione Ambiente alla Camera dei deputati. Osserva che non è stato possibile avere un dibattito costruttivo con il Governo su questo punto, a differenza di quanto è avvenuto per il resto del provvedimento. Ritiene che su questo argomento il Governo abbia costretto la Commissione giustizia a fare cose che non le competevano.

Alfonso BONAFEDE (M5S) nell'apprezzare gli interventi del Viceministro Morando della giornata di ieri, nonostante

l'orario il dibattito acceso, lamenta che oggi non potuto constatare lo spesso spirito costruttivo e invita il viceministro ad intervenire sull'argomento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) lamenta che l'iter del decreto legge 92 del 2015 in commissione ambiente è stato interrotto per permetterne lo spacchettamento delle disposizioni relative all'Ilva. Osserva che se tenere in piedi in una commissione una parte di provvedimento e trasferirne un'altra parte ad un'altra commissione per il Governo costituisce

prassi istituzionale, questa non è certo una condotta democratica.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo del Governo 21.04 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver assicurato che trasmetterà il testo risultante dagli emendamenti approvati alle Commissioni competenti per il parere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

1. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore della Magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tal fine il Consiglio procede alla individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applica-

zione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0600. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL RELATORE 21.0200 E SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO DEL GOVERNO 21.04.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.0200

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministero della giustizia è autorizzato *fino alle parole:* ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001 *con le seguenti:* nonché al fine di sanare la grave disparità di trattamento tra il personale del Ministero della giustizia dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ed unep con i colleghi degli altri dipartimenti dello stesso Ministero nonché con il personale delle altre amministrazioni che hanno ottenuto la riqualificazione già da diversi anni e, soprattutto, per assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari ed unep ed in deroga ad ogni qualsiasi norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, il personale del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, professionalità tecniche ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 e 6 del CCNL 2006/2009 comparto Ministeri con le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali;

b) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* dalla completa definizione delle relative procedure selettive *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2016;

c) *al comma 2, sostituire e parole da:* del CCNL, *fino alle parole:* nella percentuale gli *con le seguenti:* della sentenza della Corte costituzionale n. 1/1999 essendo il Ministero della giustizia in fase di riorganizzazione e rimodulazione complessiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 in *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 29 giugno 2015 dopo la riqualificazione del personale interno si procede agli;

d) *sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici nep verranno assegnati nei nuovi ruoli alla definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.

0. 21. 0200. 1. Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli ar-

articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudizia-

rio restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

21. 0200. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 21. 04.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, in caso di provvedimento di sequestro riferito ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale è subordinato alla predisposizione, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, di un piano recante misure e attività aggiuntive finalizzate alla rimozione dei fattori di rischio riferiti all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.

2. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, per la prosecuzione dell'attività, senza soluzione di continuità, degli stabilimenti oggetto del medesimo piano, devono essere adottate immediate misure, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta adozione delle misure provvi-

sorie e la predisposizione del piano sono comunicate all'autorità giudiziaria procedente.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Il piano è trasmesso con: Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi.

0. 21. 04. 17. Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Baruffi.

Al comma 1, sopprimere la parola: non.

Conseguentemente, le parole da: come già previsto *alle parole:* n. 231 sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

0. 21. 04. 9. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *la parola:* non è soppressa;

2) *le parole da:* come già previsto *alle parole* n. 231 sono soppresse;

3) *aggiungere in fine le seguenti parole:* sino all'adozione delle misure ed attività di cui al comma 3 ».

0. 21. 04. 8. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1 sopprimere le parole: , quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

0. 21. 04. 33. Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: tranne nei casi di dolo e colpa del datore di lavoro ».

0. 21. 04. 19. Da Villa, Crippa.

All'articolo 21-bis (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario), al comma 1, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: , fatto i casi di dolo o colpa grave.

0. 21. 04. 50. Labriola.

Al comma 1, dopo le parole: inerenti alla sicurezza dei lavoratori *inserire il seguente periodo:* Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la morte anche di un solo lavoratore.

0. 21. 04. 23. Petraroli.

Sopprimere il comma 2.

0. 21. 04. 24. Petraroli.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi: *con:* 2 mesi.

0. 21. 04. 31. Da Villa.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi *con:* 3 mesi.

0. 21. 04. 30. Da Villa.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 mesi *con:* 6 mesi.

0. 21. 04. 29. Da Villa.

Sopprimere il comma 3.

0. 21. 04. 32. De Rosa, Zolezzi.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini della prosecuzione

dell'attività, l'impresa inoltra formalmente al Gip precedente l'istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano predisposto.

0. 21. 04. 22. De Rosa, Crippa, Zolezzi, Da Villa, Bonafede.

Al comma 3, dopo le parole: deve predisporre, sono aggiunte le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.

0. 21. 04. 6. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, sopprimere le parole: senza soluzione di continuità e: nel termine perentorio di 30 giorni.

Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo del comma 3 con il seguente: I contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria precedente.

0. 21. 04. 18. Da Villa, Crippa, Bonafede.

Al comma 3, dopo le parole: soluzione di continuità, sono aggiunte le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.

0. 21. 04. 12. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, dopo le parole: l'impresa deve predisporre inserire le seguenti: di concerto con gli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, Inail e Comando provinciale dei vigili del fuoco.

0. 21. 04. 20. Crippa, Da Villa, Bonafede.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giorni con le parole: 20 giorni.

0. 21. 04. 14. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, sopprimere le parole: anche di tipo provvisorio.

0. 21. 04. 13. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è contestualmente trasmessa.

0. 21. 04. 2. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è trasmessa.

0. 21. 04. 1. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , cui viene integralmente trasmesso il piano medesimo.

Al comma 4, in fine al primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: , previo asseveramento, per i rispettivi profili di competenza, del piano medesimo.

Al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: L'asseveramento del piano deve intervenire nel termine di dieci giorni dal deposito e può contenere, ove ritenuto necessario, le prescrizioni ritenute necessarie a garantirne la idoneità.

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Nelle more della presentazione e della completa attuazione del piano me-

desimo l'impresa è comunque tenuta a porre immediatamente in essere le attività e ad adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto.

0. 21. 04. 16. Massa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).

0. 21. 04. 5. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Il piano, previsto dal comma 3-bis, è pubblicato sul sito aziendale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario.

0. 21. 04. 25. Petraroli.

Al comma 4, dopo le parole: Il piano è trasmesso *aggiungere le parole:* alte Commissioni parlamentari competenti nonché.

0. 21. 04. 10. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 21-bis (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario), al comma 4, dopo le parole: agli uffici della ASL *sono aggiunte le seguenti:* , agli uffici dell'ARPA competente per territorio.

0. 21. 04. 51. Labriola.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: oggetto di sequestro, *aggiungere le seguenti:* nonché assicurare l'idoneità delle

misure previste dal piano di cui al comma 3 a raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dell'impianto.

0. 21. 04. 3. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 4, dopo le parole: mediante lo svolgimento di *è aggiunta la seguente:* frequenti.

0. 21. 04. 7. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare riferimento alla effettiva adozione dei provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas, al controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.

0. 21. 04. 4. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 4, alla fine del primo periodo, inserire e seguenti parole: e a valutare l'idoneità del piano stesso affinché raggiunga l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto.

0. 21. 04. 21. De Rosa, Zolezzi, Crippa, Da Villa, Bonafede.

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: L'impresa di cui al comma 1 versa alle amministrazioni del presente comma una somma a titolo di indennizzo da un minimo di 50.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro determinato dalle medesime e da ripartire in parti uguali per i costi di sostentamento delle attività di monitoraggio.

0. 21. 04. 27. Crippa.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I risultati delle attività dei soggetti di cui al precedente periodo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

0. 21. 04. 11. Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

Al capoverso articolo 21-bis, dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

4-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione del piano per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al comma 3, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.

0. 21. 04. 15. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l'INAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i risultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

0. 21. 04. 26. Petraroli.

Sopprimere il comma 5.

0. 21. 04. 28. De Rosa, Zolezzi.

Al comma 5, dopo le parole: del presente articolo inserire la seguente: non.

0. 21. 04. 34. Da Villa, Crippa, Bonafede.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a

verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

21. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso

degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1° settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia ».

21. 0120. Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto ».

20. 500. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI**

ART. 19.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;

b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « dal comma 9-bis » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 16-decies »;

2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al comma 9-bis, dopo la parola: « difensore » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente »; dopo le parole: « presenti nei fascicoli informatici » sono aggiunte le parole: « o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche »; dopo le parole: « firma digitale del cancelliere » sono aggiunte le seguenti: « di attestazione di conformità all'originale »;

3) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. »;

2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:

« 9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. »;

« 2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e

conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente ».

c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso ART. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;

b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;

c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;

d) il terzo periodo è soppresso;

2) al capoverso ART. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;

b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle di-

sposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis) Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni.

a) all'articolo 58, dopo le parole « comunicazioni telematiche, » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso il Ministero della giustizia, »;

b) all'articolo 71, dopo le parole « di concerto con » sono aggiunte le seguenti: « il Ministro della giustizia e con ».

19. 100. *(Nuova formulazione) Il Relatore.*

Al comma 1, lettera a), n. 1), il capoverso 1-bis) è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. ».

19. 2. *(Nuova formulazione) Bazoli.*

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Alla legge n. 53 del 21 gennaio 1994, all'articolo 3-bis le parole « attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono

sostituite dalle seguenti: « attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-*undecies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

19. 7. (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 20.

All'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole « Le parti » sono inserite le seguenti: « , ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi, »;

b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente, e gli ausiliari del giudice, depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2. »;

c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;

d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;

e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei

verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria. »;

f) all'articolo 13 dell'Allegato 2, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 16-*bis*, comma 9-*bis*, 16-*sexies*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano, in quanto compatibili, alla giustizia amministrativa a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematica. ».

20. 100. (Nuova formulazione) Relatore.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile).

1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-*ter*, 16-*quater*, 16-*decies* e 16-*undecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.

20. 0101. Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. L'articolo 16 comma 1 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, nell'articolo 54 comma 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, le

parole “15 settembre” sono sostituite con le parole “31 agosto”, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 16 del citato decreto legge n. 132 del 2014 ».

20. 500. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 21.

Sostituire l’articolo 21 con il seguente:

ART. 21.

(Disposizioni in materia di fondo per l’efficienza della giustizia).

1. 1. All’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria. Attesa l’urgenza ed in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all’interno dell’amministrazione della giustizia ».

21. 100. Il Relatore.

Dopo l’articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell’amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio

2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell’area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all’esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall’esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell’articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

***21. 0200.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, ad indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservata ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario UNEP dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economia di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e

15 del CCNL compatto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

2. Ai fini del rispetto delle citate previsioni del CCNL compatta Ministeri 1998/2001, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi all'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1 comma 425, legge 23 dicembre, n. 190.

3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area II sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla revisione delle piante organiche di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

***21. 05.** (Nuova formulazione) Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla n. sicurezza dei lavoratori.

2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività d'impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.

3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.

4. Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le

amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. decorrono dalla medesima data.

21. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

« ART. 21-bis.

(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento del capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di euro 250, nel limite di spesa, di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla autenticità della stessa.

3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione a cia-

scuno dei procedimenti, di cui ai citati Capi I e II, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziare e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

21. 0105. Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

ART. 21-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

« 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-bis costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il

completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5,208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***21. 0104.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

ART. 21-*bis*.

(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-*bis* è sostituito dai seguenti:

« 1-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro, dell'economia e delle finanze,

sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per la durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 400 mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.

1-*ter*. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.

1-*quater*. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis* costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma del comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-

legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***21. 03.** (Nuova formulazione) Di Lello.

ART. 23.

Al comma 1, premettere il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

23. 2. Mazziotti Di Celso.

Al comma 6, sopprimere le parole: comma 1, lettera b),.

23. 100. Il Relatore.

Al comma 9, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche dopo la parola: o il professionista delegato.

Al comma 10 apportare le seguenti modifiche dopo le parole: vendite disposte *inserire le parole:* dal giudice o dal professionista delegato.

23. 1. Bazoli.

Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

« ART. 21-bis.

1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 526 e ss della legge 23 dicembre 2014, n.190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il ministero della giustizia e l'Associazione nazionale comuni italiani.

Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al comma precedente.

Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al comma 2 e nei limiti massimi complessivi del quindici per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 21-ter

(Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli Uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 99 è inserito il seguente:

99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la

durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati sino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente. ».

***21. 0120.** (Nuova formulazione) Relatore.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo comma.

***5. 6.** Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo capoverso con il seguente: Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.

5. 2. Il Relatore.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 T.U.B. assoggettati a controllo della Banca d'Italia. Le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla legge 3/2012 e successive

modifiche. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore. ».

11. 03. (Nuova formulazione) Causi.

ART. 18.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016. ».

18. 1. (Nuova formulazione) Beretta.

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« ART. 18-bis.

(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

1. In deroga alla disciplina di cui agli articoli 110 e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio Superiore della Magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale ed umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tal fine il Consiglio procede alla individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il mag-

giore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino ad un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore ad ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, ad un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni 8 settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2015-2016-2017 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0600. Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	69
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	70
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	86

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'ulteriore emendamento 9.900 della Commissione, volto a prevedere l'esclusione del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dall'istituendo ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al riguardo, segnala che la proposta emendativa – ampliativa dell'ambito di esclusione previsto dal principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega in materia di dirigenza pubblica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), del provvedimento in esame – non sembra comunque presentare pro-

fili problematici dal punto di vista finanziario. Alla luce di ciò, propone di esprimere sulla citata proposta emendativa nulla osta.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché una nota, concernente il tema specifico della deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16 del provvedimento in esame, redatta dal Dipartimento delle finanze (*vedi allegato*), evidenziando come tale documentazione rechi puntuali risposte alle richieste di chiarimento complessivamente formulate dal relatore nel corso della precedente seduta.

In particolare, sulla base della documentazione testé richiamata, fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 23, comma 4, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari, è stata

effettuata sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con specifico riferimento alle spese da sostenere per l'aggiornamento dei sistemi *hardware* e software. Rileva, inoltre, che gli oneri per l'istituzione del citato registro graveranno sull'esercizio 2015, in quanto, benché l'articolo 23, comma 4, differisca l'efficacia delle disposizioni relative al medesimo registro, sarà comunque necessario, nel frattempo, predisporre gli adeguamenti informatici necessari.

Ritiene altresì necessario precisare, all'articolo 13, comma 2, che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale delle vendite pubbliche previsto dalla norma.

Riguardo all'onere derivante dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, prevista dall'articolo 14, comma 4, osserva che esso è stato quantificato mediante l'utilizzo di parametri comunicati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sulla base di interventi già realizzati.

Con riferimento alla stima degli effetti finanziari derivanti dal regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16, segnala che il procedimento di quantificazione seguito è quello illustrato dettagliatamente nell'apposita nota del 15 luglio 2015 in precedenza richiamata, predisposta dal Dipartimento delle finanze.

Rileva, altresì, che la proroga degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, contenuta all'articolo 18 del provvedimento in esame, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si

sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti.

Evidenzia, inoltre, la necessità, da un lato, di precisare, all'articolo 19, comma 2, che la spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018 ha carattere annuale, dall'altro, di specificare, all'articolo 21, la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità di personale da acquisire, pari a 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017, alla luce sia della clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), sia dei dati contenuti nella relazione tecnica. Al riguardo fa presente che la relazione tecnica, con riferimento al citato inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di 2.000 unità complessive di personale proveniente da enti di area vasta, quantifica gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse, già previste a legislazione vigente nell'ambito del fondo per l'efficienza della giustizia, per far fronte alla spesa per redditi da lavoro.

Chiarisce che la disposizione di cui all'articolo 21 utilizza il termine « acquisizione » per fare riferimento alla specifica procedura di mobilità ivi prevista, volta al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di personale amministrativo proveniente da enti di area vasta e che ai dipendenti trasferiti ai sensi del medesimo articolo 21 sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione della giustizia.

Assicura, altresì, che l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, previsto dalla clausola di copertura finanziaria recata dall'articolo 22, comma 1, del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di inter-

venti eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In relazione all'articolo 22, comma 2, fa presente che le risorse del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate possono essere impiegate, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, esclusivamente nell'anno di riferimento, per interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché, in mancanza di risorse, per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a *stage* formativi presso gli uffici giudiziari. Precisa, infine, che le modalità di utilizzo delle risorse residue del citato Fondo saranno tali da garantire la coerenza con l'impatto sui saldi già stimato in relazione alla destinazione delle risorse originariamente prevista.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3201 Governo, recante DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 5 e 23, comma 4, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari, è stata effettuata sulla base di interventi precedenti già realizzati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con specifico riferimento alle spese da sostenere per l'aggiornamento dei sistemi *hardware* e *software*;

gli oneri per l'istituzione del citato registro graveranno sull'esercizio 2015, in quanto, benché l'articolo 23, comma 4, differisca l'efficacia delle disposizioni relative al medesimo registro, sarà comunque necessario, nel frattempo, predisporre gli adeguamenti informatici necessari;

all'articolo 13, comma 2, appare necessario precisare che gli interventi informatici di manutenzione e di funzionamento sono quelli concernenti il medesimo portale delle vendite pubbliche previsto dalla norma;

l'onere derivante dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, prevista dall'articolo 14, comma 4, è stato quantificato mediante l'utilizzo di parametri comunicati dalla competente Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sulla base di interventi già realizzati;

il procedimento di quantificazione seguito per la stima degli effetti finanziari derivanti dal regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di enti crediti e finanziari e delle imprese di assicurazione, di cui all'articolo 16, è quello illustrato dettagliatamente nell'apposita nota del 15 luglio 2015, predisposta dal Dipartimento delle finanze;

all'articolo 18, la proroga degli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, in materia di trattamento in servizio dei magistrati ordinari, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, come evidenziato dalla relazione tecnica, essa è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, tenuto conto sia del fatto che si sarebbe dovuto comunque procedere alla sostituzione del predetto personale, sia delle complessive previsioni elaborate in sede di predisposizione del decreto-legge n. 90 del 2014, sia della gradualità prevista dalla proroga stessa e dai limiti ivi stabiliti;

all'articolo 19, comma 2, appare necessario precisare che la spesa autorizzata di 1 milione di euro a decorrere dal 2018 ha carattere annuale;

all'articolo 21, appare necessario specificare la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità di personale da acquisire, pari a 1.000 unità per ciascun anno del biennio 2016-2017, alla luce sia della clausola di copertura finanziaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera *b*), sia dei dati contenuti nella relazione tecnica;

la relazione tecnica, con riferimento al citato inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di 2.000 unità complessive di personale proveniente da enti di area vasta, quantifica gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle risorse, già previste a legislazione vigente nell'ambito del fondo per l'efficienza della giustizia, per far fronte alla spesa per redditi da lavoro;

all'articolo 21, si utilizza il termine « acquisizione » per fare riferimento alla specifica procedura di mobilità ivi prevista, volta al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del contingente di personale amministrativo proveniente da enti di area vasta;

ai dipendenti trasferiti ai sensi dell'articolo 21 sarà applicato esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione della giustizia;

all'articolo 22, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non pregiudica la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'articolo 22, comma 2, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 non utilizzate, possono essere impiegate, in conformità a

quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, esclusivamente nell'anno di riferimento, per interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario nonché, in mancanza di risorse, per l'attribuzione di borse di studio per la partecipazione a *stage* formativi presso gli uffici giudiziari;

le modalità di utilizzo delle risorse residue del citato Fondo saranno tali da garantire la coerenza con l'impatto sui saldi già stimato in relazione alla destinazione delle risorse originariamente prevista,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016;

all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: e di euro 1 milione aggiungere la seguente: annui;

all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: di area vasta, aggiungere le seguenti: di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017;

all'articolo 22, comma 2, sostituire le parole: possono essere annualmente destinate con le seguenti: resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario, ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 7 e comma 9, della legge n. 183 del 2014, in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità. Osserva che il provvedimento in esame si compone di 43 articoli ed è corredato di relazione tecnica, validata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla rela-

zione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, in materia di collocamento mirato, con riferimento alla lettera *e*), che promuove l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di obbligo di inserimento per i datori di lavoro, con particolare riferimento ai soggetti pubblici. Per quanto attiene agli adempimenti aggiuntivi a carico di soggetti pubblici, derivanti dalle linee guida definite ai sensi delle disposizioni in esame, reputa necessaria una conferma circa la sostenibilità degli stessi da parte di soggetti interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 1 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2, in materia di collocamento dei disabili, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

In merito agli articoli da 3 a 13, in materia di diritto al lavoro per i disabili e collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti, con riferimento alle modifiche apportate alle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, osserva che tali previsioni non appaiono incidere sull'onere complessivo previsto a legislazione vigente, essendo lo stesso ricompreso nell'ambito di un limite di spesa. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare attesa la previsione dell'immediata sospensione dell'incentivo in caso di insufficienza delle risorse, nonché della sostenibilità dell'ade-

guamento delle strutture informatiche in capo all'INPS nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, come specificato nella relazione tecnica.

Prende altresì atto dell'invarianza finanziaria delle norme riguardanti l'istituzione, all'interno della Banca dati politiche attive e passive, di un'apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato, nonché della selezione mediante chiamata con avviso pubblico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), alla luce dei chiarimenti esposti nella relazione tecnica.

Riguardo ai possibili adempimenti aggiuntivi in capo all'INPS, ritiene che andrebbe acquisita conferma che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 10, che novella l'articolo 13 della legge n. 68 del 1999, modifica, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore del provvedimento, le modalità di concessione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili, prevedendone l'erogazione mediante conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro all'INPS. L'incentivo è concesso secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili.

Al riguardo, segnala che le dotazioni del Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili (capitolo 3892 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), del quale è previsto l'utilizzo, a decorrere dal 2016, per la concessione di incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili, sono state incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2015. Tali risorse ammontano a 21.910.107 euro per il 2015 e a 21.915.742 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Segnala inoltre che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo

presenta, per l'anno 2015, una disponibilità di competenza pari all'intero stanziamento di bilancio per lo stesso anno.

Dal punto di vista formale si osserva che al comma 2 dell'articolo 10 sarebbe opportuno specificare che i commi 1 e 1-bis ai quali si fa riferimento sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal presente provvedimento.

In merito all'articolo 14, relativo al deposito dei contratti aziendali e territoriali, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 15, relativo al Libro unico del lavoro, rileva che la relazione tecnica individua costi, sia pur di ridotto ammontare, connessi alla predisposizione dell'infrastruttura tecnologica per il libro unico del lavoro (LUL). Non sono peraltro indicate le risorse con cui far fronte ai predetti costi, verosimilmente nel presupposto che ai medesimi si provveda con le ordinarie disponibilità di bilancio. In proposito ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva esistenza di tali disponibilità.

In merito all'articolo 16, relativo alla modalità telematica per le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, osserva di non aver nulla da osservare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 16 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 17, relativo alle banche dati in materia di politiche del lavoro, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale i costi relativi al Fascicolo dell'azienda sono ricompresi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, trattandosi di uno sviluppo del sistema informatico già programmato e finanziato. Reputa peraltro utile acquisire i dati relativi ai costi previsti e al loro sviluppo temporale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 17 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 18, recante l'abrogazione dell'autorizzazione per l'impiego di lavoratori italiani all'estero, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Sull'articolo 19, relativo al collocamento della gente di mare, non ha nulla da osservare alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito all'articolo 20, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con riferimento alla modifica della composizione del Comitato di cui al comma 1, lettere b) e c), non ha osservazioni da formulare considerato che ai relativi componenti non spetta, in base alla normativa vigente, alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. In merito alle altre disposizioni, tenuto conto che sia il testo sia la relazione tecnica dispongono che le attività previste debbano essere svolte ad invarianza di oneri, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che le medesime attività possono essere svolte nell'ambito delle risorse già esistenti.

In merito all'articolo 21, in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non ha nulla da osservare, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica in merito ai servizi telematici già utilizzati dalle strutture interessate e nel presupposto – su cui appare utile una conferma – che i soggetti pubblici interessati (INPS e INAIL) possano far fronte ad eventuali adempimenti aggiuntivi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 22, recante disposizioni sanzionatorie, all'articolo 23, in materia di impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo, all'articolo 24, in

materia di cessione dei riposi e delle ferie, all'articolo 25, in materia di esenzioni dalla reperibilità, non ha nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Riguardo all'articolo 26, in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica, ovvero che gli adempimenti vengono garantiti attraverso l'utilizzo di risorse già esistenti e comunque nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 7 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che all'attuazione dell'articolo 26 si provvede, non solo nell'ambito delle risorse finanziarie, ma anche di quelle umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli da 27 a 43, recanti disposizioni in materia di pari opportunità, reputa necessaria una conferma riguardo alla sostenibilità per gli enti territoriali delle spese connesse alle indennità delle consigliere per la parità. Riguardo agli oneri relativi alle spese di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dall'articolo 35 del provvedimento in esame, non formula osservazioni essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 35 sostituisce, tra l'altro, l'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006, relativo al Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, il quale, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera *d*), della legge n. 144 del 1999, è finanziato annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con risorse assegnate nell'ambito delle disponibilità del Fondo sociale occupazione e formazione, nonché dal Dipartimento delle pari opportunità.

Ciò premesso, evidenzia che il Fondo per le attività finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico

e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità (capitolo 3971 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 risulta privo di stanziamenti per tutti gli anni del triennio 2015-2017, mentre per l'esercizio finanziario 2014 era stato rifinanziato, nella misura di 500.000 euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, dall'articolo 1, comma 218, della legge di stabilità per il 2014. Segnala altresì che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il capitolo 3971 presenta, per l'anno 2015, una variazione della disponibilità di competenza di 63.497 euro sul piano di gestione 91 relativo alla reinscrizione dei residui passivi perenti.

Inoltre, il nuovo testo dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede altresì che per il solo anno 2015, la copertura delle spese per le attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità sia a carico, nel limite di 140.000 euro, delle risorse dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 2015. La norma da ultimo citata prevede, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018, che una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sia destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò posto, in relazione al diverso utilizzo delle risorse dianzi citate reputa necessario che il Governo chiarisca le ragioni del disallineamento temporale tra le spese in esame, per l'anno 2015, e la relativa copertura finanziaria, concernente il triennio 2016-2018, e, in ogni caso, assicuri che tale copertura non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito all'articolo 36, segnala l'opportunità di integrare la clausola di neu-

tralità finanziaria di cui al comma 3 del nuovo testo dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 198 del 2006, specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che dallo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 19 « non devono derivare » nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente* in sostituzione del relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Ricorda che l'articolo 1, comma 12, della legge n. 183 del 2014 dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma prevede inoltre l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in base al quale, nel caso di

decreti attuativi che determinino effetti onerosi non compensati al loro interno, tali decreti devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Ricorda in proposito che la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190 del 2014, ha istituito – all'articolo 1, comma 107 – un Fondo appositamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive. La dotazione del Fondo in base alla legge n. 190 del 2014 è pari a 2.200 milioni di euro per ciascun esercizio del biennio 2015-2016 e pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Segnala che una quota del predetto Fondo concorre alla compensazione di una parte degli oneri determinati dallo schema di decreto in esame.

Fa inoltre presente che il testo è corredato di relazione tecnica, che dà conto della complessiva neutralità finanziaria del provvedimento, dovuta alla compensatività degli effetti finanziari di segno opposto determinati dallo schema di decreto legislativo. Su tali aspetti rinvia alle indicazioni di dettaglio contenute nella stessa relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 3, che disciplinano la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che le norme in esame appaiono volte a definire la cornice generale relativa alla definizione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

Riguardo all'articolo 4, evidenzia che la norma prevede l'istituzione – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già di-

sponibili a legislazione vigente (comma 1). L'Agenzia subentra nelle funzioni della direzione generale per le politiche attive del Ministero del lavoro, di cui si dispone contestualmente la soppressione (comma 5) ed in parte in quelle dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui si prevede la riorganizzazione. È demandata a successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei beni, dei rapporti contrattuali in corso e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'ISFOL all'Agenzia (comma 9).

Il quadro di riassetto organizzativo delle politiche attive del lavoro è inoltre caratterizzato dalla previsione di una gestione commissariale, da parte del presidente di ANPAL, della società Italia Lavoro SpA, da condurre « in un'ottica di convergenza con le finalità e le funzioni dell'ANPAL » (comma 13).

Ciò premesso, evidenzia preliminarmente che la relazione tecnica non pone a confronto dati quantitativi relativi, da un lato, agli oneri (logistici, di personale e di funzionamento) connessi alla costituzione del nuovo organismo e dall'altro, ai risparmi derivanti dalla soppressione di strutture che operano nel medesimo ambito. Tale schema di raffronto risulterebbe necessario al fine di verificare su basi quantitative l'ipotesi di complessiva invarianza finanziaria della riorganizzazione prevista.

Inoltre, alla luce di quanto rappresentato nella relazione tecnica e al fine di verificare il predetto vincolo di neutralità finanziaria previsto dalle norme, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili:

la determinazione dell'organico dell'Agenzia (comma 5) appare definita dalla relazione tecnica in funzione dei dati riferibili agli assetti di diritto così come delineati a normativa vigente, considerando, tra l'altro, esclusivamente le posizioni dirigenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza fornire dati che consentano di verificare la previsione d'invarianza con riferimento agli assetti

organici di fatto esistenti presso tutti gli organismi oggetto di soppressione o di riorganizzazione. La richiesta di chiarimenti appare opportuna anche considerato che, tra i principi e i criteri direttivi contenuti nella legge di delega, all'articolo 1, comma 3, lettera l), si fa espresso riferimento alla « determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima »;

con riguardo ad una nuova struttura di vigilanza dell'Agenzia, per la cui costituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si fa rinvio ad un successivo DPCM di organizzazione, osserva che non sono forniti dati in merito all'assetto organizzativo e funzionale della struttura (comma 11);

in merito alla gestione commissariale della società Italia lavoro SpA, evidenzia che non appare chiara la finalizzazione di tale gestione (riorganizzazione o soppressione). Mentre, infatti, l'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede che la società sia parte della Rete dei servizi per le politiche del lavoro in via provvisoria fino al suo programmato scioglimento, l'articolo 4, comma 17, prevede che l'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, possa stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con alcuni soggetti, tra i quali la stessa società Italia lavoro SpA. Un chiarimento appare opportuno anche con riguardo alla destinazione del personale della società in caso di scioglimento della stessa.

Ritiene infine opportuno un chiarimento in merito alle modalità con cui si provvederà alla gestione dei profili logistici (commi 8 e 9) connessi all'istituzione della nuova Agenzia. La relazione tecnica, infatti, non fornisce dati ed elementi di valutazione in merito alla movimentazione delle dotazioni umane e strumentali interessate dalla riorganizzazione dei servizi

delle politiche attive determinata dalla costituzione dell'ANPAL.

Riguardo all'articolo 5, che riguarda le risorse finanziarie dell'ANPAL, considera necessario acquisire un quadro di dettaglio delle risorse individuate dalla norma quali fonti di finanziamento dell'ANPAL a decorrere dal 2016 ed effettivamente disponibili – in quanto non destinate ad altre finalità previste dalla vigente normativa – per far fronte alle esigenze di spesa dell'Agenzia con riferimento al generale riordino delle funzioni in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive.

In merito agli articoli da 6 a 10, che riguardano gli organi e le attribuzioni dell'ANPAL e dell'ISFOL, evidenzia preliminarmente che, per far fronte agli oneri connessi alla costituzione degli organi di direzione e controllo dell'ANPAL, quantificati in complessivi 290.000 euro annui a decorrere dal 2016, la norma prevede la copertura con i risparmi derivanti dalle cessazioni di personale del Ministero del lavoro e dell'ISFOL – senza reintegrazione con nuove assunzioni ai sensi di quanto consentito dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014 – e dalla diminuzione del contributo dell'ISFOL derivante dalla riduzione del consiglio di amministrazione dello stesso istituto. I risparmi sono quantificati in complessivi euro 330.387,66 per il 2016 e in euro 577.475,64 per il 2017. Sul punto evidenzia che gli elementi forniti dalla relazione tecnica indicano il quadro delle cessazioni di personale ed il corrispondente dato finanziario per il solo Ministero del lavoro e delle politiche sociali – cessazione di 2 unità delle aree funzionali, con un risparmio di euro 48.587,38 per il 2016 – e con riferimento al solo periodo 2015/2016, mentre per il periodo 2016/2017 la relazione tecnica fornisce un dato finanziario identico a quello relativo al periodo precedente. Con riguardo alle cessazioni relative all'ISFOL, la relazione tecnica fornisce i dati finanziari dei risparmi derivanti dalle mancate assunzioni ma non riporta il dato relativo alle connesse cessazioni di personale. Su tali aspetti ritiene opportuno un chiarimento del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare l'articolo 6, comma 4, terzo periodo, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che i membri del Consiglio di vigilanza, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche attive e delle istituzioni del mercato del lavoro, fermo restando il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza non percepiscono « alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato ».

Per quanto riguarda gli articoli 11 e 28, comma 1, lettera *a*), che prevedono l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri con riferimento alla norma in esame, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale potrà essere effettivamente svolta, nei termini definiti dall'articolo, nell'ambito delle risorse esistenti e, quindi, in condizioni di neutralità finanziaria. Ciò, in particolare, tenuto conto che l'articolo 28 qualifica gli adempimenti previsti dall'articolo 11 come livelli essenziali delle prestazioni.

In merito all'articolo 12, che reca norme sull'accreditamento dei servizi per l'impiego privati, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la neutralità finanziaria dell'istituzione, da parte dell'ANPAL, dell'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e dell'interconnessione del medesimo albo con il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

Riguardo all'articolo 14, che disciplina il coordinamento dei sistemi informativi e il fascicolo elettronico del lavoratore, prende atto che, come espressamente disposto dalla norma, ai componenti del Comitato, previsto al fine di garantire

l'interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro, non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti. Ritiene opportuna comunque la conferma che al funzionamento e alle attività del Comitato, nonché al rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore e all'interconnessione sistematica delle banche dati, si possa fare fronte senza ulteriori oneri. In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno riformulare il comma 5 in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti del Comitato – istituito al fine di garantire la interconnessione sistematica delle banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse – non spetti « alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato ».

Per quanto riguarda gli articoli 15 e 16, che recano norme sull'albo nazionale degli enti accreditati di formazione e monitoraggio, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la condizione di neutralità finanziaria delle norme, con particolare riferimento ai compiti affidati all'ANPAL per la gestione dell'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province autonome (articolo 15) e per l'organizzazione di banche dati informatizzate pubbliche anonime, utilizzabili a scopo di ricerca scientifica (articolo 16, comma 4).

In merito ai profili di copertura finanziaria considera opportuno riformulare l'articolo 15, comma 7, recante la clausola di invarianza finanziaria, in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che « dall'attuazione delle disposizioni del presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Anche con riferimento all'articolo 16, comma 5, ritiene opportuno riformulare il dettato della clausola di invarianza in maniera maggiormente rispondente alla prassi vigente, nel senso di prevedere che « all'at-

tuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

In merito agli articoli 18 e 28, comma 1, lettera *b*), che recano norme sui servizi e sulle misure di politica attiva del lavoro, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri, ritiene opportuno acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione atti a confermare che l'organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive a livello territoriale, potrà essere effettivamente svolto, nei termini definiti dall'articolo, in condizione di neutralità finanziaria. Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che le attività in questione costituiscono livelli essenziali delle prestazioni.

Per quanto riguarda gli articoli 19, 20 e 28, comma 1, lettera *c*), che disciplinano lo stato di disoccupazione e il patto di servizio personalizzato, rileva che le norme in esame introducono una nuova definizione di stato di disoccupazione, che – alla luce di quanto previsto dalla disciplina in materia di Patto di servizio – appaiono volte a consentire il collegamento tra l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito e la disponibilità dei soggetti interessati alla verifica periodica dello stato di disoccupazione, nonché allo svolgimento di specifiche attività e all'accettazione di offerte di lavoro congrue. In proposito, per quanto riguarda gli effetti finanziari connessi a tali disposizioni, rinvia a quanto osservato relativamente ai successivi articoli 21 e 22. Per quanto attiene agli adempimenti relativi a soggetti pubblici (centri per l'impiego, ANPAL, altre amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 19, comma 8), che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28, ritiene necessario acquisire conferma che i medesimi possano effettivamente essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo agli articoli 21 e 22, che prevedono meccanismi di condizionalità relativi ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito, rileva che le norme in esame introducono una serie di obblighi a carico dei beneficiari delle prestazioni, la cui mancata osservanza comporta l'applicazione di sanzioni, che vanno da una decurtazione delle prestazioni alla revoca delle stesse. Peraltro, viene previsto che le somme non erogate a tale titolo siano destinate per metà al Fondo per le politiche attive e per metà alle strutture regionali che hanno emesso i provvedimenti di riduzione o di revoca. Le suddette previsioni, quindi, non appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica. Per quanto attiene agli adempimenti a carico di soggetti pubblici (ANPAL, centri per l'impiego, INPS e altre amministrazioni interessate), ritiene necessario acquisire conferma che ai medesimi si possa effettivamente far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito agli articoli 23, 24 e 28, comma 1, lettera *d*), che prevedono un assegno di ricollocazione, rileva che le norme in esame istituiscono – nei limiti delle disponibilità assegnate per le finalità in esame alla regione o provincia autonoma di residenza – un assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo di occupabilità, destinato ai disoccupati da oltre sei mesi e spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati. Al finanziamento dell'assegno concorrono il Fondo per le politiche attive del lavoro e le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, previa definizione – da parte del Ministero del lavoro e delle regioni – di un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi europei. I relativi oneri dovrebbero quindi configurarsi come limiti di spesa, al momento non determinati nel *quantum*, dovendosi attendere il

riscontro delle risorse effettivamente disponibili. In proposito, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'effettiva riconducibilità delle prestazioni in esame entro limiti massimi complessivi di spesa, anche in considerazione della ridotta prevedibilità degli eventi che comportano l'insorgere, o il prolungarsi oltre i sei mesi, dello stato di disoccupazione, con conseguente difficoltà di prevedere una ripartizione *ex ante*, in base al numero dei potenziali beneficiari, delle risorse disponibili per l'erogazione dell'assegno. Per quanto riguarda la fonte di finanziamento costituita dalla riduzione dell'incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori in regime di ASpI, dal 50 al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, rileva che tale misura non comporta effetti per la finanza pubblica, atteso che l'INPS riversa i maggiori risparmi all'ANPAL per il finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro. Per quanto attiene agli adempimenti a carico di soggetti pubblici (ANPAL, centri per l'impiego, INPS e altre amministrazioni interessate), ritiene necessario acquisire conferma che al loro svolgimento si possa far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione che le disposizioni in esame costituiscono livelli essenziali di prestazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 24, comma 1, prevede l'utilizzo del Fondo per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 2233 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) per concorrere al finanziamento dell'assegno di ricollocazione. Fa presente che il predetto Fondo, come rifinanziato dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, reca per il 2015 una disponibilità di competenza pari a 50.619.746 euro e per il 2016 uno stanziamento di bilancio pari a 20 milioni di euro. Tuttavia, la disposizione in esame

non indica quanta parte del citato Fondo per le politiche attive del lavoro e quanta parte delle risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali debba essere destinata al finanziamento dell'assegno di ricollocazione. In proposito, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di escludere una sovrapposizione rispetto ad interventi già programmati a valere sulle richiamate fonti di finanziamento.

Riguardo all'articolo 25, che disciplina l'offerta di lavoro congrua, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, avendo la norma portata essenzialmente definitoria.

Per quanto riguarda gli articoli 26 e 28, comma 1, lettera e), che recano norme sull'utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, rileva che le norme sono volte a disciplinare l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno del reddito, i quali possono essere chiamati a svolgere attività di servizio nei confronti delle collettività. Ritiene opportuno chiarire se a fronte di tali prestazioni debba essere corrisposta una retribuzione e su quali soggetti gravino i relativi oneri, inclusi quelli connessi ai profili assicurativi. Tali chiarimenti appaiono necessari anche tenuto conto che l'articolo 28 qualifica gli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 come livelli essenziali delle prestazioni. Per quanto attiene alle attività svolte da lavoratori disoccupati con più di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato (comma 5), è prevista invece la corresponsione di un assegno pari all'assegno sociale, eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore. In tal caso, non appare chiaro se per i suddetti lavoratori sia comunque prescritto il requisito di ricevere trattamenti di integrazione al reddito. Ciò premesso, prende atto che gli oneri – ivi compresi quelli assicurativi – sono a carico delle amministrazioni regionali o provinciali stipulanti e che le disposizioni configurano facoltà per le predette amministrazioni. Con riferimento al riconoscimento d'ufficio per i periodi di

impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno limitato ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, considera necessaria una conferma che dalle disposizioni in esame non discendano oneri relativi a contribuzione figurativa, corrisposti da amministrazioni pubbliche, come attualmente previsto dall'articolo 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991.

In merito all'articolo 27, sul collocamento della gente di mare, al fine di verificare la portata finanziaria della norma, ritiene che andrebbero precisate le singole disposizioni del provvedimento da applicare ai lavoratori in questione e andrebbe chiarito il ruolo delle Capitanerie di porto al fine di escludere aggravii amministrativi e funzionali per i medesimi soggetti.

Per quanto riguarda gli articoli 29 e 32, comma 5, che riordinano gli incentivi all'occupazione, rileva che con le norme in esame vengono abrogate disposizioni vigenti e le risorse rese così disponibili vengono destinate ad una nuova finalità di carattere generale consistente nel finanziamento di politiche attive del lavoro. Le somme autorizzate dalle disposizioni vigenti sono attualmente finalizzate al finanziamento di incentivi per le assunzioni di giovani ed al finanziamento di progetti di formazione. Osserva quindi che, in linea di principio, la neutralità finanziaria delle norme in esame appare subordinata ai seguenti presupposti:

le precedenti e le nuove finalizzazioni devono risultare allineate sia sotto il profilo quantitativo (entità degli oneri) sia sotto il profilo della corrispondenza temporale (annualità degli oneri);

le nuove finalizzazioni non devono incidere su spese già previste a valere sulle medesime risorse (in caso contrario, infatti, si potrebbe determinare la necessità di rifinanziare la medesima autorizzazione).

Riguardo al primo profilo (coerenza quantitativa e temporale fra le precedenti

e le nuove finalizzazioni di spesa), osserva preliminarmente che gli effetti finanziari di una delle due norme oggetto di abrogazione (l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013) si esauriscono nel 2016, mentre quelli derivanti dall'altra norma (articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000) appaiono di carattere permanente. In proposito ritiene quindi che andrebbe chiarito se anche la nuova destinazione di dette risorse dovrà avere le medesime caratteristiche di durata. Osserva inoltre che:

con riferimento alle risorse rese disponibili dall'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (incentivi alle assunzioni), gli oneri derivanti dall'applicazione di tali incentivi alle regioni del Mezzogiorno sono stati a suo tempo contabilizzati soltanto ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Pertanto, al fine di escludere possibili effetti negativi per il saldo del bilancio dello Stato, la spesa relativa alla nuova finalizzazione in esame (« finanziamento di politiche attive del lavoro ») dovrebbe risultare utilizzabile solo se compatibile con i predetti effetti sui saldi. In proposito considera necessario acquisire una valutazione del Governo;

con riferimento alle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000, osserva che sia la finalizzazione vigente (finanziamenti per progetti di formazione dei lavoratori) sia quella prevista dal testo in esame (finanziamento di politiche attive del lavoro) presuppongono, come precisato da entrambe le norme, l'utilizzo di disponibilità presenti nel Fondo sociale per occupazione e formazione. Ciò appare implicare la coerenza degli effetti sui saldi fra la precedente finalizzazione e la nuova prevista dal testo in esame. In proposito ritiene comunque opportuno acquisire una conferma del Governo, tenuto anche conto che l'articolo 32, comma 6, lettera c), dello schema di decreto in esame utilizza per finalità di copertura una quota delle risorse destinate al piano gestionale di cui all'articolo 29, comma 2;

il testo e la relazione tecnica quantificano la quota delle risorse che si renderanno disponibili con l'abrogazione dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000 (progetti di formazione), ma non quantificano le disponibilità conseguenti all'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 (incentivi alle assunzioni). Poiché le assunzioni incentivabili in base all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013 devono essere effettuate entro il 30 giugno 2015 (termine già scaduto), mentre gli incentivi possono essere corrisposti per un periodo massimo di dodici mesi (cioè fino al 30 giugno 2016), ritiene opportuno acquisire dal Governo i dati relativi all'effettivo utilizzo al 30 giugno 2015 degli incentivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013.

Riguardo al secondo profilo (accertamento di fabbisogni di spesa ancora in essere), osserva che il testo fa esplicitamente salvi gli effetti in corso di una delle due norme oggetto di abrogazione, ossia l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, in materia di incentivi alle nuove assunzioni. Per tale norma si prevede infatti la « completa fruizione degli incentivi spettanti ». Non si dispone altrettanto per l'altra norma oggetto di abrogazione (articolo 6, comma 4, della legge n. 53 del 2000, in materia di finanziamento dei progetti di formazione), rispetto alla quale andrebbe quindi escluso che le nuove finalizzazioni previste dal testo possano pregiudicare l'esecuzione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Tenuto conto – infine – che le norme in esame abrogano integralmente l'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, andrebbe escluso che possano determinarsi effetti finanziari, non considerati dal testo e dalla relazione tecnica, in relazione all'abrogazione dei commi 15 e 18 di detto articolo. In base a tali norme, infatti, le regioni e le province autonome possono prevedere l'ulteriore finanziamento dell'incentivo per le nuove assunzioni. Ritiene necessaria quindi la conferma che – nel caso in cui l'abrogazione andasse ad in-

cidere su procedure di finanziamento in corso – le relative risorse resterebbero nella disponibilità delle regioni e delle province autonome titolari dell’iniziativa.

Per quanto riguarda l’articolo 30, comma 1, che reca disposizioni sul repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, rinvia a quanto in precedenza osservato in ordine agli oneri di funzionamento dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (articoli da 4 a 9 dello schema di decreto in esame).

In merito agli articoli 30, commi da 2 a 4, e 31, che prevedono principi generali di fruizione degli incentivi, osserva che, per effetto dell’articolo 30, comma 4, la fruizione degli incentivi economici all’occupazione dovrà avvenire di regola mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali. È presumibile che, in attuazione di tale previsione, lo Stato trasferisca agli enti previdenziali il corrispettivo degli incentivi oggetto di finanziamento. Premessa la necessità di una conferma in ordine a tale ricostruzione, ritiene comunque necessario acquisire elementi volti ad escludere che, in sede applicativa, possano determinarsi effetti di cassa non previsti, per il bilancio dello Stato o per gli enti previdenziali interessati, nell’ambito della predetta regolazione dei rapporti finanziari.

In merito all’articolo 32, che prevede incentivi per il contratto di apprendistato, con riferimento al comma 1, ritiene opportuno acquisire talune precisazioni in ordine ai profili applicativi della norma. In particolare, andrebbe chiarito se gli incentivi continuino ad applicarsi anche dopo il termine del 31 dicembre 2016, indicato dal testo, e se gli incentivi riguardino anche i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame, qualora la decorrenza del rapporto abbia luogo da tale data o successivamente.

Con riferimento al comma 3, al fine di escludere effetti negativi di cassa considera opportuno chiarire il profilo temporale delle erogazioni previste per l’utilizzo delle risorse aggiuntive destinate alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendi-

stato. Infatti, da una parte la norma attribuisce le risorse incrementalmente agli anni finanziari 2015 e 2016, dall’altra destina le relative somme al finanziamento dei percorsi formativi da svolgersi negli anni 2015/2016 e 2016/2017. Non è chiaro, quindi, se possano determinarsi oneri non coperti nell’anno finanziario 2017.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento ai commi 6 e 7, fa preliminarmente presente che la norma in commento distingue gli oneri oggetto di copertura finanziaria in due differenti tipologie di spesa:

gli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1997, da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – configurati quale limite massimo di spesa;

gli oneri – di cui ai commi 1 e 2, derivanti dal riconoscimento, a titolo sperimentale, di incentivi in favore dei datori per assunzioni mediante contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore – qualificati in termini di mera previsione e valutati in 0,5 milioni di euro per il 2015, 6,2 milioni di euro per il 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per il 2019 e 0,1 milioni di euro per il 2020.

Ciò premesso, la disposizione in esame provvede alla copertura complessiva dei sopra citati oneri attraverso le seguenti modalità:

mediante riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2015;

mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2016;

mediante riduzione delle risorse destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del presente schema di decreto, per un importo pari a 7,5 milioni di euro per il 2015, 13,2 milioni di euro per il 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per il 2019 e 0,1 milioni di euro per il 2020.

Con riferimento alla prima delle modalità di copertura elencate, prende atto dell'asseverazione contenuta nella relazione tecnica circa la sussistenza sul citato Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive delle occorrenti risorse finanziarie, sia in termini di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto. Sul punto, ritiene comunque opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo circa l'effettiva capienza del Fondo medesimo, ciò alla luce non solo del suo ripetuto utilizzo, in particolare a copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti attuativi della legge n. 183 del 2014 di riforma del mercato del lavoro, ma anche della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi della quale è stato disposto in via preventiva l'accantonamento di un importo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dal suddetto decreto legislativo a valere sulle disponibilità del Fondo in questione. Va peraltro ricordato che l'articolo 42, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per il

riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali attualmente all'esame delle Camere (atto del Governo n. 179) dispone l'incremento del citato Fondo per 25,6 milioni di euro nell'anno 2015, 191,1 milioni di euro nell'anno 2016, 592,5 milioni di euro nell'anno 2017, 713,2 milioni di euro nell'anno 2018, 845,3 milioni di euro nell'anno 2019, 868,2 milioni di euro nell'anno 2020, 856,5 milioni di euro nell'anno 2021, 852,8 milioni di euro nell'anno 2022, 846,7 milioni di euro nell'anno 2023 e 840,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura elencata, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'impiego del Fondo sociale per occupazione e formazione sia suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Con riferimento, infine, alla terza modalità di copertura, fa presente che gli stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3, dello schema di decreto, destinati ad affluire su un apposito piano gestionale da istituire presso il Fondo sociale per occupazione e formazione, finalizzato al finanziamento di politiche attive del lavoro, comprendono tanto le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 76 del 2013, relative all'incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori ricadenti in determinate fattispecie [lettera *a*)], quanto quelle conseguenti all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 6 della legge n. 53 del 2000, concernente il finanziamento da parte delle regioni di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori [lettera *b*)]. A tale riguardo, segnala tuttavia che, mentre l'importo delle risorse di cui alla lettera *b*) dell'articolo 29, comma 3, è puntualmente ricavabile alla luce di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 32, il testo dello schema di decreto e la relazione tecnica non recano una quantificazione delle risorse di cui

alla lettera *a*) del medesimo articolo 29, comma 3. Ciò considerato, sul punto ritiene opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo.

Sul piano formale, considera altresì opportuno modificare il comma 6 dell'articolo 32 nel senso di riformulare le lettere *a*) e *b*) del comma medesimo, recanti la quantificazione degli oneri, quale parte integrante dell'alinea del suddetto comma 6, al fine di evitare sovrapposizioni con le successive lettere *a*) e *b*) del medesimo comma 6, recanti le modalità di copertura finanziaria dei predetti oneri. Sotto il profilo della coerenza formale del testo segnala, altresì, una discrasia nella attuale formulazione del comma 6 dell'articolo 32, dal momento che esso indica quali disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria i soli commi 1 e 3 del citato articolo 32, laddove tanto la quantificazione degli oneri valutati operata dalla lettera *b*) del medesimo comma 6 quanto il monitoraggio degli effetti finanziari ai fini della eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, di cui al successivo comma 7, primo periodo, richiamano espressamente anche il comma 2 del medesimo articolo 32.

Con riferimento all'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 7 – che affida, qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, al Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la rideterminazione con proprio decreto dei benefici contributivi di cui al comma 1 – rileva l'opportunità, dal momento che la legge delega non indica una precisa misura di decontribuzione, di riformulare la disposizione di cui al citato comma 1 come limite massimo di decontribuzione, in modo da consentire al decreto del Ministro, in caso di sfornamento rispetto alle previsioni di spesa, di poterne disporre la riduzione. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In merito all'articolo 33, che prevede abrogazioni di norme, osserva che andreb-

bero meglio precisate le implicazioni finanziarie delle abrogazioni in esame, tenuto conto che alcune di esse riguardano la destinazione di risorse stanziata a legislazione vigente per determinate finalità previste dalle norme.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento interviene sulla disciplina degli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro (cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, contratti di solidarietà e fondi di solidarietà bilaterali).

Ricorda che lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Rammenta che l'articolo 1, comma 12, della legge n. 183 del 2014 dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma prevede inoltre l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, in

base al quale, nel caso di decreti attuativi che determinino effetti onerosi non compensati al loro interno, tali decreti devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti che stanziavano le relative risorse finanziarie.

Ricorda in proposito che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha istituito – all'articolo 1, comma 107 – un Fondo appositamente destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive la cui dotazione, in base alla legge n. 190 del 2014 è pari a 2.200 milioni di euro ciascun esercizio del biennio 2015-2016 e pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Segnala che una quota del predetto Fondo concorre alla compensazione di una parte degli oneri determinati dalla schema di decreto in esame e che, inoltre, alcune norme del provvedimento in esame rinfanziano il medesimo Fondo.

Rileva poi che il provvedimento si compone di 44 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

Con riguardo agli articoli da 1 a 25, recanti norme in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), evidenzia che la quantificazione degli effetti finanziari a regime, connessi alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali recata dalle norme in esame, appare corretta sulla base dei dati e dei parametri indicati dalla relazione tecnica. Per quanto attiene all'impatto nei primi anni di applicazione, osserva che la relazione tecnica segnala che le stime tengono conto dell'applicazione in via amministrativa e della disciplina transitoria di cui agli articoli 41 e 43. Non sono peraltro esplicitate le ipotesi ed i parametri sottostanti la stima dell'impatto delle norme nella fase transitoria. In merito giudica utile un chiarimento.

Circa gli articoli da 26 a 40, l'articolo 43, comma 5, e l'articolo 44, comma 1, lettera o) e comma 2, lettera d), concernenti i Fondi di solidarietà, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano modifiche alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà. Per quanto attiene ai Fondi di solidarietà bilaterali, che sono chiamati per regolamento a garantire l'equilibrio di bilancio e che non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità, essi sono finanziati secondo una contribuzione ordinaria ripartita tra datori di lavoro e lavoratori e, in caso di erogazione dell'assegno ordinario o di solidarietà, si prevede un contributo addizionale a carico del datore di lavoro. Pertanto, dal momento che i medesimi Fondi provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Le disposizioni citate, inoltre, prevedono che il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS, assuma la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Inoltre a decorrere dal 2016, l'accesso al Fondo è esteso ai lavoratori alle dipendenze di imprese con più di cinque dipendenti si prevede la modifica e l'introduzione di nuove aliquote contributive nonché di nuove prestazioni, autorizzate dalla struttura territoriale INPS competente. Alle prestazioni erogate dal Fondo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite. Ciò premesso, prende atto della simulazione operata nella relazione tecnica per la verifica della sostenibilità del meccanismo di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni, anche con riferimento agli esercizi dal 2016 al 2021 durante i quali sono previste deroghe al limite stabilito dall'articolo 29, comma 4, in base al quale le prestazioni a carico del Fondo sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi volontari dovuti dalle singole aziende. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico dell'INPS, ritiene utile acquisire conferma che gli stessi possano

essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 41, riguardante i trattamenti straordinari di integrazione salariale a seguito di accordi già stipulati, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione riguardo alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale, di cui al comma 3, atteso che i relativi oneri sono configurati come limiti di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 5 dispone un rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione – ai fini di cui all'articolo 41, comma 3 – di 90 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018. Al riguardo, fa presente che, come precisato dalla relazione tecnica, il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione comporta maggiori oneri per 90 milioni di euro per l'anno 2017 e per 100 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di saldo netto da finanziare, per 54 milioni di euro per l'anno 2017 e per 60 milioni di euro per l'anno 2018 in termini di indebitamento netto. A tali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente schema di decreto, che destina al Fondo in parola i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I concernente i trattamenti di integrazione salariale.

Con riferimento all'utilizzo del citato Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, prende atto dell'asseverazione contenuta nella relazione tecnica circa la sussistenza sul Fondo medesimo delle occorrenti risorse finanziarie, sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto. Sul punto, considera comunque opportuno acquisire una rassicurazione da parte del

Governo circa l'effettiva capienza del Fondo medesimo, ciò alla luce non solo del suo ripetuto utilizzo, in particolare a copertura finanziaria degli oneri derivanti dai decreti attuativi della legge n. 183 del 2014 di riforma del mercato del lavoro, ma anche della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, ai sensi della quale è stato disposto in via preventiva l'accantonamento di un importo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dal suddetto decreto legislativo a valere sulle disponibilità del Fondo in questione.

In ordine all'articolo 42, comma 2, concernente la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame rendono permanenti i benefici di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che erano limitati, in base a quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 25 del medesimo decreto, al solo 2015.

Ricorda che la relazione tecnica riferita al decreto legislativo n. 80 del 2015 aveva precisato, per talune delle citate norme, che le stime degli oneri scontavano una ridotta applicazione dei benefici nel 2015. Per altre disposizioni, invece, la relazione tecnica non esplicitava tale ponderazione degli effetti sulla base del periodo effettivo di applicazione dei medesimi benefici nel 2015.

Ciò premesso, con riferimento alle norme in materia di congedi parentali appare verificata – alla luce delle predette stime – la differenza tra gli effetti relativi al 2015 previsti nella precedente relazione tecnica e quegli ascritti al 2016 sulla base della relazione tecnica in esame.

Per gli altri benefici, alla luce delle stime fornite dalla relazione tecnica in esame, dovrebbe intendersi che l'onere considerato per il 2015 dalla relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo n. 80 del 2015 già consideri l'applicazione dei benefici per un intero esercizio finanziario. In proposito appare utile una conferma.

Con riferimento all'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, che disciplina il congedo per le donne vittime di

violenza di genere, la relativa relazione tecnica aveva previsto un onere di euro 5.054.000, considerando non soltanto la ridotta operatività nell'esercizio 2015 (un semestre), ma anche – come esplicitato da una Nota tecnica – ulteriori vincoli che inducevano a limitare l'applicazione effettiva del beneficio nel 2015. Ritiene che andrebbe verificato se tali vincoli sussistano anche negli esercizi successivi e se quindi possa considerarsi prudentiale il mero raddoppio, indicato dalla relazione tecnica in esame, dell'onere già previsto per il 2015.

Evidenzia, infine, che la relazione tecnica presuppone un incremento degli oneri a decorrere dal 2016 secondo un tasso costante di crescita rispetto al precedente esercizio pari a circa il 2 per cento (presumibilmente riferibile all'inflazione), con la sola eccezione degli effetti riguardanti i benefici di cui agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo n. 80 del 2015, per i quali la percentuale di crescita è caratterizzata da un andamento discontinuo. In proposito giudica necessario acquisire i parametri sottostanti gli incrementi annuali previsti, riferiti alle diverse voci di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la norma prevede l'estensione del riconoscimento anche agli anni successivi al 2015 dei benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 2014.

Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dall'estensione per gli anni successivi al 2015 del riconoscimento dei benefici in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo n. 80 del 2015, valutati in misura crescente in 123 milioni di euro per l'anno 2016 fino a 144 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive

(capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.

La disposizione in esame conferma altresì l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo in presenza di oneri valutati.

Con riguardo all'articolo 42, commi 3 e 4, relativi alla durata delle prestazioni della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), con riferimento al comma 3, evidenzia che l'onere stimato per il 2018 sembrerebbe inferiore a quello teoricamente rapportabile ad un semestre, presumibilmente in ragione delle ipotesi adottate in merito ai beneficiari e all'inizio del periodo di disoccupazione. In proposito ritiene utile un chiarimento.

Riguardo al comma 4, in merito al numero dei soggetti che beneficeranno della disposizione, prende atto delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica poste alla base della stima dell'onere indicato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 è volto a sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 che, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2017, ha introdotto il limite massimo di 78 settimane per l'utilizzo di NASpI. A seguito di tale soppressione anche per gli eventi di disoccupazione decorrenti dal 1° gennaio 2017 la durata massima del sussidio di disoccupazione corrisponde al numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dall'eliminazione del limite massimo di 78 settimane per l'utilizzo di NASpI, a decorrere dall'anno 2018, valutati in misura crescente in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018 fino ad arrivare a 594,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il

lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.

Trattandosi di oneri valutati, la disposizione reca una apposita clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, in conformità all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi del comma in esame.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista, osserva che la legge delega, nel fissare i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il Governo, non ne ha indicato alcuno in merito ai contenuti della clausola di salvaguardia, vale a dire se quest'ultima, nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, affidi al Ministro l'adozione di misure correttive « di carattere espansivo » (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con maggiori entrate) o « di carattere restrittivo » (ad esempio la compensazione dei maggiori oneri con riduzione delle prestazioni da erogare). In mancanza di tale indicazione, come già osservato in relazione all'esame dello schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (Atto n. 157) e dello schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni (Atto

n. 158), ritiene preferibile ricondurre alla sede legislativa il procedimento per la concreta definizione di tali misure.

Ricorda che, in sede di approvazione definitiva del decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (decreto legislativo n. 80 del 2015), il Governo non ha recepito la condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera volta alla riformulazione della clausola di salvaguardia nei termini sopra indicati, confermando quindi, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, la possibilità di rideterminare i benefici previsti.

Tutto ciò considerato, fermo restando quanto ricordato in precedenti occasioni in merito alla problematica in esame, anche al fine di evitare una situazione di incertezza a carico dei soggetti destinatari del beneficio, giudica necessario procedere al più presto ad una complessiva revisione della disciplina relativa alle clausole di salvaguardia, di cui all'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, anche a seguito di quanto emergerà dall'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, in corso di svolgimento presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Con riferimento al comma 4, rileva che la norma è volta a migliorare la prestazione NASpI per i lavoratori stagionali del settore del turismo limitatamente agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dal 1° maggio al 31 dicembre 2015, consentendo ai disoccupati, il cui trattamento NASpI calcolato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015 sia inferiore a sei mesi, di far valere ai fini del calcolo del numero di settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni anche i periodi di lavoro che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della prestazione NASpI che ne deriva non può in ogni caso superare i sei mesi.

Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti da tale norma, valutati in 30,6 milioni di euro per l'anno 2015 e in 60,3 milioni di euro per l'anno 2016,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.

Trattandosi di oneri valutati, la disposizione reca una apposita clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, in conformità all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, provvedono al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi dei primi due periodi del comma in esame.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista, rinvia alle osservazioni effettuate con riferimento alla analoga clausola di salvaguardia di cui all'articolo 42, comma 3.

Circa l'articolo 42, comma 5, riguardante l'assegno di disoccupazione, rileva che le norme in esame prevedono che la concreta erogazione del predetto assegno avvenga nell'ambito di specifici limiti. Pur rilevando che il rifinanziamento del Fondo si configura come limite di spesa, evidenzia che non sono forniti i dati sottostanti la determinazione di tale importo. In proposito non ha comunque osservazioni da formulare, nel presupposto che resti confermato il meccanismo di salvaguardia in base al quale l'INPS riconosce il beneficio applicando l'ordine cronologico di presen-

tazione delle domande e non prendendo in considerazione ulteriori domande una volta esaurite le risorse a disposizione (come previsto all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015). Su tale aspetto considera utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 anche con riferimento ai lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015 sia incrementata di 180 milioni di euro per il 2016, 270 milioni di euro per il 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti da tale norma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come anche rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.

Sul piano formale osserva che:

al primo periodo del comma 5 in esame, sarebbe opportuno sostituire le parole: « di 180 milioni di euro nel 2016, di 270 milioni di euro nel 2017, di 170 milioni di euro nel 2018 e di 200 milioni di euro annui dal 2019 » con le seguenti: « di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 »;

al quarto periodo del comma in esame, sarebbe opportuno sostituire le parole: « pari a 180 milioni di euro nel 2016, 270 milioni di euro nel 2017, 170 milioni di euro nel 2018 e a 200 milioni di

euro annui dal 2019» con le seguenti: «pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Circa l'articolo 42, comma 6, riguardante il Fondo per le politiche attive del lavoro, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede il rifinanziamento – in via aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015 – del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, per 32 milioni di euro per l'anno 2016, 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, 72 milioni di euro per l'anno 2020, 52 milioni di euro per l'anno 2021, 40 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti da tale norma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto.

Con riferimento all'articolo 43, comma 7, relativo al rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la norma prevede l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure di sostegno al

reddito, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei servizi di *call center*, da definirsi con decreto interministeriale.

Al riguardo, fa presente che, ai maggiori oneri derivanti dalla norma, pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 2232 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) che, al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, ha previsto la concessione di un incentivo economico in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste determinate misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

La relazione tecnica precisa che sia l'onere derivante dalla norma sia la relativa copertura sono parametrati alle risorse residue presenti nella citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge n. 147 del 2013, provvedendosi conseguentemente alla soppressione della disposizione recante tale autorizzazione di spesa. In proposito rileva che, sulla base di un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, effettivamente la citata autorizzazione di spesa presenta per l'anno 2015 una disponibilità residua di euro 5.286.187.

Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Gianni MELILLA (SEL) rileva che con i tre schemi di decreto legislativo esaminati nella seduta odierna si realizza un disegno recessivo per il Paese e per i lavoratori italiani. Si registra infatti, a suo parere, una riduzione dei diritti dei lavoratori, in particolare nella materia degli ammortizzatori sociali, per cui le nuove norme che si vogliono introdurre non appaiono in grado di affrontare la crisi occupazionale in atto. Ricordando in pro-

posito le incisive misure di politica attiva del lavoro proposte dal suo gruppo in occasione dell'esame parlamentare del cosiddetto *Jobs act*, preannuncia la presentazione di proposte di parere alternativo sui suddetti schemi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. *2830*/2015/Ufficio V

(Rif. e-mail del 13/07/2015 h 19.44)

Allegati: 1

Roma, *16 LUG. 2015*

All'Ufficio Legislativo - Economia
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. 3201 - Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria – Dossier del Servizio Bilancio.

Con riferimento alla mail sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso il Dossier del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati in merito al provvedimento indicato in oggetto, si inviano, in allegato, le valutazioni di competenza della scrivente Direzione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

gpc

Allegato

A.C. 3201

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Risposte al Dossier del Servizio Bilancio**Articolo 16****Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti crediti e finanziari e imprese di assicurazione**Punto 1

(Deducibilità svalutazioni e perdite su crediti nell'esercizio di sostenimento)

Il Servizio Bilancio, al fine di valutare i diversi passaggi del procedimento di quantificazione, chiede chiarimenti in merito ai dati utilizzati in sede di relazione tecnica che fornisce i risultati di alcune simulazioni effettuate sulla base delle situazioni dei singoli contribuenti interessati.

La relazione tecnica considera la differenza degli effetti finanziari recati, rispettivamente, dalla disciplina vigente e della nuova disciplina proposta, riguardo alla deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti realizzate a decorrere dal 2015. Rispetto ai dati indicati nella tabella riportata nella RT, riguardante i risultati in termini di competenza dei valori deducibili, si chiarisce quanto segue:

- la RT esplicita il totale delle svalutazioni e perdite su crediti rilevate dalle dichiarazioni dei redditi ed aggiornate in base alle risultanze indicate dall'Associazione Bancaria Italiana; dall'importo totale indicato per stimare gli effetti finanziari sono state rilevate le svalutazioni e perdite su crediti relative a contribuenti in utile ai fini IRES (riducendo le svalutazioni e perdite su crediti rilevanti a 17.544 milioni di euro ai fini IRES) e con valore della produzione IRAP positivo (riducendo le svalutazioni e perdite su crediti rilevanti a 22.197 milioni di euro ai fini IRAP) per i quali la normativa proposta genera una maggiore deducibilità con una conseguente perdita di gettito per l'erario;
- la RT di conseguenza applica alle variazioni di deducibilità le aliquote nominali ai fini IRES (27,5%) ed IRAP (5,4%) rilevando in particolare a legislazione proposta una maggiore incapienza derivante dalle maggiori poste deducibili tale da generare il reale effetto in termini di minor gettito (corrispondente ad un abbattimento di circa il 33%);

Allegato

- per quanto riguarda l'andamento delle svalutazioni e perdite su crediti questo è stato mantenuto costante negli anni; la differenza rilevata nell'andamento IRES rispetto all'andamento IRAP è conseguente agli effetti ipotizzati ai fini IRES di un flusso di contribuenti che ritornano in utile fiscale che, avendo usufruito del credito da DTA, non potranno dedurre le quote delle svalutazioni e perdite su crediti, producendo un recupero IRES.
- Per quanto riguarda l'andamento di cassa la normativa prevede il ripristino della modalità ordinaria degli acconti IRES ed IRAP dal 2018.

Punto 2

(Basket quote residue delle svalutazioni e perdite su crediti pregresse)

Analogamente a quanto indicato al punto 1 ai fini della stima vengono considerate le svalutazioni e perdite su crediti per i contribuenti in utile IRES e con valore della produzione IRAP positivo. La procedura di calcolo in tale caso parte dal dato delle svalutazioni e perdite su crediti complessive, alla quota deducibile viene applicata la riduzione del 47% (contribuenti in perdita IRES) e del 7,3% (contribuenti con componenti negative IRAP) per individuare la quota che effettivamente incide sull'imponibile fiscale. Anche per quanto riguarda la quota del 25% del 2015 rinviata agli esercizi successivi, il calcolo è stato effettuato sul totale delle svalutazioni e perdite su crediti individuando un importo di circa 8,3 miliardi di euro (33,1 miliardi di euro di svalutazioni e perdite totali X 25%) rinviato agli esercizi successivi, al quale applicare la riduzione per tenere conto solo dei contribuenti con imponibile fiscale ottenendo, così, una quota da rinviare agli esercizi successivi di circa 4,4 miliardi di euro (33,1 miliardi di euro di svalutazioni e perdite totali X 25% X (1-47%)) in linea con quanto evidenziato dalla Commissione (4,4 miliardi di euro = 17,5 miliardi di euro X 25%).

Per quanto riguarda i dubbi sull'andamento di cassa, così come indicato nel punto 1) la normativa prevede il ripristino della modalità ordinaria degli acconti IRES ed IRAP dal 2018.

15. LUG. 2015 16:22

NR. 540 P. 1

15 Lug 2015 15:04:28

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847814408

1/3

7520



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n. 56997/2015
Entrata prot. n. 56570/2015
Allegati:
Riferimento a nota n.

Roma, 16 LUG. 2015

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

c.p.c.

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. 3201- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. Verifica delle quantificazioni.

È stato esaminato il documento di verifica delle quantificazioni, concernente il provvedimento indicato in oggetto, predisposto dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei deputati.

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

Articoli 5 e 23, comma 4: circa i chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio in merito ai dati sottostanti la determinazione dell'onere relativo al Registro nazionale dei provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari nella misura di euro 100.000 per l'anno 2015, si rinvia al competente Ministero della Giustizia. Si ritiene, tuttavia, che il suddetto onere graverà, presumibilmente, sull'esercizio 2015 in quanto, benché l'articolo 23 rinvii i tempi di acquisizione di efficacia dell'articolo in esame, sarà comunque necessario, nel frattempo, predisporre gli adeguamenti informativi previsti.

Articolo 14: il Servizio Bilancio ha chiesto di acquisire i dati sottostanti la determinazione dell'onere derivante dall'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita

cC

15. LUG. 2015 16:22

NR. 540 P. 1

15 Lug 2015 15:04:28

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00847814408

2/3

dei beni mobili pignorati. Al riguardo, si rinvia agli elementi di riscontro che potranno essere forniti dal competente Ministero della Giustizia.

Articolo 16: si rinvia al Dipartimento delle Finanze in ordine ai dati e chiarimenti richiesti dal Servizio Bilancio al fine di valutare il procedimento di quantificazione seguito per la stima degli effetti finanziari derivanti dal regime di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione.

Articolo 18: la Commissione Bilancio ha richiesto chiarimenti in merito alla neutralità finanziaria e alla coerenza della norma in esame, concernente la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, rispetto agli effetti ascritti alle disposizioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, su cui tale norma interviene. Al riguardo, si conferma che dalla proroga del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari (che rappresentano una delle componenti delle fattispecie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90/2014) non derivano effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che, come evidenziato in relazione tecnica, la stessa proroga è finalizzata esclusivamente a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riguardo al conferimento di incarichi direttivi e semi direttivi, in relazione alla quale si sarebbe comunque dovuto procedere a sostituzione del personale, senza alterazione dei complessivi saldi di finanza pubblica, tenuto anche conto delle complessive previsioni elaborate in sede di decreto-legge n. 90/2014 nonché della gradualità prevista dalla proroga in esame e dai limiti ivi stabiliti.

Articolo 21: si rinvia alla valutazione della Commissione in merito alla necessità di specificare nella norma la ripartizione su base annua del contingente di 2.000 unità di personale da acquisire, tenuto conto che dall'articolo 22, comma 1, lettera b), è possibile desumere tale indicazione.

La Commissione Bilancio evidenzia, poi, che la relazione tecnica all'articolo in esame ascrive, con riferimento all'inquadramento presso il Ministero della Giustizia di un numero di 2000 unità complessive di personale proveniente dagli enti di area vasta, effetti di maggiore spesa non solo sul bilancio dello Stato ma anche con riferimento all'intero comparto della P.A.

In merito, si fa presente che la predetta relazione tecnica chiarisce che l'inquadramento in questione nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria avviene mediante utilizzo delle risorse del fondo per l'efficienza della giustizia, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Per dimostrare la sostenibilità finanziaria di tale inquadramento (2000 unità complessive) la relazione tecnica in questione prende a riferimento un valore medio unitario della retribuzione annua del personale interessato pari a 46.000 euro per un onere complessivo di 46 milioni di euro annui.

cC

15. LUG. 2015 16:23

NR. 540 P. 3

15 Lug 2015 15:04:28

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00847814406

3/3

Pertanto, la citata relazione non contempla un maggiore onere per la finanza pubblica, quanto piuttosto un utilizzo, quale spesa per redditi, di risorse già previste a legislazione vigente nell'ambito del predetto fondo.


In relazione alla evidenziata necessità dei chiarimenti con riguardo alla formulazione letterale adottata, che parla di "acquisizione" di un contingente di personale anziché richiamare la vigente disciplina sul trasferimento di personale tra amministrazioni pubbliche, si precisa che il termine "acquisizione" debba riferirsi alla specifica procedura di mobilità contenuta nell'articolo 21, volta al trasferimento nei ruoli del Ministero della Giustizia del contingente di personale amministrativo previsto, proveniente dagli enti di area vasta.

Articolo 22: per quanto riguarda le osservazioni di tipo formale relative agli articoli 13, comma 2, e 19, comma 2, non si hanno osservazioni da formulare. Non si condivide, al contrario, la modifica proposta, relativa all'articolo 22, comma 2, in quanto le somme del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della L.190/2014, non utilizzate, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 196/2009, possono essere impiegate esclusivamente nell'anno di riferimento. La formulazione proposta dalla Commissione consente, al contrario, l'utilizzo anche nell'esercizio successivo.

Si conferma, inoltre, che l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Si rinvia, ad ogni buon conto, anche al competente Ministero della Giustizia.

In ordine al comma 2, si conferma che le modalità di utilizzo delle risorse residue sono tali da garantire la coerenza tra l'impatto sui saldi derivante dai nuovi utilizzi e quello stimato in relazione alla destinazione originaria delle risorse di cui trattasi.

Il Ragioniere Generale dello Stato



cC

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	100
AVVERTENZA	100

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.45.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, fa presente che gli Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno informalmente comunicato che i rappresentanti del Governo sono impossibilitati a partecipare alla seduta odierna. Avverte pertanto che le interrogazioni all'ordine del giorno saranno svolte in altra seduta.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che il Governo fornisca nei tempi più brevi possibili una risposta, anche in forma scritta, alla sua interrogazione a risposta immediata n. 5-06068, la quale è volta a conoscere i dati relativi ai reali effetti di gettito delle previsioni della legge di stabilità 2014 che hanno modificato il regime di deducibilità delle perdite su crediti per le banche, le assicurazioni e gli intermediari finanziari.

Evidenzia, infatti, come l'atto di sindacato ispettivo sia volto a verificare la fondatezza della quantificazione, complessivamente di maggior gettito, indicata nella

relazione tecnica allegata al predetto disegno di legge di stabilità per il 2014, sottolineando come tale questione debba essere risolta quanto prima, in quanto strettamente connessa con le misure recate dall'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, attualmente all'esame della Camera, che modifica ulteriormente la disciplina fiscale della deducibilità, da parte degli enti creditizi e finanziari, delle svalutazioni e delle perdite su crediti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, esprime la propria disponibilità a far presente al Governo l'esigenza prospettata dal deputato Villarosa.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-06035 Capozzolo: Ammontare del gettito erariale realizzato nel primo semestre 2015 derivante dal nuovo sistema di tassazione dei tabacchi.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	105

INTERROGAZIONI:

5-02339 Di Benedetto: Sugli interventi in materia di edilizia scolastica	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-05030 Palazzotto: Sulla procedura di mobilità avviata per il personale docente e ATA del liceo linguistico provinciale « A. Lincoln » di Enna	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-04839 Simone Valente: Sul controllo da parte del Coni della Federazione italiana baseball softball (FIBS)	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-04358 De Lorenzis: Sulla tutela di un palazzo storico a Castrignano dei Greci (Lecce) .	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-05419 Segoni: Sulla tutela del territorio di Monticiano-Chiusdino (Siena) per le sue valenze monumentali e paesaggistiche	103
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
Comunicazioni del Presidente	103

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagoga. C. 2656 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	104
AVVERTENZA	104

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e

funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, alla luce del dibattito svolto nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORDANO (SEL) apprezza l'inserimento, tra le premesse del parere che la Commissione si accinge a votare, di alcune considerazioni da lui svolte nel corso del dibattito. Per questo, muterà il suo orientamento da contrario ad astenuto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.45.

5-02339 Di Benedetto: Sugli interventi in materia di edilizia scolastica.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara DI BENEDETTO (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta. Osserva infatti che, al di là della mera elencazione di fatti già noti, non sono stati stanziati nuovi fondi destinati all'edilizia scolastica. Ricorda infine che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge in materia.

5-05030 Palazzotto: Sulla procedura di mobilità avviata per il personale docente e ATA del liceo linguistico provinciale «A. Lincoln» di Enna.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta.

5-04839 Simone Valente: Sul controllo da parte del Coni della Federazione italiana baseball softball (FIBS).

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone VALENTE (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Ricorda però che il suo gruppo resta ancora in attesa della nomina di un rappresentante del Governo quale delegato per lo sport.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, osserva che l'intera Commissione è in attesa di questa designazione, anche alla luce dell'attuale discussione sulla proposta di legge recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva (C. 1680 e abbinata C. 1425).

5-04358 De Lorenzis: Sulla tutela di un palazzo storico a Castrignano dei Greci (Lecce).

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simone VALENTE (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara parzialmente soddisfatto.

5-05419 Segoni: Sulla tutela del territorio di Monticiano-Chiusdino (Siena) per le sue valenze monumentali e paesaggistiche.

La sottosegretaria Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Gianna MALISANI (PD) replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara soddisfatta della risposta.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

Comunicazioni del Presidente.

Giovedì 16 luglio 2015.

La seduta comincia alle 14.45.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, rende noto che nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, ora conclusasi, si è convenuto su un calendario di massima per la prossima settimana, sul quale evidentemente l'ufficio di presidenza rinnovato potrà tornare. Ricorda, infatti, che per martedì 21 luglio 2015, alle ore 13, la Presidente della Camera ha convocato la Commissione per l'elezione del Presidente della Commissione e degli altri membri dell'ufficio di presidenza. Nella riunione appena terminata, pertanto, si è concordato di svolgere il seguito e la conclusione della discussione della risoluzione Amendola e altri n. 7-00694, nella sua nuova formulazione, nella seduta congiunta con la Commissione

esteri nella prossima settimana, in una data da concordare con l'ufficio di presidenza di tale Commissione. Prima di tale seduta, erano già programmate le audizioni informali decise dagli uffici di presidenza congiunti delle Commissioni VII e X nell'ambito della discussione della risoluzione Montroni e altri n. 7-00589. Tali audizioni si svolgeranno a partire dalle ore 11.

Nella giornata di mercoledì 22 luglio 2015, salva sempre la facoltà del nuovo ufficio di presidenza di modificare tale calendario, si svolgeranno il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 186, nonché l'esame in sede consultiva di due ratifiche di accordi internazionali. Giovedì 23 luglio 2015, al mattino, si svolgerà il sindacato ispettivo; nella sospensione delle votazioni in Assemblea, avrà luogo il Comitato ristretto sull'atto Camera n. 2656, in materia di professione di educatore e pedagogista.

Quanto, infine, agli argomenti previsti per oggi, avverte che non verranno affrontate le proposte sulla lettura (C. 1504 e abb.) e sullo sport (C. 1680 e abb.).

Circa il provvedimento sull'abolizione dei finanziamenti all'editoria (C. 1990), la discussione generale sul quale sarebbe fissata nella seduta dell'Assemblea del 20 luglio 2015, ricorda che è stato sconvocato il Comitato ristretto di stamane e fa presente che è maturato tra i gruppi parlamentari un accordo per rinviare a settembre l'esame in Assemblea, ciò di cui le risulta che la Presidente della Camera abbia preso atto. Esprime, al riguardo, la propria soddisfazione, giacché le pare che tutte le parti politiche continuino a perseguire un disegno di condivisione sul tema, onde non sprecare il ricco e utile lavoro istruttorio sinora svolto dalla Commissione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) conferma che in effetti è stata raggiunta un'intesa ai sensi della quale il provvedimento sull'editoria sarà calendarizzato a settembre e pensa che, nel prestare assenso al rinvio, il suo gruppo abbia voluto mostrare ancora una volta disponibilità a un confronto schietto sul merito, pur non avendo il

Governo prodotto un proprio testo su cui fare avanzare la discussione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.10.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto, propone la costituzione di un Comitato ristretto, per il prosieguo in tale sede dell'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, mette in votazione la proposta della relatrice, auspicando inoltre un'intesa tra i gruppi per la definizione dei soggetti da ascoltare informalmente in un ciclo di audizioni.

La Commissione approva la proposta di costituire un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

C. 1990 Brescia.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.
C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201);

considerato che risultano di competenza della Commissione cultura le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), numeri 1) e 2);

osservato che con le modifiche introdotte dal decreto legge si viene incontro all'esigenza di alleggerire i costi delle procedure esecutive che vengono messi in prededuzione sul ricavato delle vendite, in modo da soddisfare al contempo i creditori che ottengono un ricavo netto più alto e i debitori estinguono somme maggiori;

considerato al contempo – tuttavia – che la massima pubblicità possibile degli avvisi sugli incanti giudiziari è garanzia di trasparenza e di libera partecipazione agli incanti medesimi e che tale maggiore apertura e partecipazione alle procedure consente di limitare l'influenza di interessi opachi e talora illeciti;

rilevato che le disposizioni di cui al numero 1 della predetta lettera *b*), concernenti l'istituzione del « portale delle

vendite pubbliche » – mediante una modifica del primo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile – divengono efficaci trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* delle relative specifiche tecniche, a norma dell'articolo 23, comma 2 del provvedimento in esame;

rilevato altresì che le nuove disposizioni, di cui al numero 2 della suddetta lettera *b*), che riscrivono il terzo comma dell'articolo 490 del medesimo codice di procedura civile – in materia di pubblicità sui quotidiani degli avvisi degli atti esecutivi dei quali, per legge, deve essere data notizia – risultano essere già vigenti dall'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto infine utile valutare l'opportunità di far coincidere temporalmente l'applicabilità delle citate disposizioni del numero 1) e del numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di far coincidere temporalmente l'entrata in vigore delle disposizioni del numero 1) e del numero 2) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 13.

ALLEGATO 2

5-02339 Di Benedetto: Sugli interventi in materia di edilizia scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti, si conferma che l'edilizia scolastica è una priorità del Governo. Ciò è dimostrato dalle significative risorse investite in edilizia scolastica negli ultimi anni:

i 150 milioni del così detto decreto del fare, rispetto ai quali circa l'80 per cento degli interventi risulta ad oggi concluso e il restante 20 per cento in corso di esecuzione;

i 400 milioni della delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014, per i quali tutti i circa 1.600 interventi finanziati risultano in corso di esecuzione;

i 905 milioni del Piano BEI, citato dall'onorevole interrogante;

i 244 milioni dello sblocco del patto di stabilità per i comuni per gli anni 2014 e 2015;

i 100 milioni per lo sblocco del patto di stabilità per province e città metropolitane per il 2015;

le risorse dei fondi strutturali sia della vecchia programmazione 2007-2013 (circa 223 milioni più 380 milioni relativi al Piano di azione e coesione), ancora in corso di attuazione, nonché le risorse della nuova programmazione 2014-2020 (circa 380 milioni).

Ai suddetti finanziamenti si aggiungono i 350 milioni per l'efficientamento energetico gestiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oltre alle risorse gestite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A ciò, si aggiunge quanto previsto dal disegno di legge di riforma del sistema di istruzione approvato in via definitiva dal Parlamento la scorsa settimana:

un investimento di ulteriori 200 milioni circa per un ampliamento del Piano BEI in corso di attuazione;

lo sblocco dei 300 milioni di fondi INAIL per la costruzione di scuole innovative attraverso un investimento ulteriore di 9 milioni all'anno a titolo di corrispettivo per i canoni di locazione a INAIL;

un investimento di 40 milioni per indagini diagnostiche su edifici scolastici per prevenire il crollo di solai e controsoffitti.

Venendo, poi, al tema specifico oggetto dell'interrogazione, si rappresenta che il così detto decreto mutui è in avanzata fase di attuazione. In particolare, rispetto ai decreti attuativi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, si informa che:

in data 23 gennaio 2015 è stato adottato il primo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti;

in data 29 maggio 2015 è stato adottato, altresì, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di approvazione della Programmazione unica nazionale degli interventi di edilizia scolastica, che raccoglie tutte le program-

mazioni regionali in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;

detta Programmazione unica nazionale è pubblicata nel sito istituzionale del MIUR e, nell'apposita sezione *on line* dedicata all'edilizia scolastica, è possibile verificare il fabbisogno nazionale degli interventi che si prevede di realizzare in ogni regione nel triennio 2015-2017;

le Regioni hanno già individuato nei Piani annuali gli enti locali beneficiari dei

finanziamenti sulla base del netto ricavo stimato al tasso di interesse attuale.

È ora in fase di definizione il decreto di autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle regioni, così come l'approvazione dello schema di contratto di mutuo che sarà sottoscritto da parte di tutte le regioni. Su entrambi è già stata conclusa tutta la fase istruttoria che prevedeva il coinvolgimento delle Regioni.

ALLEGATO 3

5-05030 Palazzotto: Sulla procedura di mobilità avviata per il personale docente e ATA del liceo linguistico provinciale « A. Lincoln » di Enna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde concerne la procedura di mobilità del personale docente e ATA del Liceo linguistico « A. Lincoln » di Enna nei ruoli dello Stato.

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, la citata istituzione scolastica, dipendente dalla Provincia regionale di Enna e con lo status di scuola paritaria, è stata trasferita al sistema scolastico statale a decorrere dall'anno 2012-2013 a seguito di apposita convenzione tra il MIUR e la Provincia medesima sottoscritta il 28 agosto 2012. In data 1° agosto 2014 è stato poi siglato tra le due amministrazioni l'accordo relativo al descritto passaggio ai ruoli statali, tramite procedura di mobilità.

A seguito di tale accordo, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, con nota prot. 7866 del 6 agosto 2014, ha dato incarico all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di predisporre, in accordo con l'ente locale competente, l'avviso di mobilità del personale docente ed ATA proveniente dai ruoli provinciali dell'ex Liceo linguistico paritario.

Raggiunta l'intesa con la Provincia regionale di Enna, l'Ufficio scolastico regionale ha dato avvio alla procedura di passaggio del personale tra le amministrazioni con decreto prot. 15576 del 4 settembre 2014, ovviamente nel limite dei posti della dotazione organica determinata in base alle disposizioni che regolano gli organici delle istituzioni scolastiche statali.

La Provincia ha poi trasmesso al medesimo U.S.R. in data 12 settembre 2014 le graduatorie del personale docente ed ATA del Liceo « Lincoln » aspirante alla mobilità.

La stessa Amministrazione provinciale, con nota 16582 del 15 giugno 2015, nel dare informazioni sugli adempimenti intervenuti successivamente all'approvazione delle graduatorie del personale docente ed ATA, ha sollecitato la definizione della procedura, in considerazione anche dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2015 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2014. Come è noto, con quest'ultimo atto il MIUR è stato autorizzato all'assunzione, per l'anno scolastico 2014-2015, di 15.439 unità di personale docente ed educativo e di 4.459 unità di personale ATA. Come precisato nel dispositivo, i citati contingenti sono comprensivi delle unità di personale del Liceo linguistico di Enna interessato alla procedura di statalizzazione.

Tutto ciò posto, si rappresenta che la procedura ha ora trovato positiva conclusione. Presi gli opportuni contatti con i competenti uffici dell'Amministrazione centrale, l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha emanato in data 24 giugno 2015 il decreto prot. 8578 con il quale viene disposta l'assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2014 ed economica dal 1° settembre 2015, del personale docente ed ATA che, in base ai posti disponibili nella dotazione organica, è stato individuato quale avente titolo alla mobilità verso lo Stato nelle delibere del dirigente del 2° settore della Provincia Regionale di Enna n. 160 e n. 161 e n. 163. Nello specifico, la procedura ha riguardato 25 unità di personale docente e 5 unità di personale ATA, di cui 2 nella qualifica di assistente amministrativo e 3 in quella di collaboratore amministrativo.

ALLEGATO 4

5-04839 Simone Valente: Sul controllo da parte del Coni della Federazione italiana baseball softball (FIBS).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde alla interrogazione evidenziando che essa sostanzialmente riguarda tre aspetti, comunque già trattati nella precedente interrogazione del 18 settembre 2014, presentata dallo stesso onorevole Valente alla quale è stata data risposta il 13 novembre 2014 sempre in Commissione VII qui alla Camera dei deputati.

La Federazione Italiana Baseball Softball ribadisce nuovamente il concetto che la FIBS ACADEMY non ha mai riportato nella propria documentazione presentata alla FIBS e, quindi, trasmessa al CONI, alcuna indicazione riguardo collaborazioni temporanee che potessero costituire strumento per il trasferimento di personale alla FIBS. Nelle note integrative, viene sempre specificato con chiarezza che la società non ha dipendenti.

Avuto riguardo in particolare alla signora Marinella Mojoli si precisa che si tratta di una dipendente assunta dal CONI il 1° novembre 1992, trasferita presso la FIBS, sempre come dipendente CONI il 1° ottobre 2007. È transitata alla CONI Servizi spa come tutto il personale ex CONI dopo la riforma Melandri, e passata direttamente alle dipendenze della FIBS dal 1° gennaio 2008, secondo gli accordi sindacali definiti dalla CONI Servizi stessa. Non è mai stata dipendente della FIBS Academy.

In ordine all'applicazione o meglio al rispetto della Legge 91/81, sembra opportuno chiarire che il richiamo presente nella risposta alla interrogazione è stato fatto esclusivamente in relazione al passaggio degli atleti accademisti ad organizzazioni professionistiche che nulla hanno

a che vedere con i Campionati italiani. Per cui non sembrano assolutamente sussistere violazioni legate alle differenziazioni tra sport dilettantistici e professionistici stabilite dalla normativa richiamata.

Si ribadisce ulteriormente, infine, quanto già detto nella precedente risposta, che l'indennità non è assolutamente un'attività di carattere speculativo, ma, invece, è di fatto il semplice riconoscimento di un'indennità di preparazione, quindi, esclusivamente quale parziale ristoro del consistente investimento economico sostenuto dalla FIBS, per atleti che, con il passaggio ad organizzazioni professionistiche, non saranno più nella disponibilità della Federazione sia nei campionati nazionali che per le selezioni nazionali.

Riguardo l'acquisto delle palle ufficiali per i Campionati nazionali dalla società TEAMMATE srl, si premette quanto segue:

così come tutte le Federazioni sportive nazionali determinano le caratteristiche tecniche degli attrezzi da gioco, anche la FIBS, così come le altre Federazioni di Baseball e Softball e la Federazione Internazionale, vista la specificità tecnica della disciplina del baseball e del softball, determina le caratteristiche tecniche degli attrezzi da usare, ai vari livelli di campionato, ed in particolar modo quelle delle palle da gioco, essenziale per un corretto uso da parte soprattutto dei lanciatori, che necessitano tecnicamente di usare le stesse palline durante la gara.

Per la restante attrezzatura (mazze, caschetti protettivi eccetera), invece, la FIBS richiede solo l'omologazione, quindi,

l'esistenza di particolari requisiti, soprattutto ai fini della sicurezza. Per quanto sopra descritto, ogni quadriennio pertanto la FIBS bandisce delle gare unicamente per la fornitura delle palle da gioco, certificando così la qualità di tale forniture, ed evitare, l'utilizzo nei campionati di materiale non conforme alle determinate caratteristiche tecniche come avvenuto in anni precedenti, dove il produttore di palle ha dovuto ritirarne un consistente quantitativo, in quanto il distributore aveva immesso nei campionati delle palle con caratteristiche non conformi.

Nel 2012 la FIBS, dopo avere definito le caratteristiche più idonee per i propri campionati, ha invitato direttamente le case madri delle primarie aziende produttrici di palline da baseball e da softball (Mizuno, Wilson, SSK, Rawlings and Diamond) affinché presentassero una offerta, per il periodo 2013-2016 (il quadriennio olimpico) per le palle da destinare ai campionati ufficiali italiani, nominando una Commissione Tecnica per la verifica della rispondenza dei requisiti richiesti ed una Commissione per l'aggiudicazione della gara.

La gara è stata aggiudicata alla Wilson che, successivamente all'aggiudicazione ha

comunicato, con atto formale alla Federazione, che le proprie palle ufficiali, di cui garantiva le caratteristiche nel tempo, sarebbero state distribuite dalla società TEAMMATE srl.

Per quanto concerne i prezzi applicati si tratta di quanto definito e offerto dalla casa produttrice, e rimangono bloccati per tutto il quadriennio, ad eccezione della variazione dell'aliquota IVA, con riferimento ad un determinato cambio dollaro/euro.

Questo permette, quindi, continuità in termini di caratteristiche dell'attrezzo nonché di prezzi garantiti. Confrontando, inoltre, i prezzi applicati in altre nazioni europee per palle identiche o con caratteristiche analoghe è facilmente verificabile che i prezzi sono sensibilmente migliori, permettendo alle società un complessivo risparmio nell'arco del Campionato.

Per maggiore chiarezza dell'interpellante, infine, è necessario specificare che esistono in commercio molti tipi di palle con caratteristiche tecniche molto diverse tra loro e, quindi, anche con prezzi notevolmente più bassi o più alti.

ALLEGATO 5

5-04358 De Lorenzis: Sulla tutela di un palazzo storico a Castrignano dei Greci (Lecce).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'Onorevole De Lorenzis chiede come il Ministero intenda tutelare l'edificio « Palazzo della Cultura » di Castrignano dei Greci, in merito al progetto comunale di riqualificazione urbana che ne prevede la demolizione a fronte della maggior visibilità dell'adiacente castello De Gualtieriis cui rispondo sulla base degli elementi forniti dalla competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto.

Il Palazzo della Cultura, conosciuto anche come « ex cinema Aurora », si inserisce nel cuore del centro storico del comune di Castrignano dei Greci, in prossimità del Castello De Gualtieriis. Il tessuto urbano è fortemente stratificato dal punto di vista storico e architettonico. Nell'ambito del diffuso patrimonio edilizio otto-novecentesco, il Palazzo emerge per la sua qualità architettonica sobria e raffinata ed esprime pienamente l'interpretazione salentina dello stile liberty nazionale.

Da un punto di vista architettonico, l'edificio si sviluppa con planimetria pressoché rettangolare e compatta, adottando un modello compositivo e decorativo con impianto simmetrico, organizzato su base modulare, tipico di diverse ville e palazzi salentini coevi, sapientemente rimodulato alla scala urbana del piccolo centro abitato di Castrignano dei Greci.

Nel suo insieme l'edificio testimonia come l'identità storico-culturale della tradizione costruttiva locale abbia trovato il suo elemento di continuità nell'uso ininterrotto della pietra leccese, materiale da

sempre preferito, rispetto ad altri introdotti nel tempo, da progettisti e maestranze del luogo, che hanno saputo farne un uso versatile in ogni periodo storia conservando inalterato lo stretto rapporto secolare tra arte e artigianato e sintetizzando, in una sorta di eclettismo, la cultura locale con quella *nouveau* tradizionale.

La storia del Palazzo, attestato già nel 1925, è strettamente correlata sia allo sviluppo economico e sociale del Comune, sia al noto monumento Castello De Gualtieriis.

Agli inizi del Novecento, l'allora proprietario del Castello, a scopi commerciali, intraprende lavori di ampliamento e ammodernamento e costruisce il Palazzo per svolgervi la propria attività imprenditoriale.

Nel dopoguerra, sulla scia della nascente industria cinematografica, l'edificio viene convertito nel cinema Aurora. Probabilmente in questa seconda fase d'uso vennero realizzate l'attuale copertura a falde e le finestrelle quadrangolari a bifora, interrompendo il motivo decorativo originario presente.

L'edificio rappresenta oggi non solo un significativo esempio architettonico dell'interpretazione salentina dello stile liberty nazionale nell'edilizia civile, ma anche una preziosa testimonianza della vocazione commerciale del comune di Castrignano dei Greci, nonché della memoria culturale della sua comunità.

Nel novembre del 2014 reti apartitiche quali « Coordinamento Civico apartitico per la tutela del Territorio e della Salute

del Cittadino » e « Forum Ambiente e Salute del Grande Salento » hanno inoltrato una segnalazione alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto relativa al progetto comunale di riqualificazione dell'area antistante il castello, che prevedeva anche la demolizione di alcuni manufatti adiacenti allo stesso, tra cui il Palazzo della Cultura o « ex cinema Aurora ».

Al fine di approfondire la questione la Soprintendenza, per quanto di competenza, partecipava a numerose riunioni, tavoli tecnici e sopralluoghi congiunti con rappresentanti degli altri Enti a vario titolo coinvolti, quali il Comune di Castignano dei Greci, proponente del progetto di « Rigenerazione urbana e riqualificazione del centro storico » e la regione Puglia, ente finanziatore del suddetto progetto.

La Soprintendenza, ai fini della tutela dell'immobile, provvedeva a trasmettere al Segretariato regionale per la Puglia la proposta di adozione di un provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale ai

sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e contestualmente comunicava l'avvio di tale procedimento, in quanto immediatamente produttivo di effetti interinali, ai soggetti interessati. In accoglimento di tale proposta, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della regione Puglia, con provvedimento del 17 giugno 2015, ha dichiarato l'immobile in argomento bene culturale di interesse particolarmente importante, ai sensi del decreto legislativo 42/2004.

Conseguentemente all'adozione di tale provvedimento, l'edificio è ora sottoposto a tutte le disposizioni di tutela previste nel decreto legislativo 42/2004. In particolare, qualsiasi intervento relativo al bene stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, che detterà le opportune prescrizioni di tutela, al fine dell'integrità e della conservazione dell'edificio e del suo stile architettonico. Correlativamente, viene esclusa la paventata demolizione del medesimo.

ALLEGATO 6

5-05419 Segoni: Sulla tutela del territorio di Monticiano-Chiusdino (Siena) per le sue valenze monumentali e paesaggistiche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Segoni e di altri colleghi parlamentari, in merito alla tutela del territorio situato tra i comuni di Monticiano e Chiusdino, per le valenze monumentali e paesaggistiche, in relazione alla prevista realizzazione di un impianto a biomasse per la produzione di energia elettrica.

In particolare, la soc. Renovo Bioenergy Monticiano srl, nel marzo 2014, ha attivato davanti al Comune la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2011, per la costruzione e la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomassa, con potenza elettrica pari a 0,999 MW e potenza termica pari a 6MWh, in località Casa del Vento del comune di Monticiano (Siena). Dal punto di vista urbanistico-architettonico risulta, dal progetto presentato, che l'impianto sarebbe stato realizzato all'interno di un edificio già esistente (recupero dell'ex stabilimento industriale Ciulli) con posa in opera del relativo elettrodotto in località Casa La Pina.

Nelle vicinanze non immediate della zona interessata dall'intervento si trova, nel territorio comunale di Chiusdino, il celebre complesso composto dall'Eremo o Rotonda di Montesiepi e dalle rovine della grande Abbazia cistercense di San Galgano. La Rotonda di Montesiepi fu edificata tra il 1182 ed il 1185, sopra alla capanna sulla collina ove San Galgano visse il suo ultimo anno di vita e proprio lì dove aveva infisso la sua spada nella roccia e fu quindi la prima tomba del

Santo. Intorno al 1220 fu iniziata la costruzione della grande Abbazia a valle. I lavori di costruzione durano fino al 1268, quando venne ufficialmente consacrata dal Vescovo di Volterra Alberto Solari. Dopo cento anni di grande splendore seguì la lenta decadenza.

In relazione al procedimento di iscrizione del complesso nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, si rappresenta che da informazioni assunte presso l'ufficio UNESCO del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo non risulta essere pervenuta la richiesta di iscrizione da parte del Comune. Inoltre, tale ufficio riferisce che l'articolo 19 della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, ai sensi del quale «ogni Stato partecipa della presente convenzione può domandare un'assistenza internazionale in favore di beni del patrimonio culturale naturale di valore universale eccezionale situati sul suo territorio», anche per la mancanza di fondi di cui dispone il Comitato del patrimonio mondiale per l'assistenza internazionale, viene di prassi utilizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo, e non appare pertinente nel caso in questione.

Nel comune di Monticiano sono inoltre presenti altri beni culturali, quali un tratto di mura medioevali e un fabbricato risalente al XIV-XV secolo, vincolati secondo la legge n. 364 del 1909, nonché la Chiesa della Parrocchia dei Santi Giusti e Clemente dichiarata d'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Tuttavia, l'area direttamente interessata dal progetto di realizzazione dell'impianto a biomassa, su cui è presente uno stabilimento industriale dismesso, non ricade in ambito tutelato ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); pertanto la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e Grosseto non è stata coinvolta nel procedimento autorizzatorio.

La Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, poiché l'Atlante delle Risorse Archeologiche della Regione attesta la presenza di sporadiche tracce antropiche superficiali, la cui precisa localizzazione e la cui cronologia appaiono incerte, e comunque tali da non interferire con la realizzazione dell'opera, ha rilasciato, in sede di conferenza di servizi del 20 giugno 2014, parere favorevole con prescrizioni di sorveglianza archeologica per l'esecuzione delle opere di movimentazione del terreno relative al sedime dell'ex stabilimento interessato dai lavori, nonché di saggi archeologici preventivi lungo il tracciato dell'elettrodotto.

Il verbale della conferenza di servizi, con cui la stessa ha determinato «la favorevole conclusione del procedimento, condizionando la fattibilità dell'intervento in oggetto al rispetto di tutte le prescrizioni impartite», è stato pubblicato sul BUR della Toscana n. 28 del 16 luglio 2014.

In ogni caso la questione, con riferimento alle problematiche ambientali, e in particolare all'esonero dalla verifica di assoggettabilità a VIA sulla base di mere soglie dimensionali, in contrasto con la legislazione europea, è stata devoluta al TAR Toscana, il quale si è recentemente espresso con sentenza 1071/2015. Il Tri-

bunale amministrativo ha rilevato sussistere, nel caso esaminato, il contrasto tra la normativa interna applicata e la normativa interna europea; pertanto, il Collegio ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, tra cui il predetto verbale della conferenza di servizi favorevole alla realizzazione dell'impianto.

Allo stato attuale, quindi, è decaduta l'autorizzazione all'impianto e la possibilità della sua realizzazione, con conseguente venir meno anche della necessità del richiesto intervento da parte del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Per il futuro, il soggetto interessato dovrà riproporre l'istanza di autorizzazione secondo la normativa vigente, con disapplicazione della norma anticomunitaria che esclude a priori la procedura di VIA in relazione alla potenza dell'impianto.

In caso di riattivazione del procedimento, nel corso della procedura di VIA l'amministrazione dei beni e delle attività culturali e del turismo, pur coinvolta per legge solo a livello endoprocedimentale, potrà attivarsi al fine della tutela paesaggistica e culturale del territorio interessato dai lavori, anche in considerazione della vicinanza con lo storico complesso monumentale di San Galgano.

Conclusivamente, per quanto concerne i profili di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta che anche gli aspetti ambientali saranno approfonditi nell'ambito della procedura di VIA, finalizzata a individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. L'attivazione della VIA, come detto, si rende necessaria a seguito della succitata sentenza del TAR Toscana.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo M5S</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo SEL</i>)	122
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di iniziativa popolare. C. 1647 De Menech recante Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile, di rappresentanti del Comune Ponte nelle Alpi e di rappresentanti della società Ponte servizi s.r.l.	118
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI, indi del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, dopo aver comunicato che l'onorevole Duranti parteciperà alla seduta odierna in sostituzione dell'onorevole Pellegrino, avverte che, con lettera odierna, la presidente della Commissione Giustizia, competente in sede referente sul provvedimento in esame, ha segnalato la presentazione, da parte del Governo, dell'articolo aggiuntivo 21.04, il cui contenuto riprende integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata

ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, il cui disegno di legge di conversione, A.C. 3210, è assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII e X. Aggiunge che nella lettera viene, inoltre, rappresentato che la Commissione di merito esaminerà il predetto articolo aggiuntivo, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole, e i relativi subemendamenti, nella seduta odierna convocata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame che prende in considerazione anche l'articolo aggiuntivo 21.04 presentato dal Governo presso la Commissione Giustizia (*vedi allegato 1*).

Massimo Felice DE ROSA (M5S) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*). Nell'evidenziare come l'assegnazione del decreto-legge in sede consultiva alla VIII Commissione risulti anomala, considerata l'assenza di disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Ambiente, rileva come, a suo avviso, fosse quindi già chiaro dall'inizio l'intento del Governo di scorporare le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 92 del 2015 (C. 3210) e di riprodurle, tra l'altro, nel decreto-legge in esame. Ritiene gravissimo tale atteggiamento del Governo che in tal modo ha leso le prerogative del Parlamento, in particolare delle Commissioni competenti per materia, private della possibilità di esaminare al proprio interno disposizioni di esclusiva competenza. Esprime, inoltre, un giudizio fortemente negativo sull'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo, che reca una disposizione che favorisce l'esigenza di continuità dell'attività produttiva a discapito della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente che l'assegnazione in sede consultiva

del decreto-legge in esame alla VIII Commissione è da ritenersi disposta per la presenza nel testo originario del provvedimento d'urgenza di disposizioni di interesse della Commissione medesima, richiamate dalla relatrice nella relazione introduttiva. Aggiunge come la decisione di « spaccettamento » del decreto-legge n. 92 del 2015 sia da imputarsi al fitto calendario dei lavori delle Assemblee di Camera e di Senato.

Donatella DURANTI (SEL) presenta e illustra, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*), preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice. Condividendo, inoltre, la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo M5S, considera gravissimo il contenuto dell'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo che riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, considerato che esso presuppone una prevalenza dell'esigenze dell'attività produttiva dell'impresa sul diritto alla vita e alla salute. Ricorda che il decreto-legge n. 92 del 2015 è stato emanato pochi giorni dopo la morte di un operaio che lavorava all'altoforno 2 e gli altri incidenti avvenuti presso lo stabilimento Ilva di Taranto, che hanno destato grave preoccupazione presso i lavoratori. Stigmatizza, inoltre, il metodo seguito nella procedura di esame del provvedimento d'urgenza n. 92 del 2015, considerato peraltro che l'Assemblea della Camera ha già votato le pregiudiziali di costituzionalità su tale provvedimento d'urgenza. Nel rinviare alla proposta di parere alternativa la disamina sull'incostituzionalità, in particolare, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 e quindi dell'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo, invita a considerare che, in tal modo, la maggioranza e il Governo si stanno assumendo una gravissima responsabilità, dando vita a uno stravolgimento della normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Enrico BORGHI (PD) evidenzia, in primo luogo, che la procedura seguita dal

Governo, circa la riproduzione integrale degli articoli del decreto-legge n. 85 del 2015 in altri provvedimenti di urgenza, è conforme alla prassi parlamentare, soprattutto in considerazione dell'intenso calendario di lavori parlamentari. Sottolinea, inoltre, che la scelta del Governo e della sua parte politica, seppur opinabile, di prevedere che l'esercizio dell'attività di impresa non sia impedito da un provvedimento di sequestro, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, discende dall'esigenza di contemperare tutti gli interessi in gioco, in un ambito peraltro molto delicato, che fa riemergere tematiche da tempo dibattute e già affrontate da altri Governi. Evidenziato che tra i numerosi interessi in gioco non vi è alcun rapporto gerarchico, stigmatizza i toni e i contenuti delle dichiarazioni dei colleghi intervenuti, precisando che, in via generale, giudica assurdo che si individui un nesso tra i tristi avvenimenti avvenuti presso l'ILVA di Taranto e le scelte legislative compiute. Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) puntualizza che il giudizio negativo espresso nel suo precedente intervento era riferito esclusivamente al contenuto della proposta emendativa 21.04 del Governo presentata presso la Commissione Giustizia.

Ermete REALACCI, *presidente*, invitando ad una riflessione più generale sull'impatto dell'azione della Magistratura sull'attività di impresa, avverte che sarà posta in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice e che, in caso di sua approvazione, risulteranno precluse le proposte di parere alternative presentate dai gruppi M5S e SEL.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice, risultando pertanto precluse le proposte di parere alternative presentate dai gruppi M5S e SEL.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 luglio scorso.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*), sottolineando, in particolare, l'opportunità di prevedere, tra i requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, il rispetto di criteri ambientali, ad esempio, dando priorità ai giornali che usano carta riciclata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

*Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del
Vicepresidente Tino IANNUZZI.*

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.

Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2015.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo unificato in esame (*vedi allegato 5*).

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, chiede, anche sulla base di contatti informali avuti con il Governo, un supplemento di istruttoria al fine di un maggior approfondimento delle proposte emendative presentate.

Tino IANNUZZI, *presidente*, preso atto della richiesta della relatrice di un supplemento di istruttoria, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 16 luglio 2015.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di iniziativa popolare C. 1647 De Menech recante Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile, di rappresentanti del Comune Ponte nelle Alpi e di rappresentanti della società Ponte servizi s.r.l.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo originario del disegno di legge C. 3201 Governo, decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

preso atto del contenuto della disposizione di stretto interesse della Commissione, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 14, che integra il contenuto dell'articolo 173-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile che, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, detta la disciplina della stima del bene da parte dell'esperto nominato dal giudice;

considerato che:

con lettera odierna, la presidente della commissione Giustizia ha segnalato che il Governo ha presentato al decreto-legge n. 83 del 2015 l'articolo aggiuntivo 21.04, su cui il relatore ha espresso parere favorevole, il cui contenuto riprende integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante « Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », il cui disegno di legge di conversione (C. 3210 Governo) è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite VIII e X;

l'articolo aggiuntivo citato prevede che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;

le disposizioni di cui all'articolo aggiuntivo 21.04 troverebbero applicazione per stabilimenti di interesse strategico nazionale, quale l'ILVA di Taranto, riguardo al quale sono state adottate nel corso degli ultimi anni numerose norme contenute in provvedimenti d'urgenza, volte tra l'altro a fronteggiare le conseguenze di provvedimenti giudiziari che avrebbero potuto determinare ripercussioni sull'attività produttiva;

andrebbe valutata l'opportunità di regolare in modo organico la disciplina riguardante gli stabilimenti di interesse strategico nazionale anche al fine di evitare continui e ripetuti interventi slegati da una visione unitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La VIII Commissione,
premessi che:

il decreto, nelle intenzioni del Governo, si muove sostanzialmente nell'ambito di una « messa a punto » delle più recenti numerose riforme del settore delle procedure concorsuali, nonché esecutive e fiscali a queste connesse, tali da « contenere » i danni che un'azienda in crisi o in situazione di insolvenza può arrecare ai suoi creditori, siano essi fornitori di beni e servizi ovvero intermediari finanziari, quali banche ed assicurazioni;

per realizzare questo obiettivo, vengono modificati in maniera disorganica alcuni segmenti delle norme che regolamentano la gestione di aziende in stato di crisi ed insolvenza: dalle procedure concorsuali fino a quelle esecutive, modificando la legge fallimentare, civile e processuale civile, con misure, anche di tipo fiscale, volte alla tutela, ora del debitore, ora del creditore, rafforzando in particolare questi ultimi, nonché intervenendo sulla figura professionale del curatore;

sebbene sin dall'incardinamento del presente provvedimento, risultassero non sufficientemente chiare le competenze della VIII commissione in relazione al presente provvedimento, tale *impasse* è stata superata nel momento in cui il Governo ha stabilito di trasfondere il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante « misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'eserci-

zio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », (decreto destinato ad oggi ad essere non convertito) nel presente decreto in materia fallimentare. Sebbene l'approvazione del citato emendamento non sia ancora avvenuta nella competente II Commissione Giustizia, tale ipotesi di modifica dell'Esecutivo in tema di ILVA appare sin d'ora imprescindibilmente connotare e condizionare l'intero esame e valutazione finale del presente provvedimento;

considerato che:

tale condotta dell'Esecutivo appare censurabile in quanto si compie di fatto un grave colpo di mano che consiste nel prevaricare l'operato della Magistratura in specifici e ben determinati casi, soccorrendo alcuni in danno di tutti, nel violare la separazione dei poteri e la leale collaborazione tra essi, nell'azzerare o comunque comprimere esizialmente un compiuto dibattito parlamentare su disposizioni gravemente impattanti sulla salute dei lavoratori e sull'ambiente. Lo scopo risulta evidente: si accelera l'approvazione dei tre articoli del predetto decreto-legge n. 92 del 2015, (i primi due articoli sono confluiti del decreto enti locali AS 1677) per risolvere la questione comodamente e senza patemi prima dell'estate, confondendo insidiosamente provvedimenti in seno a provvedimenti già incardinati ed esaminati;

le disposizioni contenute nell'emendamento del Governo si pongono, infatti, con evidenza, in contrasto con le

leggi di rilievo penale di cui i magistrati documentalmente contestano la violazione, e consentono – nelle more dell'adeguamento degli impianti – la permanenza dei danni alla salute che sono arrecati alla popolazione da Ilva che è considerata

fonte di un pesantissimo e pericoloso inquinamento ambientale;

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO SEL**

La Commissione VIII,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, recante « Misure urgenti in materia fallimentare, civile processuale civile e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria » (C 3201), in particolare per le parti e le materie di competenza;

considerato che:

durante l'esame del disegno di legge in esame, in Commissione Giustizia, il Governo ha presentato un emendamento, che ripropone esattamente l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 recante « Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso;

detto articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, ora confluito interamente nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 83 del 2015, contiene disposizioni volte a consentire la continuità dell'attività produttiva dell'ILVA, sottoposta ad un (ennesimo) sequestro preventivo avvenuto, questa volta, per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della morte sul lavoro, lo scorso mese, di un operaio che lavorava all'altoforno 2 dello stabilimento;

siamo di fronte all'ennesimo intervento emergenziale che, nel caso specifico,

consente « l'esercizio dell'attività d'impresa pur in presenza di impianti pericolosi per la vita o l'incolumità umana senza pretendere dall'azienda l'adeguamento degli stessi alle più avanzate tecnologie di sicurezza », come giustamente sostenuto dal gip di Taranto Martino Rosati che il 13 luglio scorso (come risulta da fonti di stampa), su richiesta della Procura, ha sollevato la questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale;

con queste norme, ancora una volta *ad aziendam*, si impedisce la chiusura dell'impianto in attesa che venga adeguato alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Si interviene sull'operato della magistratura scegliendo la strada del conflitto tra poteri dello Stato, in nome della strategicità dell'impianto siderurgico di Taranto, e della supremazia della produzione anche rispetto alla morte di un giovane operaio;

queste norme « salva ILVA » sarebbero, come detto, inserite nel decreto-legge in esame, che interviene in materia di fallimenti giudiziari e di organizzazione e di funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, con una forzatura inaccettabile e con evidenti elementi di incostituzionalità derivanti, tra l'altro, dalla totale non omogeneità con le materie contenute nel decreto-legge in esame;

l'articolo aggiuntivo lede il principio della separazione dei poteri e presenta gravi profili di incompatibilità costituzionale con il principio, da un lato, di ob-

bligatorietà dell'azione penale e, dall'altro, con i principi di tutela costituzionale sanciti dagli articoli 32 e 41 della Costituzione;

una forzatura, anche costituzionale, del tutto irrispettosa della prassi parlamentare, e decisa dal Governo con l'evidente scopo di accelerare i tempi di approvazione delle norme « salva Ilva » e « portare a casa » quanto prima il risultato, mettendolo al sicuro rispetto ad un approfondito dibattito che si sarebbe avviato, come sarebbe stato corretto, nelle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive. Insomma un *escamotage* dell'Esecutivo per evitare che questo ennesimo decreto-legge sull'Ilva di Taranto potesse decadere o essere modificato durante il suo *iter* parlamentare;

si evidenzia peraltro un'ulteriore criticità nelle norme in commento rispetto al duplice termine previsto: quello di decadenza pari a 30 giorni entro i quali predisporre il piano di adeguamento alle norme di sicurezza e quello di durata massima della prosecuzione dell'attività dello stabilimento, pari a un anno. Le norme dettano cioè una disciplina transitoria, senza esplicitare, con particolare precisione, le misure e le attività aggiun-

tive, considerando che l'attività di impresa potrà protrarsi comunque per un periodo di tempo di 12 mesi, e questo indipendentemente dai contenuti o dall'effettiva predisposizione di un piano serio credibile ed efficace, che deve essere semplicemente comunicato all'autorità giudiziaria;

così come inaccettabile è anche la previsione, contenuta al comma 4, laddove si dice che il piano di adeguamento è trasmesso ai vigili del fuoco, all'ASL e all'INAIL, chiamati soltanto a garantire un costante controllo e monitoraggio delle aree di produzione oggetto del sequestro, senza prevedere che tale monitoraggio e controllo debba ricomprendere anche le valutazioni in ordine all'idoneità e alla congruità del piano stesso rispetto a quanto chiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Insomma, assistiamo a una vera e propria autorizzazione in bianco alla prosecuzione per un anno dell'attività produttiva dell'impianto;

esprime

PARERE CONTRARIO

Pellegrino, Zaratti, Duranti, Ricciatti, Ferrari.

ALLEGATO 4

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge recante « Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria » (C. 1990 Brescia);

preso atto del contenuto dell'articolo 2 che interviene sulle modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi previsti dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno onerose;

considerato che:

l'articolo 26, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito in legge n. 89 del 2014, ha già abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani;

il disegno di legge C. 3194, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici e di concessioni, già approvato dal Senato, attualmente all'esame della VIII Commissione, reca la delega al Governo a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un « codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione », recante le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle direttive europee

(per le quali il termine di recepimento è fissato al 18 aprile 2016), il quale sostituisce il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

tra i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla citata delega figura la revisione della disciplina degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la pubblicizzazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e non più di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara (articolo 1, comma 1, lettera *n*));

rilevata l'opportunità di prevedere, tra i requisiti per l'accesso ai contributi all'editoria, il rispetto di criteri ambientali al fine di innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi in linea con i *trend* normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale (ad esempio dando priorità ai giornali che usano carta riciclata);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità della disposizione di cui all'articolo 2, considerata la prossima revisione del codice degli appalti sulla base della delega al Governo per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni pubbliche di cui in premessa.

ALLEGATO 5

**Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile.
Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: provvedere al riordino inserire le seguenti: in un unico testo.

1. 1. Grimoldi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: insieme delle attività inserire le seguenti: di soccorso.

1. 2. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: gli insediamenti e l'ambiente, con le seguenti: gli insediamenti anche produttivi e l'ambiente.

1. 3. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolate in attività di inserire la seguente: preparazione.

***1. 4.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: articolate in attività di inserire la seguente: preparazione.

***1. 5.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, la lettera a), dopo le parole: di pianificazione aggiungere le se-

guenti: di pianificazione della risposta a detti eventi.

1. 6. Segoni.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole della funzionalità dei servizi essenziali aggiungere le seguenti: della continuità economica e produttiva.

1. 7. Braga.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: nelle aree colpite; con le seguenti: e di lavoro nelle aree colpite ripristinando i servizi essenziali e le attività produttive, risorse cruciali per la ripresa economica locale prima e in seguito ad un evento calamitoso o catastrofico.

1. 8. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) costituzione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Tale sistema complesso svolge le funzioni ad esso assegnate dall'ordinamento mediante le proprie componenti, costituite dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome, dalle Città Metropolitane e dai comuni. È garantita la possibilità di definire livelli di coordinamento intercomunali intermedi tra la dimensione

comunale e quella regionale operanti a scala di area vasta, di comunità montane o di unioni e associazioni di comuni.

Allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce Rossa Italiana, dalle Agenzie della comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. Il decreto delegato aggiorna e individua ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile quali, ad esempio, il sistema delle Agenzie di Protezione civile.

- 1. 9.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizioni di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza;

- 1. 10.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) indicazione degli interventi che non possono essere considerati propri della finalità e dei compiti di protezione civile.

- 1. 11.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: attribuzione delle funzioni *fino a* unitarietà dell'ordinamento *con le seguenti:* attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle Regioni, ai Comuni, alle Unioni dei Comuni, alle Città Metropolitane, agli Enti di Area vasta di cui alla legge 56/2014 ed alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale per promuovere l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;

- 1. 12.** Carrescia.

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, *aggiungere le seguenti:* distinguendo fra ruolo politico e gestione amministrativa e differenziando le responsabilità, i compiti e i poteri autoritativi per promuovere l'esercizio coordinato delle attività di protezione civile ai diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento.

- 1. 13.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: secondo il principio di sussidiarietà *con le seguenti:* secondo i principi di policentrismo e sussidiarietà.

- 1. 14.** Segoni.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: svolge la funzione di indirizzo e coordinamento *aggiungere le seguenti:* e non di gestione diretta.

1. 15. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e per armonizzare *inserire le seguenti:* e migliorare, anche attraverso la possibilità di ridefinizione delle competenze dei propri apparati,

1. 16. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e Sindaci: *con le seguenti:* da parte dei Sindaci, anche metropolitani, dei Prefetti e dei Presidenti delle Regioni.

***1. 17.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Prefetti e Sindaci: *con le seguenti:* da parte dei Sindaci, anche metropolitani, dei Prefetti e dei Presidenti delle Regioni.

***1. 18.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , anche ai fini del loro raccordo *fino alla fine della lettera con le seguenti:* e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale soggetto titolare del soccorso tecnico urgente all'interno del sistema nazionale di protezione civile, anche ai fini del loro raccordo con le altre componenti e strutture operative per assicurarne il concorso solidale;

1. 19. Carrescia.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche ai fini del loro raccordo con

il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le altre componenti e strutture operative *con le seguenti:* anche ai fini del loro raccordo con le diverse componenti e strutture operative del Sistema Nazionale della Protezione Civile per la migliore organizzazione e integrazione dei servizi e.

1. 20. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Vigili del Fuoco *inserire le seguenti:* , le Agenzie Regionali di Protezione Ambientale, inserite nel sistema dei Centri Funzionali Monitoraggio Rischi.

1. 21. Grimoldi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine, le seguenti parole: tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguatamente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati.

1. 22. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: a tal fine, prevedere l'istituzione di « unità di crisi » a livello territoriale regionale per la gestione coordinata delle emergenze, con responsabilità giuridica incardinata presso il Presidente della Regione;

1. 23. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definizione univoca dei ruoli e delle responsabilità delle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con par-

tiolare riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra di esse; definizione univoca dei ruoli, dei rapporti e delle responsabilità intercorrenti tra gli operatori del Servizio nazionale della protezione civile; individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, fermi restando l'attuale impianto policentrico del sistema nazionale e l'applicazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento nei casi indicati alla lettera a).

- 1. 24.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) riorganizzazione delle componenti e delle strutture operative statali del Servizio nazionale di Protezione Civile per assicurare maggiore rapidità, efficacia, efficienza, economicità e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attribuzioni, competenze e funzioni, in occasione sia nelle fasi di pianificazione e preparazione sia in quella degli interventi operativi al verificarsi di calamità.

- 1. 25.** Carrescia.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) partecipazione e responsabilità dei cittadini, singoli o associati, anche nell'ambito degli ordini e collegi professionali, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione d'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità anche attraverso la consapevolezza dei diritti e doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, nonché

di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, al fine di favorirne l'integrazione in tutte le attività di protezione civile ».

- 1. 26.** Mariani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: collegi professionali aggiungere le seguenti: e le associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

- 1. 27.** Braga.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza, con le seguenti: con esclusivo riferimento alla diffusione della conoscenza.

- 1. 28.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della cultura di, inserire le seguenti: prevenzione, anche attraverso adeguate campagne di comunicazione istituzionale, e di.

- 1. 29.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'adozione di misure di autoprotezione, inserire le seguenti: con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità.

- *1. 30.** Coccia, Braga.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'adozione di misure di autoprotezione, inserire le seguenti: con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità.

- *1. 31.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: l'adozione di misure di autoprotezione,

inserire le seguenti: con particolare attenzione alle persone fragili e con disabilità.

***1. 32.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma, lettera c), dopo le parole: organizzazioni di volontariato *inserire le seguenti:* e delle associazioni e/o organizzazioni tecniche di professionisti afferenti agli ordini professionali.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), dopo le parole: l'addestramento dei volontari *inserire le seguenti:* e tecnici professionisti;

b) alla lettera e) dopo le parole: regionali e del volontariato *inserire le seguenti:* e delle associazioni e/o organizzazioni tecniche di professionisti afferenti agli ordini professionali.

1. 33. Carrescia.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore *aggiungere le seguenti:* e associazioni, con particolare riferimento a quelle che riuniscono persone in grado di condurre motocicli o cavalli.

1. 34. Pastorelli, Segoni.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in tutte le attività di protezione civile, *aggiungere le seguenti:* è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;

1. 35. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in particolare prevedere forme di partecipazione attiva del volontariato di protezione civile negli in-

terventi di manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, sotto la supervisione degli organi di controllo, ai fini della mitigazione del rischio idraulico;

1. 36. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) promozione e partecipazione attiva alla diffusione di un'adeguata cultura della prevenzione del rischio in tutte le fasce della popolazione, con il coinvolgimento delle strutture operative della protezione civile, degli ordini professionali, dei centri di competenza, delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni, anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per i rischi eventuali cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio;

1. 37. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e previsione di programmi nazionali di ricerca per la difesa dai disastri naturali.

1. 38. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) definizione del ruolo e delle responsabilità degli organi consultivi e propositivi del servizio nazionale di protezione civile con particolare riferimenti alla Commissione Grandi Rischi;

1. 39. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) istituzione di un programma nazionale di revisione e di valutazione dei piani comunali di emergenza in cui:

1) siano incentivati la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche;

2) il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile procedano, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

3) si prevedano, per i comuni inadempienti, misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

1. 40. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e previsione del potere di ordinanza aggiungere le seguenti: esercitato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

1. 41. Braga.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: principi generali dell'ordinamento inserire le seguenti: della normativa comunitaria e

dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e congruità;

1. 42. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza con le seguenti: in relazione alla tipologia degli eventi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità.

1. 43. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e agli ambiti di competenza con le seguenti: , agli ambiti di competenza e alla effettiva operatività.

1. 44. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: ambiti di competenza, anche per interventi all'estero aggiungere le seguenti: prevenendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei principi del diritto amministrativo e.

1. 45. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: , assicurando il concorso solidale delle colonne mobili regionali e del volontariato con le seguenti: e prevedendo modalità di impiego di personale qualificato proveniente da Enti Locali a supporto delle Amministrazioni locali colpite.

1. 46. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I reati commessi

in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione.

1. 47. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comunque prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs 163 del 2006 fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predeterminati e definiti in apposita sezione del d.lgs 163 del 2006 in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato.

1. 48. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: calamitoso inserire le seguenti: e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipen-

denze funzionali del commissario delegato, ove nominato.

1. 49. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: successivo.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al numero 1), sostituire le parole: alle procedure di acquisizione di servizi *con le seguenti:* all'acquisizione di servizi.

al numero 1) dopo le parole: ai quali possono accedere *aggiungere le seguenti:* , in via preventiva,.

1. 50. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera f), numero 2, dopo le parole: delle macerie *inserire le seguenti:* dei resti vegetali.

1. 51. Segoni.

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

f-bis) indicazioni sulle modalità di reperimento delle forniture di beni di prima necessità, di servizi e i materiali necessari nelle diverse fasi dell'emergenza, prevedendo meccanismi atti a favorire il coinvolgimento delle attività produttive di beni e servizi presenti sul territorio al fine di sostenere l'economia delle aree interessate dall'evento.

1. 52. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: disciplina organica *inserire le seguenti:* sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini e imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia.

1. 53. Grimoldi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ambito di tali Fondi, distinzione delle risorse da destinare alle attività ordinarie di previsione e prevenzione delle calamità naturali.

1. 54. Grimoldi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle modalità per la determinazione e l'impiego da parte dei commissari delegati di integrazioni finanziarie nei casi espressamente previsti dalla legge.

1. 55. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno per le amministrazioni interessate.

1. 56. Braga.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni che regolano la funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti, il cui bilancio consuntivo dovrà essere reso pubblico e consultabile sui siti web degli enti competenti.

1. 57. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente compe-

tenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; a decorrere dal secondo esercizio, il funzionario delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziario in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma di prelievo fiscale e possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. I decreti legislativi di cui all'alinea individuano le modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge.

1. 58. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le seguenti parole: strutturali e non strutturali di prevenzione e.

1. 59. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, *inserire le seguenti:* anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato,.

***1. 60.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: e delle altre misure per favorire il superamento dello stato di emergenza, *inserire le seguenti:* anche prevedendo eventuali forme di microcredito agevolato,.

***1. 61.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, *inserire le seguenti:* anche attraverso la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. 62. Grimoldi.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: in concorso con i risarcimenti assicurativi *con le seguenti:* , al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria.

1. 63. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: stabilire inoltre, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, l'esclusione dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle spese per il ripri-

stino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, delle spese per interventi di somma urgenza e delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da privati ed imprese; delle spese relative agli interventi di mitigazione del rischio e di quelle relative alle attività di protezione civile.

1. 64. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti: definizione dell'ambito assicurativo e delle modalità e dei limiti di risarcimento conseguente ad eventi calamitosi ed in particolare dei criteri di formazione dei premi e dei criteri generali di valutazione del danno.

1. 65. Grimoldi.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile *inserire le seguenti:* organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione.

***1. 66.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile *inserire le seguenti:* organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione.

***1. 67.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: specifiche professionalità, *con le seguenti:* specifici profili di professionalità di protezione civile.

1. 68. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , individuando le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale.

1. 69. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle modalità di comunicazione che garantiscano e certifichino un idoneo passaggio delle informazioni tra operatori diversi.

1. 70. Grimoldi.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: apposito contratto collettivo nazionale di categoria per gli addetti al Servizio di Protezione Civile, da adottare previo confronto con le rappresentanze sindacali e con le regioni.

1. 71. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile.

***1. 72.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche

internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile.

***1. 73.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) istituzione di un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112 che garantisca lo scambio rapido ed efficace dei dati tra i due sistemi.

1. 74. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) previsione di strumenti per favorire il ricorso a professionalità specifiche presso le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

1. 75. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

l-bis) ruolo e responsabilità dei sindacati e del personale degli enti territoriali, anche con riferimento al recepimento delle allerte diramate da altre componenti della Protezione Civile e alla pronta attuazione di piani di emergenza prestabiliti.

1. 76. Segoni.

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) definizione di un piano nazionale concertato a tutti i livelli istituzionali per l'ottimizzazione dell'impiego delle frequenze radio utilizzate per funzioni di

previsione, prevenzione e comunicazione, sia in tempo di ordinaria amministrazione che in situazione di emergenza;

1. 77. Grimoldi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

n) istituzione di un programma nazionale di revisione e valutazione periodica a campione dei piani comunali di emergenza in cui, anche con il coinvolgimento degli ordini professionali e dei centri di competenza, sia incentivata la redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento dei piani esistenti e siano previste sanzioni o disincentivi per i comuni inadempienti.

1. 78. Segoni.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: del principio di sussidiarietà con le seguenti: dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso.

***1. 79.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: del principio di sussidiarietà con le seguenti: dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso.

***1. 80.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, aggiungere le seguenti: definizione degli standard di servizio di protezione civile, a partire dal livello locale, a supporto dei cittadini e dei territori e relativo sistema di attribuzione delle responsabilità a partire dal livello comunale e quello di area vasta metropolitano, inteso come il livello in grado di ottimizzare, in una logica tesa ad integrare le diverse risorse disponibili (Stato, Regione, Enti Locali), in

termini costi/benefici l'approntamento di strutture specializzate di protezione civile e il necessario supporto ai sindaci comunali e metropolitani nella attività sia preventive che di risposta attiva agli eventi,.

1. 81. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: programmati a: riorganizzative con le seguenti: programmabili, quali attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni e eventi analoghi.

1. 82. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, la lettera a), sostituire la parola: programmati con la seguente: programmabili.

1. 83. Segoni.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.

***1. 84.** Matarrese.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.

***1. 85.** Braga.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: per eventi programmati inserire le seguenti: o programmabili.

***1. 86.** Tino Iannuzzi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ; chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con

le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola fase di assistenza alla popolazione ove necessaria qualora l'evento sia stato programmato o sia programmabile in tempo utile come nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi;.

1. 87. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) integrazione delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;.

***1. 88.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) integrazione delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica;.

***1. 89.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;.

***1. 90.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una

piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;.

***1. 91.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i *social network*;.

1. 92. Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: per gestire le diverse attività di protezione civile inserire le seguenti: anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile.

1. 93. Braga.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) individuazione di standard di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso;.

1. 94. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) istituzione dei livelli minimi di servizio di protezione civile, con appositi D.P.C.M. d'intesa con la Conferenza Unificata;.

1. 95. Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: parametrare fino alla fine della

lettera con le seguenti: individuare criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio nazionale, per il riconoscimento e l'erogazione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro per i soggetti colpiti da eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

- 1. 96.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività;

- 1. 97.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) definizione di un modello fiscale solidaristico di protezione civile che consenta di porre gli interventi di prevenzione e riparazione dei danni da calamità naturali a carico della fiscalità generale, secondo i principi di progressività delle imposte e di capacità contributiva, ed escludendo forme di assicurazione obbligatoria;

- 1. 98.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) introduzione di disposizioni volte ad assicurare la continuità amministrativa in occasione degli eventi calamitosi;

- 1. 99.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) Introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza.

- *1. 100.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza;

- *1. 101.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi.

Al comma 2, lettera f), dopo la parola: garantendo inserire le seguenti: la continuità amministrativa e.

- 1. 102.** Braga.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE e Parlamento Europeo e del Consiglio e con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione Civile.

- 1. 103.** Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti: in particolare per quanto attiene alle funzioni preparatorie indirizzate ad affrontare le emergenze.

- 1. 104.** Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

g-bis) riconoscimento del ruolo delle regioni nella redazione della parte del Piano di gestione alluvioni di propria competenza, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE.

- 1. 105.** Grimoldi.

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) le somme destinate dagli enti locali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

Conseguentemente, alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto previsto dalla lettera *g-bis*).

1. 106. Grimoldi.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile previsto dal comma 1.

1. 107. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) individuazione del Programma di Protezione Civile, dei piani di emergenza comunali e sovracomunali, quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale.

1. 108. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) esclusione del ricorso a decreti e ordinanze contenenti norme eterogenee nelle materie di protezione civile.

1. 109. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma I definisce in particolare:

a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tuffi i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;

b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tuffi i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui viene è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente:

1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;

2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;

3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica o di soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);

d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con

particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;

e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità.

1. 110. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni *con le seguenti:* dell'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e dei pareri.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: Decorsi inutilmente i termini *inserire le seguenti:* per l'acquisizione dei pareri.

1. 115. Grimoldi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dei pareri *inserire la seguente:* vincolanti.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.

1. 112. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: dei pareri *inserire la seguente:* vincolanti.

1. 111. Segoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri *inserire le seguenti:* , ovvero le intese.

***1. 113.** Zaratti, Pellegrino.

Al comma 5, dopo le parole: previa acquisizione dei pareri *inserire le seguenti:* , ovvero delle intese,

***1. 114.** Giovanna Sanna, Carrescia, Cominelli, Rampi, Braga.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I decreti correttivi di cui al presente comma sono adottati previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

1. 116. Terzoni, Micillo, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Zolezzi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migratori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, al-

l'igiene e alla salubrità dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico.

1. 117. Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le metodologie e regole tecnico-economiche in materia di protezione civile sono definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 118. Zaratti, Pellegrino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica all'articolo 75-bis decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259).

All'articolo 75-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, come modificato

dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « Al Ministero dell'Interno » fino a: « sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile –, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico »;

2) al comma 1, la parola: « il Ministero » è sostituita dalle seguenti: « il Presidente del Consiglio dei Ministri »;

3) al comma 2, le parole da: « il Ministro dell'interno » fino a: « composta » sono sostituite dalle seguenti: « il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale di una Commissione consultiva costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile composta da un rappresentante del Dipartimento stesso con funzioni di coordinamento e ».

1. 01. Carrescia.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	141
------------------	-----

Giovedì 16 luglio 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Facebook Italia Srl, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04990 Burtone: Disservizi nell'erogazione di energia elettrica verificatisi in alcuni comuni della Basilicata nel mese di marzo 2015 a seguito di un'ondata di maltempo	142
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-05021 Parentela: Sanzioni per violazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-05312 Oliverio: Adozione del regolamento di attuazione relativo alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	150

RISOLUZIONI:

7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.	
7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	151

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.15.

5-04990 Burtone: Disservizi nell'erogazione di energia elettrica verificatisi in alcuni comuni della Ba-

silicata nel mese di marzo 2015 a seguito di un'ondata di maltempo.

Luigi FAMIGLIETTI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi FAMIGLIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto.

5-05021 Parentela: Sanzioni per violazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo PARENTELA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che giudica tardiva, nonostante diverse associazioni di consumatori abbiano chiesto il rispetto dell'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione e confezionamento dei prodotti alimentari. Segnala come il proprio gruppo abbia anche presentato una proposta di legge in materia e dichiara di non comprendere le difficoltà ad applicare questa normativa. Nel ritenere opportuna l'azione politica in sede europea, sottolinea la necessità di un intervento normativo urgente in ambito nazionale.

5-05312 Oliverio: Adozione del regolamento di attuazione relativo alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Esprime apprezzamento per le misure intraprese dal MiSE volte a consentire un rapido avvio di procedure volte a favorire l'imprenditorialità di giovanile e femminile.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato allo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.

(Discussione congiunta e rinvio).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione Arlotti n. 7-00738 che, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Da Villa n. 7-00718.

Marco DA VILLA (M5S) illustra la risoluzione a sua prima firma sottolineando preliminarmente come la normativa relativa prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere sia stata oggetto di numerosi interventi di proroga a partire dal 2001 e da ultimo fino al 31 ottobre 2015, termine tutt'ora in vigore. Tale lunga catena di proroghe rende evidente che la disciplina è stata delineata senza tenere in adeguata considerazione la sua effettiva applicabilità. Segnala come, sulla base di un importante studio statistico del Corpo dei vigili del fuoco risalente al 2009, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente di gran lunga al di sotto della soglia di rischio considerata accettabile in altri Paesi. Invita il Governo a promuovere un tavolo tecnico composto dalle rappresentanze di tutte le parti interessate, al fine di fissare i parametri necessari per la redazione del provvedimento normativo di

semplificazione da portare in sede europea ed operare una semplificazione della disciplina di regolamentazione della materia; a sottoporre le risultanze dei lavori del tavolo tecnico alle competenti Commissioni parlamentari e a farsi promotore di un provvedimento che nel frattempo consenta di limitare l'applicazione integrale della disciplina delle disposizioni antincendio vigenti, e di applicare agli alberghi tra i venticinque e i cinquanta posti letto la disciplina ad oggi prevista per quelli fino a venticinque posti letto. Per questi motivi ritiene insufficienti gli impegni recati dalla risoluzione del collega Arlotti che si limitano a riproporre iniziative già annunciate dal Governo.

La sottosegretaria Simona VICARI sottolinea che con le due risoluzioni all'ordine del giorno si richiama l'attenzione del Governo su una serie di complesse questioni relative alla normativa tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere; questioni sulle quali si propone di impegnare il Governo medesimo a un'articolata serie di attività.

Sentita l'Amministrazione dell'interno, competente per materia, comunica che il Governo si riserva di esprimere la propria posizione sugli atti di indirizzo nel prosieguo della discussione che si terrà presso la Commissione.

Nella seduta odierna, si limita ad informare che, all'esito di un articolato procedimento, comprendente anche la procedura di informazione comunitaria, il Ministro dell'interno ha già firmato il decreto recante l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza antincendio per le attività turistiche ricettivo-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. Il provvedimento è stato già avviato alla pubblicazione. Osserva che il decreto ministeriale aggiorna le misure tecniche di prevenzione incendi alle nuove disposizioni comunitarie in materia. Nel contempo, introduce, senza intaccare in alcun modo il livello di sicurezza, misure di

semplificazione tali da poter essere adottate dai gestori delle strutture interessate in tempi ragionevolmente brevi.

Sottolinea che il provvedimento in argomento, come tutte le altre norme di prevenzione incendi, è stato elaborato da un apposito gruppo di lavoro cui hanno partecipato anche gli esponenti delle categorie interessate e, successivamente, è stato approvato, in sede consultiva dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, organismo in cui le predette categorie sono ampiamente rappresentate.

Luigi TARANTO (PD) sottolinea preliminarmente che l'annosa vicenda del differimento di termini per l'applicazione delle normative antincendio nelle strutture ricettive turistico-alberghiere ha portato all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese. Ritiene debba essere individuata una soluzione di tipo strutturale che deve essere costruita a partire dal combinato disposto tra il varo del codice di prevenzione incendi e della normativa tecnica di cui ha dato notizia la sottosegretaria Vicari. Osserva che, accanto a interventi di razionalizzazione dell'impianto del codice di prevenzione incendi e della specifica norma tecnica per il sistema turistico-alberghiero, devono essere messi in campo interventi di politica attiva con provvedimenti di natura fiscale opportunamente calibrati che agevolino azioni di adeguamento alla normativa antincendio.

Marco DA VILLA (M5S) chiede che si possa svolgere un breve e mirato ciclo di audizioni sulla materia oggetto delle risoluzioni in titolo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita a segnalare i soggetti da chiamare in audizione.

Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 luglio il relatore ha illustrato i contenuti del provvedimento in titolo.

Avverte che la Presidente della Commissione Giustizia, onorevole Donatella Ferranti, ha comunicato che la II Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge del Governo C. 3201, di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2015, recante « Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria », iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 20 luglio prossimo ed assegnato in sede consultiva alla X Commissione.

Fa presente inoltre che la Presidente Ferranti ha segnalato che il Governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 21.04, il cui contenuto riprende integralmente l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015, recante « Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », il cui disegno di legge di conversione (C. 3210 Governo) è stato assegnato in sede refe-

rente alle Commissioni riunite VIII e X. Ai fini dell'espressione del parere sul disegno di legge, la Presidente Ferranti comunica che la Commissione Giustizia esaminerà il predetto articolo aggiuntivo, sul quale è stato espresso parere favorevole, e i relativi subemendamenti presentati, nella seduta odierna convocata al termine delle votazioni della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Dario GINEFRA (PD) *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 4*). Osserva che la presentazione dell'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo al decreto-legge n. 83 del 2015 in corso di esame presso la Commissione Giustizia è motivata da una situazione di urgenza che richiede nuove prescrizioni in materia di sicurezza degli stabilimenti industriali e garanzie per la continuità produttiva di siti strategici per l'industria nazionale quali l'Ilva di Taranto.

Chiara SCUVERA (PD) ringrazia il relatore ed esprime apprezzamento per i contenuti del provvedimento in esame che rappresentano un ulteriore impulso al processo civile telematico e, in particolare, per la disposizione recata dall'articolo 21, in cui si prevede che il Ministero della giustizia acquisisca un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle aree vaste (province) da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Auspica quindi che tribunali risultanti dagli accorpamenti, quali quello di Pavia, possano finalmente essere sollevati da gravi carenze di organico nel personale amministrativo.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Lara RICCIATTI (SEL) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-04990 Burtone: Disservizi nell'erogazione di energia elettrica verificatisi in alcuni comuni della Basilicata nel mese di marzo 2015 a seguito di un'ondata di maltempo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Tra il 5 e il 6 marzo 2015 la Regione Basilicata è stata colpita da una vasta perturbazione meteorologica, caratterizzata da intense nevicate e dalla formazione di cospicui e cosiddetti « manicotti di ghiaccio », superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per le linee elettriche. Questi hanno provocato danni sia alle infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale di Terna, sia alle reti di media e bassa tensione di ENEL.

Per quanto riguarda le infrastrutture della rete elettrica di trasmissione nazionale di Terna, tale ondata di maltempo ha comportato danni alle seguenti linee:

Anzi – Potenza a 150 kV dove alle ore 9:36 del 6 marzo per la presenza di manicotti di ghiaccio, si è verificato lo scatto della linea dovuto all'abbassamento di un filo conduttore: tale linea è stata rimessa in esercizio alle ore 18.33 dello stesso giorno;

Potenza Est – Vaglio RFI a 150 kV dove alle ore 9:48 del 6 marzo si è determinata la rottura di una fune di guardia con rimessa in esercizio alle ore 16.40 dello stesso giorno. L'intervento di ripristino della fune di guardia, dopo la messa in sicurezza, è stato effettuato ad inizio aprile.

In entrambi i casi i conduttori lesionati hanno danneggiato due linee sottostanti in bassa tensione di proprietà di Enel, per cui alle ore 12:54 del 6 marzo, a causa del fuori servizio in atto della linea Anzi – Potenza suddetta e del concomitante scatto transitorio della linea a 150 kV Anzi

– Corleto di Terna, è stato causato lo spegnimento della Cabina Primaria di Anzi di Enel.

Anche per quanto riguarda le infrastrutture elettriche di media e bassa tensione di Enel, la società ha segnalato che si sono registrati guasti ingenti dovuti sia alla formazione di manicotti di ghiaccio sui conduttori provocandone la rottura, sia il danneggiamento grave e, in alcuni casi, addirittura il cedimento di molti dei sostegni delle infrastrutture elettriche. In totale, all'esito dei sopralluoghi, sono risultate danneggiate circa 90 linee di media tensione, con conseguenti gravi guasti e danneggiamenti anche alla rete di bassa tensione.

Per far fronte alla situazione di emergenza Enel ha messo in campo le sue squadre operative sul territorio e anche quelle della Regione Calabria e si è avvalsa altresì di ditte esterne, coordinandosi continuamente con la Prefettura di Potenza.

Gli interventi di riparazione sono stati, comunque, particolarmente complessi anche per le difficoltà di raggiungere gli impianti a causa del ghiaccio formatosi sulla sede stradale.

Il ripristino del servizio incominciato dalle 18 del 6 marzo (i clienti disallineati si sono ridotti a 7.000 alle 18:00 del 6 marzo, mentre il 7 marzo sono scesi a 1.400), grazie alla dislocazione sul territorio di 26 gruppi elettrogeni, si è completato il 10 marzo, quando sono stati rialimentati tutti i clienti delle zone rurali e quelli non stanziali.

Relativamente ai rimborsi per il disservizio, Enel ha provveduto ad erogare gli

indennizzi coerentemente a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici n. 198/2011.

Faccio presente altresì che ENEL, a seguito degli avvenimenti citati, ha comunicato di aver pianificato ed effettuato i seguenti interventi manutentivi:

sono attualmente in corso interventi sulla rete di media tensione (MT), per qualità del servizio e carico, per un investimento di circa 670.000 euro;

sono stati previsti interventi di ricostruzione su 5 linee MT, tra le più colpite dalla nevicata di marzo 2015, per una lunghezza totale di circa 30 km e per un investimento di circa 600.000 euro (intervallo temporale di intervento 2015-2017);

sono in corso interventi sulla rete di bassa tensione (BT) per incrementare la qualità del servizio nella Provincia di Potenza, per un investimento di circa 200.000 euro;

è attualmente in corso il completamento del programma di attivazione di nuovi interruttori lungo linea sulla rete di MT (63 previsti di cui, ad oggi, installati 60 ed attivati 32), per un investimento di circa 180.000 euro;

è attualmente in corso il programma di installazione e attivazione degli inter-

ruttori BT tele controllati (su 190 previsti, installati ad oggi 65, attivati 61), per un investimento di circa 190.000 euro;

è in corso di attuazione il programma di manutenzione preventiva sulla rete MT per l'anno in corso che prevede, tra l'altro, l'ispezione di circa 400 cabine di media e bassa tensione e la sostituzione di 1.454 batterie in cabine telecontrollate;

è, infine, in corso l'ispezione di circa 6.000 km di rete aerea di MT ed il taglio piante lungo i tratti di linea esposti.

Inoltre, si ricorda che, a livello nazionale, Enel Distribuzione effettua annualmente l'ispezione di circa 80.000 cabine secondarie e verifica inoltre circa 200.000 km di rete aerea di MT ogni 2 anni (anche ricorrendo all'utilizzo degli elicotteri).

Ciò detto, il Ministero dello sviluppo economico, per quanto di competenza, continuerà a vigilare costantemente sul rafforzamento da parte delle società concessionarie delle misure di prevenzione (quali quelle straordinarie di pulizia delle linee o altre misure utili), nonché di quelle finalizzate a migliorare i piani di gestione delle emergenze (anche attraverso attività di coordinamento tra le strutture territoriali di intervento, i Comuni, le Prefetture e la Protezione Civile e di comunicazione verso gli utenti).

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05021 Parentela: Sanzioni per violazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In materia di sanzioni per la violazione delle disposizioni recate dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 il Mise ha predisposto una bozza di decreto legislativo; per la condivisione del testo è stato attivato un Tavolo di confronto che ha avuto come attori tutte le rappresentanze della filiera agroalimentare e le altre amministrazioni competenti in materia.

Il decreto è ormai di prossima adozione, tuttavia, nelle more della sua emanazione, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto di far riferimento, ove possibile, all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 109/1992. In particolare si è ritenuto che le suddette sanzioni continuino ad essere erogate nel caso di violazione delle norme precettive contenute nel decreto 109/92 solo quando il contenuto del precetto corrisponde alle previsioni del nuovo Regolamento.

Tale interpretazione del quadro normativo è stata fornita con la Circolare del 6 marzo 2015 e ad essa è stata allegata una tabella di concordanza che associa i precetti contenuti nel decreto n. 109 con quelli contenuti nel regolamento (UE) 1169/2011.

A parere dell'Onorevole interrogante tale modus operandi sarebbe in palese contraddizione con il principio di stretta legalità, cristallizzato nell'articolo 25 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Tale conclusione non tiene conto del fatto che la tabella di concordanza si limita ad operare un abbinamento tra i precetti che già esistono nell'ordinamento e quelli confermati nel nuovo Regolamento

e precisa che continua ad essere sanzionata la violazione delle sole disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 che trovano conferma nel Regolamento medesimo.

Proprio perché la tabella non reca nuovi precetti, ma si limita ad indicare un meccanismo di raccordo tra articolo 18, precetti del decreto legislativo n. 109/1992 e precetti del Reg. (UE) n. 1169/2011, essa è pienamente compatibile con il principio di legalità.

Con riferimento alla seconda questione sollevata dall'interrogazione in oggetto ed in particolare « se non si ritenga improcrastinabile notificare alla Commissione europea la volontà di mantenere l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia », si ribadisce quanto già risposto all'Interrogante su medesima richiesta (Interpellanza urgente n. 2-00743).

Il Governo non avrebbe potuto notificare norme nazionali in contrasto con le materie armonizzate dal più volte citato Regolamento in quanto l'articolo 38 dello stesso, in materia di etichettatura degli alimenti, dispone espressamente il divieto da parte degli Stati membri sia di adottare, sia di mantenere disposizioni nazionali contrastanti salvo il caso in cui il diritto dell'Unione lo autorizzi e il Reg. (UE) 1169/2011 elimina, per gli Stati membri, la facoltà, precedentemente prevista dalla direttiva 2000/13/CE, di « mantenere le disposizioni nazionali che impongono

l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale ».

L'individuazione delle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta, come disciplinata dagli articoli 9 e 10 del Regolamento, è infatti una materia armonizzata, tant'è che il successivo articolo 39 disciplina le « Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari », ovvero la facoltà degli Stati membri di introdurre l'obbligo di riportare in etichetta indicazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli articoli 9 e 10 prevedendo, in particolare, che la facoltà degli Stati membri di introdurre l'obbligatorietà della indicazione del luogo di provenienza sull'etichettatura degli alimenti è possibile solo ove esista un nesso comprovato tra

talune qualità dell'alimento e la sua provenienza e sia dimostrato che i consumatori attribuiscono un valore particolarmente significativo a tale indicazione.

Alla luce della normativa armonizzata vigente non appare quindi possibile mantenere l'attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 109/1992 in modo generalizzato per tutti i prodotti.

Il Governo è, tuttavia, consapevole della molteplicità degli interessi coinvolti e, in particolare, delle esigenze di informazione dei consumatori e di quelle di tutela degli operatori della filiera agro alimentare, esigenze che trovano adeguato bilanciamento nel rispetto della normativa comunitaria, la cui violazione esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05312 Oliverio: Adozione del regolamento di attuazione relativo alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo si evidenzia che il regolamento in materia di « autoimprenditorialità » è stato già sottoscritto dal Ministro dello sviluppo economico e dal concertante Ministro dell'economia e delle Finanze. L'iter di controllo dell'atto non è tuttavia ancora esaurito, residuando il necessario controllo da parte della Corte dei conti, oltre ai tempi tecnici per l'inserimento dell'atto medesimo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana, a seguito del quale diverrà operativo a tutti gli effetti.

Pertanto, il MiSe ha ottemperato a tutti gli adempimenti di competenza e nella propria disponibilità.

Appare in ogni caso utile rappresentare che, come rammentato dall'On. Interrogante, il Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000 è stato oggetto di una profonda revisione per opera del decreto-legge n. 145/2013, che ha determinato la sostanziale sostituzione delle tradizionali misure del Titolo I, abrogate, con una nuova misura di più ampia applicazione.

Tale misura, infatti, pur mantenendo l'obiettivo di incentivare l'imprenditorialità giovanile, consente ora anche il finanziamento dell'imprenditorialità femminile, colmando così l'assenza, nel panorama degli incentivi nazionali, di uno strumento di facilitazione dell'accesso al credito per le donne che intendono avviare un'attività imprenditoriale.

I tempi non contenuti si devono alla complessità della materia e all'iter proce-

durale del provvedimento stesso che, oltre a prevedere il concerto del Ministro dell'economia e il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato sottoposto all'analisi tecnico-normativa (ATN) e all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) degli uffici del DAGL della Presidenza del Consiglio.

Quest'ultimo ufficio, nondimeno, ha richiesto alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti della documentazione trasmessa a corredo del provvedimento normativo che hanno comportato la necessità di un'integrazione della relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione trasmessa.

Acquisito quindi il nulla-osta del DAGL, il regolamento è stato firmato dal Ministro per lo sviluppo economico e inviato successivamente al Ministero dell'economia e delle finanze per la firma del Ministro concertante recando, pertanto, la data dell'8 luglio 2015.

Il MiSE, peraltro al fine di velocizzare i tempi per l'operatività della disciplina e rendere concreta l'incentivazione dello *start up* di imprese da parte di giovani imprenditori e donne imprenditrici, si è già attivato per la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, onde consentire l'immediato avvio della misura una volta avvenuta la pubblicazione del regolamento.

ALLEGATO 4

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria C. 3201 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 83/2015 recante: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria (C. 3201);

osservato che il provvedimento propone misure idonee all'ammodernamento del nostro ordinamento, a cominciare dalla nuova relazione delle procedure del concordato preventivo, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio *boom* dovuto alla crisi economica e alla chiusura di moltissime attività sull'orlo del fallimento;

apprezzate le novità introdotte in ambito fallimentare dal momento che si affrontano anche i capitoli di finanziamento alle imprese in difficoltà, si interviene sulle tempistiche di chiusura dell'atto fallimentare e sulle revocatorie; si introduce la possibilità per il giudice fallimentare di sancire il procedimento competitivo per venire incontro ai creditori, sempre che il programma di concordato abbia iscritta l'offerta avanzata da un soggetto che abbia palesato il proprio interesse; si aggiunge, per quei creditori che possono vantare almeno il 10 per cento dei crediti maturati dall'attività in chiusura, la facoltà di avanzare a loro volta una proposta alternativa di concordato, alternativa a quella del titolare creditore;

condivisa la scelta di prevedere modifiche significative anche in ambito bancario, con ricalcolo del regime di deducibilità su Ires e Irap e sulle perdite in relazione ai crediti di enti finanziari e creditizi, così come delle imprese operanti nel ramo assicurativo. Per queste voci, compare il principio della deducibilità integrale su componenti negativi al reddito, in base al bilancio preso in esame, mentre per i prossimi tre anni non saranno calcolati né gli effetti della deducibilità su perdite o svalutazioni, né della rimodulazione su eventuali piani di rientro;

valutata positivamente la facoltà attribuita dal nuovo impianto normativo, in materia di procedure fallimentari e tributarie, di proporre un nuovo tipo di accordo verso banche e creditori, pari almeno al 50 per cento dell'intero ammontare del debito e stabilendo come unica condizione in cui questo patto potrà essere concluso entro una soglia pari al 75 per cento dei creditori, che gli stessi rappresentino almeno il 50 per cento del totale non saldato dall'attività;

condivisa l'introduzione del divieto di nomina a curatore fallimentare del coniuge, dei parenti fino al quarto grado del titolare dell'azienda fallita dei creditori e di tutti coloro che siano parte in causa nell'ultimo quinquennio precedente il fallimento;

valutate positivamente le misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario introdotte dall'articolo aggiuntivo 21.04 presentato dal Governo al testo del decreto-legge n. 83 del 2015, sul quale è

stato espresso parere favorevole, in corso di esame presso la Commissione referente,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI;

5-05999 Cominardi: Costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative previste della Convenzione tra Expo 2015 e INPS	153
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	158
5-05987 Zappulla: Erogazione del trattamento di fine rapporto a lavoratori cassaintegrati dello stabilimento di Siracusa della Pirelli & C.	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	160

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	154
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	156
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

INTERROGAZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.05.

5-05999 Cominardi: Costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative previste della Convenzione tra Expo 2015 e INPS.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Claudio COMINARDI (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo,

che conferma, a suo avviso, la natura commerciale dell'operazione, ovvero l'utilizzo di un ente di natura pubblica, qual è l'INPS per promuovere un'iniziativa di carattere privato, come l'Expo. Considerando che sono coinvolti circa 200.000 pensionati, è possibile ipotizzare finalità elettorali sottese all'operazione in corso, soprattutto se si considera che la convenzione prevede anche uno sconto del 50 per cento sulle spese di trasporto per raggiungere la manifestazione, anche se tale ultimo aspetto esula dalle competenze proprie della Commissione. Con riferimento poi alla tempistica del rilascio dei DURC da parte dell'INPS; osserva che le aziende normalmente sono costrette ad attendere tempi ben più lunghi, il che dimostra ancora una volta la differenza di atteggiamento dell'INPS nei confronti della società organizzatrice dell'esposizione universale. Propone provocatoriamente, pertanto, di estendere a regime le iniziative agevolative, che non dovrebbero essere limitate ad eventi, pure importanti, come l'Expo.

5-05987 Zappulla: Erogazione del trattamento di fine rapporto a lavoratori cassaintegrati dello stabilimento di Siracusa della Pirelli & C.

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe ZAPPULLA (PD), pur ringraziando il sottosegretario per le informazioni fornite, si dichiara insoddisfatto del merito della risposta, che non scioglie il dubbio interpretativo alla base della mancata erogazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori oggetto dell'interrogazione. Ricorda, infatti, che si tratta di lavoratori che percepiscono la Cassa integrazione guadagni straordinaria e che l'articolo 4, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, ha riconosciuto loro uno *status* giuridico particolare. Si tratta, infatti, di lavoratori formalmente dipendenti dall'impresa, ai soli fini dell'erogazione dell'indennità di CIGS, ma di fatto utilizzati dagli enti locali in lavori socialmente utili. Tale specificità

è stata da ultimo confermata da un decreto ministeriale di recente adozione, in base al quale a tali lavoratori, pur in assenza di rapporti di dipendenza con l'impresa, viene prorogata l'erogazione della CIGS per consentirne la stabilizzazione negli enti locali da cui sono utilizzati in lavori socialmente utili. A fronte di tale normativa, si registrano situazioni paradossali, che hanno portato, da un lato, alla liquidazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori della provincia di Messina e, dall'altro, alla negazione di tale diritto ai lavoratori dello stabilimento di Siracusa. Citando quindi il caso specifico di una lavoratrice che, avendo cessato il suo rapporto di lavoro, non riceve il trattamento di fine rapporto e sta minacciando gesti estremi, conclude affermando che si è giunti alla negazione di un diritto e chiede al Governo, pertanto, un ulteriore approfondimento, al fine di appurare a chi spetta l'onere della liquidazione del TFR, posto che l'azienda datrice di lavoro non esiste più.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.15.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Silvia CHIMIENTI (M5S), prendendo atto della proposta di parere contrario, osserva che l'obiettivo della proposta di legge è quello di salvaguardare il pluralismo, dal momento che, secondo rilevazioni di carattere internazionale, l'Italia si colloca al settantatreesimo posto nella classifica mondiale della libertà di stampa. Ricorda anche che nel passato il sistema di finanziamento pubblico ha alimentato vere e proprie truffe ai danni dell'Erario, che il M5S intende superare con la proposta in esame. Segnala che, con il medesimo intento, il M5S ha proposto nel corso dell'esame in sede referente una riscrittura della proposta di legge, di carattere più sistematico che, tuttavia, non è stata condivisa dagli altri gruppi parlamentari e, pertanto, non potrà essere esaminata in questa sede.

Davide TRIPIEDI (M5S) osserva che l'editoria è l'unico settore in cui si applicano i principi del libero mercato, in base ai quali i finanziamenti dovrebbero essere erogati in base alle copie vendute e non, come avviene in Italia, in base alle copie stampate. Dopo aver richiamato l'esperienza del giornale « Il Fatto quotidiano » che non beneficia del sistema del finanziamento pubblico, ma si sostiene attraverso le vendite e il sostegno dei lettori, sottolinea l'esigenza di garantire la libertà di informazione.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, condividendo in linea di principio le affermazioni dei colleghi del M5S sul rispetto dei principi costituzionali in materia di libertà e pluralismo dell'informazione, osserva che il tema della necessità di riformare il sistema del finanziamento pubblico dell'editoria è all'attenzione non solo del Governo, ma anche della maggioranza parlamentare che si sta sforzando di trovare punti di mediazione con l'opposizione per giungere alla formulazione di un testo condiviso.

Davide TRIPIEDI (M5S), facendo riferimento ai finanziamenti pubblici percepiti dal giornale « Il Foglio » e dalla rivista che contiene i programmi dei canali satellitari della televisione Sky, ribadisce la necessità di applicare le regole di mercato anche al settore dell'editoria.

Alessia ROTTA (PD), *relatrice*, sottolineando l'impossibilità di assimilare l'informazione ad una merce, ribadisce che tanto le forze di maggioranza quanto il Governo intendono individuare un percorso di riforma del settore, garantendo nel modo migliore i diritti costituzionalmente tutelati in materia di informazione.

Claudio COMINARDI (M5S) richiama ancora il caso del giornale « Il Fatto quotidiano », che, essendo nato ed operando grazie a finanziamenti privati, offre garanzie di imparzialità, a differenza degli altri giornali nei cui consigli di amministrazione siedono rappresentanti di grandi banche e di grandi società, che ne condizionano le linee editoriali.

Carlo DELL'ARINGA (PD), ricordando come spesso si faccia ricorso a risorse pubbliche per correggere le storture del mercato, sottolinea che non sempre ci si può affidare al libero mercato per l'individuazione di soluzioni socialmente ottimali. Si dichiara, in ogni caso, sorpreso dal sostegno espresso dai deputati del gruppo M5S in favore dei principi di libero mercato, osservando che ben altro era stato il loro atteggiamento in occasione dell'approvazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro e dei relativi decreti attuativi.

Irene TINAGLI (PD) sottolinea come l'informazione abbia caratteri assai diversi da quelli degli altri beni scambiabili sul mercato. Ricorda, infatti, che è interesse pubblico che l'informazione sia accessibile a tutti i cittadini a prezzi ragionevoli, a fronte dei costi, spesso ingenti, necessari

ad assicurare tale informazione. Per questa ragione, a suo avviso, sussiste l'esigenza di un sostegno pubblico alle imprese del settore, previsto, del resto, in molti Paesi liberisti, quale, ad esempio, il Regno Unito.

Davide TRIPIEDI (M5S), facendo riferimento al recente salvataggio de « *L'Unità* », ricorda che l'assetto del mercato editoriale ha contribuito alle attuali condizioni dell'Italia e sottolinea lo sfruttamento da parte degli editori dei giornalisti, assunti spesso con tirocini e contratti precari.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

Atto n. 176.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Atto n. 177.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Atto n. 178.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Atto n. 179.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, segnala che sta approfondendo diverse que-

stioni, in vista della formulazione della propria proposta di parere. A tale proposito osserva che l'aspetto più critico è rappresentato dall'esclusione dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria in presenza di una cessazione dell'attività produttiva che non abbia carattere di definitività.

Cesare DAMIANO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia

il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 16 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-05999 Cominardi: Costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative previste della Convenzione tra Expo 2015 e INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi – inerente alle iniziative previste dalla convenzione stipulata tra l'INPS e la società Expo 2015 spa nell'ambito dell'evento Expo Milano 2015 – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.

In primo luogo, con riferimento alla iniziativa in favore dei pensionati e dei lavoratori con reddito imponibile inferiore a 10 mila euro, l'INPS ha reso noto che i costi dallo stesso sostenuti per la selezione degli utenti e la distribuzione dei certificati convertibili in biglietti gratuiti sono di minima entità (6.000 euro) e che tali oneri appaiono ampiamente compensati dai benefici per i destinatari dell'iniziativa quantificati in una platea di circa due milioni di persone.

L'INPS ha altresì evidenziato che la predetta iniziativa testimonia l'impegno da sempre profuso dall'Istituto nella condivisione di operazioni ad alto valore sociale che coinvolgono le fasce meno abbienti della popolazione le quali, diversamente, rimarrebbero escluse per motivi economici.

Per quanto riguarda, invece, la tempistica per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) – richiesto dalla società Expo 2015 alle imprese che hanno lavorato nei cantieri di Expo Milano 2015, e a quelle che attualmente vi lavorano – l'INPS ha reso noto di aver adottato una particolare modalità operativa che – in deroga al principio generale della competenza territoriale sulla base della sede legale dell'impresa – ha con-

sentito la gestione, presso un'unica sede (Milano centro), di tutte le istanze relative al rilascio del DURC.

La predetta iniziativa – che è stata realizzata al fine di agevolare le imprese – non ha, tuttavia, comportato una riduzione dei tempi di rilascio dei DURC rispetto alle medie del territorio nazionale.

In proposito, occorre evidenziare che, lo scorso 1° luglio, è entrato in vigore il decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che prevede il rilascio in tempo reale del DURC a tutti gli operatori del territorio nazionale mediante una nuova modalità di verifica, per via telematica, delle banche dati degli Istituti previdenziali e delle Casse edili da parte degli interessati.

Tale iniziativa, denominata DURC *online*, è attualmente oggetto di una capillare campagna di informazione a cura del Ministero che rappresenta e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda, invece, la presenza del personale dell'INPS al Centro servizi per i partecipanti – sede operativa delle competenti Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ospitante – l'Istituto ha precisato che tale partecipazione consente di garantire alle aziende e ai cittadini un servizio di *front-end* analogo a quello quotidianamente fornito sul territorio nazionale da qualsiasi punto-utente dell'INPS, nonché in occasione di iniziative rivolte ad un pubblico numeroso (manifestazioni, fiere, eccetera). Tale servizio – che testimonia la flessibilità organizzativa e la concreta sensibilità dell'Istituto alle molteplici istanze sociali – non comporta alcun costo aggiuntivo in quanto il perso-

nale INPS impiegato presso il Centro servizi, allorquando non è impegnato con il pubblico, continua a lavorare in *back-office* come se fosse in sede.

Parimenti non comporta alcun onere l'utilizzo, da parte dell'Istituto, dei locali del Centro servizi in quanto gli stessi sono messi a disposizione da Expo 2015) così come le utenze e i servizi di pulizia.

Da ultimo, e più in generale, l'Istituto ha evidenziato che la sua presenza sul territorio nazionale, connotata da diversi moduli organizzativi in funzione della platea e del contesto economico-sociale di riferimento, costituisce uno dei principi cardine della propria filosofia gestionale volta a fornire agli utenti servizi sempre più efficaci e tempestivi.

ALLEGATO 2

5-05987 Zappulla: Erogazione del trattamento di fine rapporto a lavoratori cassaintegrati dello stabilimento di Siracusa della Pirelli & C.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla situazione concernente l'erogazione del trattamento di fine rapporto ai lavoratori cassaintegrati dello stabilimento di Siracusa della Pirelli & C. s.p.a.;

Come noto, per la cassa integrazione guadagni in deroga l'obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di intervento spetta al datore di lavoro e non all'INPS.

Al riguardo, faccio presente che con il decreto direttoriale del 3 febbraio 2015, è stata concessa dal Ministero che rappresenta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della Pirelli & C. s.p.a. impegnati nei lavori socialmente utili promossi dal Comune di Siracusa per un numero massimo di 17 unità fino al 31 dicembre 2014.

Voglio evidenziare che l'INPS, interpellato espressamente sulla questione, ha rappresentato che la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pirelli

Cavi s.p.a. (unità produttiva stabilimento di Siracusa) risulta a far data dal 28 febbraio 1996, termine che è stato successivamente differito alla data del 30 aprile 2003 al solo fine di consentire, a seguito delle intese raggiunte nelle opportune sedi istituzionali, il proseguimento del trattamento di integrazione salariale.

Per quanto concerne più specificamente la richiesta di corresponsione delle quote maturate di trattamento di fine rapporto in favore dei lavoratori in argomento, faccio presente che l'orientamento dell'INPS sinora applicato è quello di non autorizzare il rimborso delle suddette quote, in quanto la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della Cig in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda il rimborso, essendo la prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Da ultimo, segnalo che sulla questione oggetto del presente atto parlamentare sono in corso ulteriori approfondimenti da parte del Ministero che rappresento.

ALLEGATO 3

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. (C. 1990).**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 1990, recante abolizione del finanziamento pubblico all'editoria;

considerato che l'articolo 1 della proposta abroga disposizioni vigenti in materia di sostegno all'editoria destinando le relative risorse alla realizzazione, da parte di comuni o di reti di comuni, di nuovi sistemi di informazione e all'incentivazione, in tale ambito, di investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione, diretti unicamente all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti di età inferiore a trentacinque anni e *freelance*, qualificati nel campo dei mezzi di comunicazione;

ritenuto che, al fine di provvedere a una opportuna ridefinizione della disci-

plina del sostegno pubblico all'editoria, si renda necessario un intervento assai più sistematico, in grado non solo di assicurare un adeguato supporto al settore in un contesto di crisi, ma anche di promuovere l'innovazione e il pluralismo dell'offerta informativa, tenendo altresì conto dell'evoluzione della tecnologia informatica;

osservato, in particolare, che le disposizioni della proposta di legge in esame non assicurano una adeguata stabilità del sistema, determinando ricadute negative sui livelli occupazionali del settore, anche in considerazione della circostanza che i nuovi incentivi previsti escluderebbero una parte assai rilevante delle imprese e dei lavoratori dell'editoria che attualmente beneficiano del sostegno pubblico;

esprime

PARERE CONTRARIO.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	164

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	180
AVVERTENZA	163

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 luglio 2015. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

(Esame del documento conclusivo e rinvio).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paola BINETTI (AP) presenta una proposta di documento conclusivo che procede ad illustrare (*vedi allegato 1*).

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e proposte di modifica o integrazione, Pierpaolo VARGIU, *presidente*, e i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD) e Maria AMATO (PD).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.50.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dà la parola alla relatrice, onorevole Lenzi, per

l'illustrazione della proposta di parere predisposta a seguito del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.

Donata LENZI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabria, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, C. 2155 Formisano e C. 2988 D'Incecco.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.**PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO**

1. Premessa
2. Oggetto e svolgimento dell'indagine
3. Il contesto europeo
4. Rete nazionale delle malattie rare
5. I Centri di riferimento per le malattie rare
6. La ricerca scientifica in Italia e le malattie rare
7. Il ruolo delle associazioni dei pazienti: i progetti ispirati alla logica delle *community*
8. Possibili linee di intervento per il futuro
- 8.1. Prestazioni di diagnostica e cura a cui tutti i cittadini hanno diritto (LEA)
- 8.2. Selezione e attività dei Centri di riferimento per le malattie rare e loro partecipazione alle reti europee
- 8.3. Semplificazioni e orientamenti normativi per favorire la cura dei malati rari.

1. Premessa

Le malattie rare (MR) sono state identificate dall'Unione europea come uno dei settori della sanità pubblica per i quali è fondamentale la collaborazione tra gli Stati membri e fin dal 1999, con la Decisione n. 1295, sono state oggetto di raccomandazioni comunitarie che hanno portato ad adottare una serie di programmi con obiettivi ampiamente condivisi. Ai sensi del Regolamento emanato dalla Comunità europea – n. 141 del 2000 – sono considerate rare quelle patologie « la cui prevalenza non è superiore a 5 su 10.000 abitanti ». Il Programma d'azione comunitario sulle malattie rare 1999-2003 usa gli stessi parametri e fissa questa soglia allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 1 caso su 2.000 abitanti. In Italia si calcola una stima approssimativa di circa 2 milioni di malati, moltissimi dei quali in età pediatrica. Come è emerso più volte durante le audizioni che si sono svolte nel-

l'ambito dell'indagine conoscitiva che ha avuto luogo presso la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, la scarsa disponibilità di conoscenze scientifiche, che scaturisce proprio dalla rarità delle malattie, determina spesso lunghi tempi di latenza tra l'esordio della patologia e la diagnosi, cosa che incide negativamente sulla prognosi del paziente; inoltre, le industrie farmaceutiche, a causa della limitatezza del mercato di riferimento, hanno scarso interesse a sviluppare la ricerca e la produzione dei cosiddetti « farmaci orfani », potenzialmente utili per tali patologie. Qualche numero può essere utile per capire la portata del problema: sono circa 8.000 le malattie rare (MR) e circa 5.000 di queste colpiscono meno di una persona su un milione; un migliaio hanno una prevalenza compresa tra 1:1.000.000 e 1: 100.000; 200 di esse hanno una prevalenza tra 1:10.000 e 1: 100.000 e « solo » un centinaio hanno una prevalenza tra 1:2.000 e 1:10.000. In realtà oggi do-

vremmo imparare a distinguere tra malattie rare e malattie rarissime, perché comunque pongono problemi diversi e richiedono un approccio diverso.

Come è stato rilevato anche durante le predette audizioni (si veda, ad esempio, l'audizione del 14 maggio 2015 dell'Istituto superiore di sanità) l'Italia è stata presente fin dall'inizio in tutti gli organismi che si sono occupati di: ricerca scientifica, a vari livelli (genetico, metabolico e farmacologico); di qualità dell'assistenza, a cominciare dalla diagnosi precoce; di organizzazione della rete e dei servizi collegati; di integrazione tra le associazioni di malati. La competenza specifica e la disponibilità alla collaborazione dimostrate dal nostro Paese hanno suscitato la stima e la considerazione da parte di tutti i *partner* europei.

2. Oggetto e svolgimento dell'indagine.

La Commissione affari sociali, nella seduta del 18 marzo 2015, in ragione dell'indubbia rilevanza del tema, ha deciso di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte dell'assistenza e della ricerca in fatto di malattie rare, sui modelli organizzativi dei centri di eccellenza delle malattie rare presenti sul territorio nazionale nonché sul livello del coinvolgimento attivo dei pazienti affetti da malattie rare e delle associazioni che li rappresentano.

Nel programma dell'indagine si è convenuto, inoltre, di approfondire aspetti quali: la normativa fiscale vigente in relazione alle spese sostenute in Italia per la ricerca clinica e pre-clinica relativa ai farmaci orfani e alle malattie rare; l'utilizzo *off-label* di farmaci di cui è nota l'efficacia; le modalità più efficaci per sensibilizzare correttamente l'opinione pubblica sulle malattie rare; la prospettiva di un accesso universale allo screening neonatale; gli strumenti esistenti di monitoraggio dell'attività svolta dalle strutture sanitarie, dai presidi e dai centri che operano nella cura delle malattie rare; la qualità dell'inserimento di bambini affetti

da patologie rare nel contesto sociale e scolastico e le misure di politica sociale volte alla presa in carico efficace dei malati affetti da malattie rare e delle loro famiglie; gli strumenti di governo del sistema, in particolare l'operatività del Comitato nazionale previsto dal Piano Nazionale per le malattie rare e lo stato di avanzamento del registro nazionale malattie rare (RNMR) e del suo coordinamento con i registri regionali.

Nella prima seduta (25 marzo) si sono svolte le audizioni di rappresentanti della Federazione italiana malattie rare onlus (UNIAMO), della Consulta nazionale delle malattie rare (CNdMR) e di Cittadinanzattiva. Il 15 aprile si è svolta l'audizione di docenti universitari ed esperti di malattie rare.

L'indagine è proseguita il 20 aprile con lo svolgimento di tre diversi audizioni: Centri regionali di riferimento per le malattie rare; rappresentanti di Farmindustria e di Federchimica ASSOBIOTEC; responsabili scientifici di case farmaceutiche e del Gruppo di lavoro sui farmaci orfani (GLFO) e rappresentanti del CEINGE-Biotecnologie avanzate, del CNCCS-Scarl e dell'Osservatorio malattie rare Omar.

Il 29 aprile sono stati auditi i rappresentanti dell'AIFA e il 5 maggio si è svolta l'audizione di Luca Cordero di Montezemolo e Francesca Pasinelli, presidente e direttrice generale della Fondazione Telethon, e di Bruno Dallapiccola, responsabile del progetto Orphanet-Italia.

Il 14 maggio si è svolta l'audizione di Domenica Taruscio, direttore del centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità e di Renato Alberto Mario Botti, direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute. L'audizione di Paola Facchin, coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si è svolta in due sedute, il 14 maggio e il 4 giugno.

Il ciclo di audizioni si è concluso con l'audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo l'11 giugno 2015.

3. Il contesto europeo.

Come sottolineato in molte audizioni (si vedano, in particolare, le audizioni dell'Istituto superiore di sanità del 14 maggio 2015, del responsabile del progetto Orphanet del 5 maggio 2015 e del sottosegretario di Stato per la salute dell'11 giugno 2015), il contesto in cui si collocano attualmente le malattie rare travalica i confini nazionali e abbraccia tutta l'Europa in una lunga sinergia di norme, di strategie e di raccomandazioni da cui negli anni sono scaturiti progetti come Europlan, Eurordis, Orphanet, e che vedranno nascere nel 2016 le Reti europee dei Centri di eccellenza (ERN). E proprio queste ultime nei prossimi mesi potrebbero rappresentare un obiettivo a cui puntare con la massima determinazione e con la massima trasparenza possibile. Con tutta probabilità saranno proprio gli ERN i « pensatoi », con potere decisionale, creati apposta per stabilire linee guida e criteri di accreditamento per la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie rare sotto tutti gli aspetti. Mantenere un filo diretto costante con gli altri Paesi è fondamentale per non essere facilmente superati dalla ricerca scientifica in rapida evoluzione sotto il profilo genetico e farmacologico, a cui seguirebbe inevitabilmente l'offerta di un servizio meno qualificato ai pazienti. Il Piano nazionale per le malattie rare 2013-2016, varato in Italia con un certo ritardo rispetto all'analogo Piano europeo del 2009, è già un buon risultato; ma, rispetto alle successive revisioni del Piano europeo, in alcuni passaggi si nota un *gap* evidente rispetto allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, all'evoluzione degli assetti normativi e alla nuova consapevolezza maturata dai pazienti e dalle associazioni che li rappresentano e che ne difendono i diritti. E proprio sul piano dei diritti le richieste dei pazienti si fanno sempre più incalzanti e meno disposte alla rassegnazione nei confronti di un sistema burocratico troppo spesso lento e farraginoso; forti della loro rete europea di collegamento e strettamente collegati tra di loro

nella rete nazionale di UNIAMO, condividono in tempo reale informazioni rilevanti per la loro qualità di vita e si pongono come interlocutori sempre più esperti e determinati nel dialogo con le istituzioni. Si è creata in tempi brevi una *Learning Organization* che trasforma le informazioni in formazione a tutto campo, per formulare richieste puntuali e pretenderne il soddisfacimento.

4. Rete nazionale delle malattie rare.

Come emerso anche nel corso delle audizioni (si veda l'audizione del sottosegretario per la salute dell'11 giugno 2015), la Rete nazionale delle malattie rare, che prevede tra l'altro il Registro nazionale delle malattie rare (RNMR), venne istituita in Italia nel 2001 con il decreto ministeriale n. 279 del 2001 ⁽¹⁾, che già da allora regolamentava l'esenzione da una serie di costi per le patologie inserite in un determinato elenco. L'elenco era costituito in modo eterogeneo, indicando sia singole malattie che gruppi di malattie, e da allora non è stato più aggiornato; tale aggiornamento rappresenta una delle richieste che le associazioni di pazienti fanno con maggiore intensità e frequenza al Ministero della salute. Nell'elenco sono comprese le malattie che hanno accesso ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui vorrebbero far parte almeno altre 110 patologie, che avrebbero le carte in regola per esservi incluse. Le attività, i servizi e le prestazioni destinate alle persone affette da malattie rare sono parte integrante dei LEA, che lo Stato – attraverso il SSN – è tenuto ad erogare alle persone che ne sono affette. I LEA, come è noto, sono forniti a tutti i cittadini attraverso i sistemi regionali nel rispetto dei criteri di efficacia, qualità ed appropriatezza, sulla base dei principi di equità, universalità di accesso e solidarietà.

(1) Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

Per un paziente affetto da una malattia rara, rientrare o meno tra i LEA può significare un cambio di prospettiva molto importante non solo sotto il profilo della qualità e delle agevolazioni dell'assistenza, ma anche sotto il profilo strettamente economico, dal momento che comporta l'esenzione dal costo delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1998. Ma proprio perché la disciplina che riguarda il riconoscimento delle MR rimanda ai LEA, con tutte le implicazioni di natura economico-finanziaria, per inserire una malattia rara tra i LEA occorre un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. E dal 2001, vale la pena ribadirlo, quell'elenco non è stato ancora aggiornato ed è rimasto così come quando fu istituito per la prima volta.

Tra le prime difficoltà da affrontare allora, ma in un certo senso anche oggi, ci sono quelle relative alla fatica di costruire un linguaggio comune, con definizioni chiare dei termini che si utilizzano e quindi con una interpretazione univoca delle decisioni che si assumono. Basta pensare alla definizione di Centro di riferimento, essenziale anche nei prossimi mesi per partecipare a pieno titolo alla formazione degli ERN: ad esempio, cosa si intende rispetto al concetto di presidio accreditato, previsto dal decreto ministeriale n. 279 del 2001, a che cosa deve essere dedicato, quale deve essere la sua organizzazione interna, quali legami deve avere con le reti esterne, come la rete territoriale dei servizi.

All'istituzione della Rete nazionale seguirono due importanti accordi Stato-Regioni nel 2002 e nel 2007, dopo di che c'è stato un deciso rallentamento nelle iniziative a favore dei malati rari. Le reti associative nel frattempo hanno imparato a far sentire la loro voce nei contesti scientifici e in quelli politici, sugli organi di stampa e nelle manifestazioni di piazza, nella consapevolezza che l'amplificazione della loro voce condiziona la possibilità di

essere presi in considerazione, anche al fine di sollecitare l'adozione di eventuali iniziative di carattere normativo.

La premessa, più volte ribadita nel corso della indagine da diversi interlocutori, ha avuto un costante punto di riferimento nell'articolo 32, comma 1, della Costituzione, che riconosce come diritto, in quanto tale con caratteristiche di universalità, il diritto alla salute, che implica il diritto alle cure, gratuito per le persone indigenti: « La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ». Diritto individuale e interesse della collettività, questo è il perimetro entro il quale si collocano le malattie rare, che sono pertanto di interesse comune a prescindere dalla loro epidemiologia e della loro gravità.

La Rete nazionale delle malattie rare è costituita – come anche evidenziato durante l'audizione dell'Istituto superiore di sanità il 14 maggio 2015 – da tutte le strutture e dai servizi dei sistemi regionali, che per la loro documentata esperienza sono riconosciuti a livello di ciascuna regione come centri di riferimento in grado di svolgere funzioni altamente specialistiche, sul piano della ricerca e della assistenza, per la competenza dei professionisti che vi lavorano e per la dotazione tecnico-scientifica degli strumenti di cui dispongono. Ciascuno di loro, con le proprie competenze specifiche e con le proprie dotazioni strumentali, concorre: a sviluppare azioni di prevenzione; a implementare azioni di sorveglianza; a migliorare interventi di diagnosi (clinica, biochimica, genetica e molecolare) e cura, nelle fasi acute, anche nella gestione delle emergenze e lungo tutto il percorso della vita del paziente; a promuovere informazione e formazione.

L'assistenza ai malati rari richiede una serie molto complessa e articolata di interventi, che coinvolgono l'organizzazione, la programmazione e il finanziamento dell'intero Sistema Sanitario Nazionale. Le difficoltà che i malati rari incontrano, per vedere realmente soddisfatti i loro bisogni di presa in carico, dipendono: in parte

dalla complessità delle azioni e degli interventi richiesti dalle specifiche patologie presentate dai pazienti e dalla molteplicità dei soggetti coinvolti per fornire loro un servizio adeguato; in parte dalla obiettiva diversità dei sistemi sanitari regionali soprattutto sotto il profilo della qualità; in parte, infine, da elementi strutturali, alcuni dei quali potrebbero essere fin da ora oggetto di azioni positive di miglioramento.

5. I Centri di riferimento per le malattie rare.

Nel giugno del 2009 il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato una raccomandazione (2009/c 151/02) molto articolata sulle malattie rare, in cui si insisteva con particolare attenzione sulla necessità di identificare, e se necessario di creare, centri di eccellenza nel campo delle malattie rare, chiamandoli con nomi diversi: Centri di riferimento, Centri di competenza (CC) o *Expertise Centres*. Una volta creati, e opportunamente valutati nei rispettivi Paesi, questi Centri avrebbero dovuto entrare a far parte della Rete Orphanet. Nell'ottobre 2011 l'EUCERD (*European Union Committee of Experts on Rare Diseases*) iniziò a definire la mission specifica di questi centri, i criteri per la loro designazione, i processi per la loro valutazione, la loro dimensione europea. Orphanet, che avrebbe dovuto stendere la mappatura completa di questi centri a luglio 2015, non ha ancora terminato un lavoro che si è rivelato molto più complesso del previsto. Sono stati validati i dati di dieci regioni, giunti tempestivamente; ma, pur avendo inviato i loro dati almeno altre cinque regioni, i ritardi non ne hanno ancora permesso la codifica e l'inserimento nel *data base*.

Come sottolineato anche dal responsabile del progetto Orphanet (si veda l'audizione del 5 maggio 2015), è opinione condivisa che un Centro di riferimento debba essere costituito da più unità operative e questo fatto implica non solo una riflessione importate sulla sua organizza-

zione interna ma anche una modalità ben più articolata per rilevare la loro presenza sul territorio: quanti e quali sono e poter quindi validare la loro attività. Se è vero infatti che un Centro di riferimento è formato da più Unità operative, è altrettanto vero che una unità operativa può far parte di più Centri di riferimento.

Una unità operativa di genetica ad esempio, proprio per la sua specifica competenza scientifica e funzionale, può far parte di più Centri di riferimento con cui mantiene stretti rapporti di collaborazione.

Né avrebbe senso moltiplicare unità operative molto avanzate che necessitano di competenze altamente specialistiche e dotazioni tecnologiche particolarmente sofisticate; è molto più utile rafforzare con politiche opportune, anche di natura economica, questi nodi di eccellenza della rete, in cui la diagnostica può essere fatta in tempi molto più brevi e in modi molto più sicuri, facendo giungere ai vari Centri i risultati ottenuti. I Centri, in compenso, dovrebbero essere in grado di fornire al malato risposte integrate ed omnicomprensive non solo sul piano diagnostico, ma soprattutto sul piano della presa in carico multi-specialistica, risparmiandogli una migrazione da un luogo all'altro in cerca di una soluzione ottimale, sempre aggiornata, per la complessità dei suoi disagi.

Tra gli obiettivi richiesti ad un Centro di riferimento per le malattie rare (si veda l'audizione del 20 aprile 2014, in particolare, dei Centri del Veneto, della Sardegna e della Campania) occupa un posto di particolare rilievo la sua possibilità di lavorare in rete con il più alto numero possibile di punti nascita, dove dovrebbe diventare urgente e necessario procedere ad uno *screening* neonatale esteso, con parametri uguali sul piano nazionale, per rimuovere una delle principali discriminazioni che si danno nel nostro Paese: quella per cui nascere in una regione o in un'altra, e addirittura in una città o in un ospedale piuttosto che in un altro, costituisce una garanzia maggiore o minore rispetto al proprio diritto alla salute.

Non a caso, una delle principali difficoltà che le persone colpite da una malattia rara incontrano nella loro vita è l'impossibilità di ottenere una diagnosi tempestiva già in fase pre-clinica e presintomatica. Lo *screening* neonatale esteso rappresenta uno degli strumenti più avanzati della pediatria preventiva. Lo *screening* è tanto più urgente quanto più è possibile una diagnosi esatta; attraverso due operazioni, il semplice prelievo di alcune gocce di sangue del neonato e la misurazione analitica di specifici metaboliti, si possono individuare i soggetti a rischio per alcune patologie congenite, per le quali sono disponibili trattamenti e terapie in grado di modificare la storia naturale della malattia, migliorandone sensibilmente il decorso. La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 229, ha previsto che il Ministero della salute, dopo aver sentito l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente delle Regioni, disponga in via sperimentale e nel limite di 5 milioni di euro lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Si tratta di un progetto sperimentale, con una copertura economica limitata, che impone quindi delle scelte molto precise; fermo restando il carattere universalistico dello *screening* per tutti i bambini, occorre selezionare quali patologie inserire per poter giungere ad una diagnosi efficace. A livello nazionale, almeno finora, le patologie sottoposte obbligatoriamente a *screening* neonatale (ai sensi della legge n. 104 del 1992, della legge n. 548 del 1993, del DPCM 9 luglio 1993) sono tre: fenilchetonuria, fibrosi cistica e ipotiroidismo congenito. Oggi lo *screening* si è esteso a molte altre patologie (disordini lisosomiali, disturbi metabolismo carboidrati, amino-acidopatie, acidurie organiche, *screening* audiologico, cataratta congenita), ma, soprattutto, bisogna tener presente che diagnosticare è condizione necessaria ma non sufficiente, per cui dopo aver fatto la diagnosi occorre chiedersi immediatamente come comunicare la diagnosi alla famiglia e cosa fare a questo punto con questi bambini e con le

loro famiglie. Non a caso, i 5 milioni di euro stanziati inizialmente sono stati raddoppiati, a decorrere dall'anno 2015, con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Per chiarire meglio le prerogative di questi Centri a livello europeo è stato istituito un tavolo di lavoro all'interno del *High Level Group on Health Services and Medical Care*, in collaborazione con la *Rare Diseases Task Force* della stessa Commissione europea. L'EUCERD, (*Centres of expertise & European Reference Networks for rare Disease*) il Comitato europeo per le malattie rare, ha contribuito in modo significativo a definire questi Centri di expertise, definiti anche come Centri di competenza, precisando, ad esempio, che le unità funzionali potrebbero essere rappresentate anche solo da uno o più professionisti altamente specializzati nel campo in questione.

Un Centro di expertise è un centro che fa riferimento a più unità operative per raccogliere tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza mai delegare la responsabilità diretta nei confronti del paziente, al quale garantisce una relazione stabile nel tempo, anche tenendo conto del trascorrere degli anni, dalla infanzia alla piena maturità e all'invecchiamento, dell'evoluzione della patologia, con un possibile accentuarsi della disabilità e della riduzione o perdita di autonomia, della integrazione nel contesto socio-professionale con tutti i problemi intercorrenti. Evidentemente l'eccellenza di un Centro non sta nella sua indipendenza e tanto meno in una sua presunta autosufficienza, supportata dalla relativa autoregolazione. Sta piuttosto nella capacità di interfacciarsi con le unità funzionali, selezionate al massimo livello possibile di prestazione tecnico-scientifica, e di interagire con i servizi territoriali per evitare qualsiasi possibile forma di ghettizzazione del paziente (si veda anche l'audizione di Orphanet del 5 maggio 2015). Sono i nuovi modelli organizzativi, di tipo orizzontale e assai meno verticistici, imperniati sul dialogo e sulla reciproca interdipendenza; capaci di muoversi costantemente in atteggiamento di dialogo e di ascolto reci-

proco, senza rivendicare posizioni di potere, ma mantenendo una adeguata flessibilità anche sotto il profilo delle specifiche leadership. I due obiettivi irrinunciabili a livello della sintesi che ogni Centro deve sapersi porre sono: la ricerca scientifica e l'elaborazione di percorsi terapeutico-assistenziale altamente personalizzati. Obiettivi resi possibili solo nel caso che ci sia davvero una adeguata capacità di diagnosi, di *follow-up* e di presa in carico dei pazienti, con un volume di attività significativo, rispetto alla prevalenza delle diverse malattie. Dalla intensità e dalla qualità del lavoro svolto scaturirà quella competenza necessaria per dare pareri qualificati anche ad altri interlocutori, con il giusto grado di autorevolezza, mostrando di saper mantenere un approccio multidisciplinare lungo tutto l'arco della vita del paziente. È facile immaginare che ci siano unità operative *technology-oriented* e Centri di expertise *disease-oriented*. Entrambi necessari ma non sufficienti, a meno che non siano fortemente integrati tra di loro, sapendo rispettare le reciproche competenze in una visione unitaria che ponga realmente il paziente al centro della loro attenzione.

Sarà tra questi Centri di riferimento, con la documentata capacità di fare ricerca, di dare formazione e di fornire assistenza, che il Ministero, con criteri di valutazione oggettiva e trasparente, dovrà individuare quelli da proporre come Centri di expertise per gli ERN. Per questo è necessario identificare dei descrittori efficaci, conosciuti in anticipo dai partecipanti alla selezione, secondo l'approccio SMART: sostenibili, misurabili, attendibili, replicabili, adattabili nel tempo.

6. La ricerca scientifica in Italia e le malattie rare.

Come sottolineato durante lo svolgimento dell'indagine (si vedano, in particolare, le audizioni dell'Istituto Mario Negri, del 20 aprile 2015, e di Theleton, del 5 maggio 2015), lo stato della ricerca scientifica in Italia è un argomento di

fondamentale e di primaria importanza non solo per il futuro del Paese, ma molto spesso assume carattere di urgenza per la vita e la qualità di vita delle persone affette da malattie rare. Si fa ricerca scientifica sia in ambito accademico che negli IRCCS o nella molteplicità degli Enti di ricerca, spesso in stretta collaborazione con le grandi case farmaceutiche, nella speranza di arrivare a farmaci sempre più efficaci e risolutivi. Il dibattito è molto aperto anche in ambito politico, soprattutto nel momento di valutare le risorse da destinare alla ricerca in questo campo così complesso e delicato. È comunque difficile trovare una convergenza di opinioni sia sulla quantità che sulla qualità della ricerca in Italia, sul posizionamento dell'Italia in ambito mondiale, e sulle cause che hanno prodotto questo stato di cose e di conseguenza sulle misure da assumere per migliorarlo, se necessario.

Ci sono alcune valutazioni, più o meno oggettive e più o meno quantitative (almeno nelle aree « bibliometriche ») di vari organismi internazionali, in particolare l'OCSE, a cui negli ultimi anni si è aggiunto anche il lavoro dell'ANVUR, l'organismo nazionale di valutazione, pubblicato nel giugno del 2013. La lettura di questi documenti permette di trarre alcune conclusioni affidabili.

a) Tutti gli indicatori globali, sia di qualità o impatto, sia di quantità, indicano che l'Italia è al di sopra della media mondiale e della media OCSE, in linea con la media dell'Europa, in una posizione che oscilla dal 7° al 10° posto – con prevalenza dell'8° posto – nel mondo.

b) Alla fine degli anni Ottanta, la posizione dell'Italia era circa la stessa, ma il distacco con i Paesi che la precedevano era maggiore, ad esempio il Regno Unito e la Francia avevano un valore triplo in termini di pubblicazioni scientifiche; la differenza in questi ultimi anni si è ridotta del 50 per cento, grazie anche alla ricerca fatta nel vasto ed eterogeneo campo delle malattie rare.

c) Per le collaborazioni scientifiche internazionali, l'Italia è nettamente al di-

sopra delle medie mondiali, come confermano i dati OCSE, ciò grazie anche alle reti europee che si sono create intorno alle malattie rare.

d) In Italia si spende poco per la ricerca scientifica e, soprattutto, sono scarse le risorse finanziarie dedicate dall'industria alla ricerca. I dati sui brevetti, disponibili sul sito dell'OCSE, sono chiari: come numero totale di brevetti siamo al 12° posto, ma in rapporto al PIL siamo al di sotto della media dei Paesi OCSE. Questo è un dato negativo per un Paese che afferma di basare il proprio futuro sulla tecnologia e sulla ricerca.

e) La fuga dei cervelli è ritenuta da molti una peculiarità negativa dell'Italia, ma ci possiamo rendere conto che l'emigrazione intellettuale non è affatto una peculiarità italiana, e non è neppure un fatto sempre negativo (si veda l'audizione di Theleton del 5 maggio 2015). Il dato realmente negativo è quello per cui l'Italia non riesce ad attrarre ricercatori. Ciò dipende in parte dal nostro sistema scientifico e accademico, ma in parte dalla scarsità di risorse e dagli ostacoli burocratici. Il saldo negativo tra ingressi ed uscite di ricercatori può generare un progressivo impoverimento della nostra ricerca. Un altro eclatante esempio di quanto possa nuocere alla ricerca italiana l'incapacità di attirare ricercatori è facilmente accessibile se si tiene conto degli ultimi *Consolidator Grants* (contratti di ricerca di eccellenza riservati a scienziati con 7-12 anni di esperienza post-doc). L'Italia è risultata seconda, dopo la Germania, con 46 *grants* vinti da scienziati di nazionalità italiana, ma sesta per numero di ricerche che saranno svolte in Italia (solo 20), perché ben 26 italiani svolgeranno all'estero le loro ricerche e nessun vincitore straniero verrà in Italia. Non poche delle nostre migliori ricerche in fatto di malattie rare vengono svolte da ricercatori italiani che lavorano all'estero, dove – secondo quanto essi stessi affermano – incontrano meno vincoli burocratici e maggiore accesso a risorse condivise con altri gruppi di ricerca.

7. *Il ruolo delle associazioni dei pazienti: i progetti ispirati alla logica delle community.*

Numerosi studi realizzati sia in Italia sia a livello europeo hanno evidenziato come la presenza di un malato raro contribuisca in maniera sensibile all'impoverimento del nucleo familiare. Non solo perché le necessità assistenziali comportano un'oggettiva riduzione delle capacità lavorative di quei familiari che lo assistono più direttamente e soprattutto del soggetto affetto da malattia rara, ma anche per i costi che lui stesso e la sua famiglia devono affrontare per trovare risposta ai problemi di salute, che evolvendo nel tempo pongono nuove sfide e nuove esigenze. La presenza di una malattia rara comporta per la famiglia costi diretti, sia sul piano sanitario che socio-sanitario, e costi indiretti, che possono essere anche molto alti. A volte all'impoverimento e all'ansia prodotta dalla consapevolezza che si tratta di una malattia rara, che non tutti i medici né tutte le strutture ospedaliere sanno trattare in modo adeguato, si aggiunge il rischio dell'isolamento sociale. La situazione si capovolge nel momento in cui il paziente, una volta riconosciuta la sua malattia, entra in contatto con l'associazione di riferimento. Troverà malati come lui, a volte con esperienze consolidate preziose; troverà sempre disponibilità all'accoglienza e all'inclusione, e tutto ciò ridurrà la sensazione di solitudine sua e della sua famiglia. A volte l'associazione non c'è e allora occorre cominciare a crearla con pazienza, ma sempre sulla falsariga di esperienze analoghe con cui potrà entrare in contatto attraverso le associazioni di associazioni, come UNIAMO, in Italia ed Eurordis in Europa (si veda l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana malattie rare onlus del 25 marzo 2015).

Nel settore delle malattie rare il ruolo di ognuna delle associazioni di pazienti costituisce nella stragrande maggioranza dei casi l'incipit di una nuova pagina nella storia della medicina. Per ogni tipo di

malattia rara c'è una famiglia in cui vive un paziente, che non si è rassegnata alla mancanza di risposte della classe medica e al silenzio della ricerca scientifica proprio in quell'ambito. Ha preteso di più e si è messa in gioco con una attività di ricerca spesso iniziata su internet, puntando a creare iniziali collegamenti con chi condivideva quel problema o almeno un problema simile; creando una pagina *facebook*, sollecitando a raccontare problemi e difficoltà, chiedendo nomi di specialisti e di centri validi.

Sono loro che hanno estratto da uno sfondo anonimo di sintomi apparentemente scollegati tra di loro, incapaci di rimandare ad un quadro omogeneo e ben definito, una nuova malattia. Hanno saputo porre interrogativi spesso senza risposta nella comunità scientifica e hanno insistito, sollecitato, i medici a mettersi in gioco per capirne di più e soprattutto per cercare soluzioni. Lo hanno fatto nella piena coscienza di chi sa che curare è un dovere e curarsi un diritto. La vita di molti di loro è cambiata, quasi sempre in modo molto significativo: hanno studiato seriamente i problemi, diventando in breve tempo degli esperti, in grado di descrivere con precisione i fatti, di fare delle ipotesi e di trarne delle deduzioni, interagendo alle contro-deduzioni di chi metteva in discussione il loro lavoro. Hanno saputo fare le domande giuste a medici, ricercatori, insegnanti, decisori politici ed amministrativi: non solo sul piano clinico, ma anche su quello psicologico, sociale ed educativo, senza minimizzare il disagio, ma senza mai rinunciare a fare di tutto per alleviare questo stesso disagio, per i figli prima ancora che per se stessi. In realtà hanno inventato e preteso, un modello di intervento globale, a tutto tondo, avendo come orizzonte di riferimento non la malattia dei figli ma la loro stessa vita. E le istituzioni hanno dovuto imparare a misurarsi con loro, ad ascoltarle, a decidere insieme, ad includerle in tutte le tappe di elaborazione di Eurordis e di Europlan, del Piano nazionale per le malattie rare e dei più recenti progetti di Community.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa dell'8 giugno 2009 dedica un passaggio specifico al ruolo delle associazioni e ne segnala l'importanza ai diversi Paesi. Ai punti 18 e 19 recita esplicitamente: « Consultare i pazienti e i loro rappresentanti sulle politiche del settore delle malattie rare e facilitare l'accesso dei pazienti ad informazioni aggiornate su dette patologie, promuovere le attività svolte dalle organizzazioni di pazienti, quali sensibilizzazione, rafforzamento delle capacità e formazione, scambio di informazioni e migliori pratiche, costituzione di reti e coinvolgimento dei pazienti molto isolati... ». In altri termini, i processi di *empowerment* dei pazienti sono parte integrante del piano di cura che li riguarda e va oltre la loro stessa patologia; anche se proprio la patologia rappresenta per loro una chiave d'accesso ad una più matura consapevolezza di sé come persone, con le proprie potenzialità oltre che con i propri limiti. E, cosa non da poco, la loro malattia assunta come sfida proattiva verso le varie istituzioni, ha contribuito in molti casi a modificare standard di comportamento negli ospedali e nelle scuole, prassi e stili di vita consolidati nel contesto sociale, e in molti casi la stessa normativa. Paradossalmente, sono proprio quelli che ad un certo livello vengono considerati come limiti che, se opportunamente messi a fuoco, aprono a questi pazienti orizzonti importanti sul piano della ricerca scientifica, del riconoscimento di diritti, della comunicazione sociale e scientifica. È in virtù del loro essere malati che molte strade si aprono davanti a loro, purché non facciano coincidere la loro condizione esistenziale con quella di malattia. È interessante vedere come col trascorrere del tempo gli interlocutori con cui si confrontano con maggiore determinazione diventano gli esponenti del mondo del lavoro: iniziano con la sanità, passano al mondo della scuola, ma il loro approdo preferito è il mondo del lavoro. La volontà concreta di vivere una vita il più simile possibile a quella degli altri proprio grazie ad un lavoro, che anche se richiede qualche misura di facilitazione, nello stesso

tempo stimola in loro la volontà costante di essere all'altezza degli altri, il desiderio di mostrare che possono farcela a conquistarsi una vita il più autonoma possibile. Anche sotto questo aspetto le associazioni di malati, ciascuna nella sua specificità, diventano luoghi di cultura in cui si elaborano interventi di formazione, modelli di sperimentazione in un campo o nell'altro, ambiti di valutazione non solo dei risultati, ma anche dei processi e delle procedure, per essere certi di poter fare di più e meglio.

Nel lungo lavoro di riflessione sulle loro esperienze dirette di disagio e di frustrazione prendono forma le migliori soluzioni possibili da offrire ad altre persone in condizioni analoghe alle loro, ma forse con meno energia intellettuale e meno determinazione. È quella accettazione senza rassegnazione che smuove processi mai sperimentati fino a quel momento e rivela risorse nascoste, ma preziose anche sotto il profilo della cura. Progetti particolarmente interessanti sono stati in tal senso EUROPLAN 1 e 2 e il Progetto Community.

Dalla rete delle Associazioni di Pazienti con malattia rara, in collaborazione con professionisti disponibili a lavorare insieme ai rappresentanti di varie istituzioni, è scaturito un profilo di qualità altamente desiderabile per i Centri di riferimento per le malattie rare, che varrebbe la pena aver presente al momento di proporre alcuni di questi centri per il circuito delle ERN. Si tratta di 14 parametri a cui corrispondono molti altri sottoparametri, che danno la misura della capillarità con cui per molti mesi le associazioni di pazienti hanno lavorato per dire con chiarezza cosa si aspetterebbero dalla sanità in termini di qualità di cura e di assistenza (si vedano, al riguardo, le audizioni della coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 21 maggio e del 4 giugno 2015):

Esperienza (competenza specifica nelle malattie rare: diagnostica e profili di cura);

Infrastrutture e Tecnologia (Utilizzo di procedure di *Health Technology Assessment* – HTA);

Continuità assistenziale (continuità nel tempo dei servizi, transizione all'età adulta);

Collegamenti: Interazioni e collaborazioni (rapporti tra i centri nazionali ed internazionali);

Integrazione sanitaria e socio-sanitaria (collaborazione con i pediatri e i medici di MG);

Relazione con il malato e la famiglia (filo diretto con scambio continuo dati; ascolto);

Rapporti con le Associazioni di pazienti (collaborazione tra e nelle Associazioni);

Soddisfazione del paziente e della sua famiglia (strumenti di registrazione consenso);

Ricerca e innovazione (progetti internazionali, ricerca traslazionale, protocolli HTA);

Formazione (Formazione continua del personale e percorsi orientati ad obiettivi);

Accessibilità (tempi di attesa, barriere architettoniche, possibile contatto a distanza);

Sistema informativo (sistema informativo dedicato, integrato e condiviso);

Strutture e locali (spazi interni del centro e spazi e strutture a supporto della famiglia);

Risultati raggiunti (miglioramento della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie).

È evidente l'attenzione prestata dalle associazioni di pazienti al tema della qualità percepita dai pazienti e dai loro familiari e in questa chiave spiccano richieste come quelle che sottolineano i tempi di attesa per accedere ai servizi del Centro e le modalità, con un esplicito riferimento in

termini di spazio aia alle barriere architettoniche che limitano gli accessi, sia ai luoghi in cui le famiglie sono accolte e possono interagire con il personale del centro. Il riferimento alla facilitazione della collaborazione che le diverse associazioni possono mantenere tra di loro e che permette di integrare modelli di democrazia rappresentativa con un approccio intensamente partecipativo, per cui tutti debbono essere e sentirsi coinvolti. Ma è importante notare come le famiglie abbiano cercato indicatori con un preciso riscontro oggettivo, dei veri e propri descrittori, che vanno oltre le semplici autodichiarazioni, in genere assai parziali.

8. Possibili linee di intervento per il futuro.

Il Piano nazionale delle malattie rare 2013-2016 è stato emanato effettivamente solo nel 2014, è entrato in vigore da poco più di un anno e necessiterebbe di già di uno studio propedeutico per il suo aggiornamento, in modo tale da renderlo operativo alla scadenza effettiva prevista. La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati può intervenire in questa fase di revisione del PNMR con alcune proposte, anche frutto delle osservazioni e delle proposte emerse dalle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema delle malattie rare. Il 2016 potrebbe essere una scadenza interessante per mantenere fede agli impegni presi a livello ministeriale con tanti pazienti (in Italia, vale la pena ribadirlo, quasi 2 milioni).

Il prossimo Piano nazionale 2017-2020 dovrà mettere in atto una serie di azioni innovative – come sottolineato anche nel corso dell'audizione della coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome – che consentano di ridurre ulteriormente la variabilità dei servizi offerti ai pazienti, facilitandone l'accessibilità, con l'abbattimento delle code di attesa e con l'abolizione delle barriere architettoniche; puntando sulla possibilità di ottenere diagnosi più precoci e precise; piani di trattamento sempre più

personalizzati e inclusivi degli aspetti socio-professionali, accesso ai farmaci *off label* o prodotti all'estero, anche attraverso il fondo AIFA. Gli ERN potranno facilitare gli obiettivi del PNMR 2017-2020 se saranno stati selezionati sulla base dei parametri già descritti e rigorosamente fondati sulle buone pratiche dell'EBM e dell'EBHT.

Ci sono degli aspetti strutturali dei servizi offerti, che sono suscettibili di specifiche azioni di miglioramento, fattibili nell'immediato, a cominciare dall'istituzione del Comitato Nazionale, previsto dal Piano nazionale delle malattie rare, ma non ancora attivo. Di questo Comitato dovrebbero far parte non solo il Ministero della salute, con i suoi organismi tecnici AIFA, ISS, AGENAS, gli altri Ministeri per quanto di loro competenza, a cominciare dal MIUR e dal MEF, e la Conferenza delle Regioni, ma soprattutto le associazioni di pazienti, con l'obiettivo specifico di delineare le linee strategiche da attuare nei settori della diagnosi e della assistenza, della ricerca e della formazione, con particolare attenzione alla promozione sociale e professionale delle persone con malattie rare. Un ruolo particolare in sede di Comitato dovrebbero occuparlo anche quei « malati rari » che sono diventati pazienti esperti e che ora stanno cercando di valorizzare le proprie conoscenze in tutti i contesti sociali e sanitari, perché è sempre più chiaro il loro ruolo di *supporter* di un qualsiasi processo decisionale, che li riguardi sia direttamente che indirettamente (si veda, sul punto, l'audizione del 29 aprile 2015 del Coordinatore Area strategie e politiche del farmaco dell'AIFA).

8.1. Prestazioni di diagnostica e cura a cui tutti i cittadini hanno diritto (livelli essenziali di assistenza).

Tra gli aspetti che più gravemente impattano nel diritto alla cura e all'assistenza dei malati rari vi sono la difficoltà del rinnovo dei LEA e l'assenza in quelli attuali di molte prestazioni considerate

indispensabili per una presa in carico adeguata ed efficace. Per ovviare a queste carenze alcune regioni hanno provveduto a integrare i LEA con proprie risorse, ma questa soluzione non è possibile per le regioni che sono in piano di rientro. In attesa di una soluzione complessiva che abbia carattere definitivo, si ritiene indispensabile agire fin da ora e in modo prioritario con le seguenti azioni:

a) svincolare l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare contenute nel decreto ministeriale n. 279 del 2001 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente i LEA, rinnovandolo direttamente con uno specifico decreto ministeriale, cosa non esclusa dalla presente normativa;

b) permettere a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti da malattia rara di accedere ad alcuni importanti trattamenti attualmente esclusi dai LEA, inserendo nei provvedimenti emanati dall'AIFA in relazione alla legge n. 648 del 1996 uno elenco specifico per le malattie rare, analogamente a quanto è già accaduto per l'oncologia;

c) inserire esplicitamente lo screening per le malattie metaboliche ereditarie nella normativa in via di emanazione, facendolo rientrare nei LEA. Sono necessari screening neonatali estesi aggiornati sulla base delle tecniche diagnostiche più avanzate anche mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i LEA;

d) valorizzare opportunamente i processi di *empowerment* del paziente per metterlo in condizione di partecipare in modo sempre più consapevole ai processi di diagnosi e cura che lo riguardano prendendo autonomamente le decisioni che reputa migliori per la sua stessa qualità di vita. Parte di questo processo di formazione e di coinvolgimento andrà diretto alla famiglia del paziente soprattutto nei primi anni di vita del bambino (si veda l'audizione della Federazione italiana malattie rare onlus del 25 marzo 2015);

e) investire nella formazione di genetisti medici (aspetto in particolar modo sottolineato nell'audizione del responsabile del progetto Orphanet-Italia): in Italia esistono circa 300 laboratori di genetica, impegnati sia nel campo della ricerca che della diagnosi con ottimi risultati, ma mancano medici genetisti; ossia professionisti che dopo aver fatto una diagnosi siano in grado di svolgere anche una funzione di *counseling* genetico con i pazienti e soprattutto con i loro familiari, accompagnandoli in modo opportuno nella transizione verso i Centri in cui si fa la migliore assistenza possibile in quel determinato campo;

f) favorire la somministrazione a domicilio dei farmaci orfani, che notoriamente non sono vantaggiosi sotto il profilo della commercializzazione, tenendo conto che le regioni hanno il compito di garantire l'assistenza domiciliare e che spesso si tratta di terapie continuative; spetta all'AIFA, attraverso i suoi Registri dei farmaci, svolgere funzione di sorveglianza per una corretta valutazione a lungo termine dell'efficacia e del rapporto costo/benefici dei trattamenti somministrati ai pazienti;

g) farsi carico dell'impovertimento delle famiglie che spesso non sono in grado di provvedere a quelle esigenze considerate come extra-LEA, che risultano essenziali per il benessere del malato ma che non sono rimborsabili. Per il malato raro possono avere valenza di trattamento non farmacologico con una efficacia a volte imprevedibile iniziative che sfuggono alla definizione dei benefits concessi attraverso la ASL dal comune o dalla regione.

L'obiettivo è quello di sottoporre al Comitato nazionale permanente per la verifica dell'effettiva erogazione dei LEA la concreta attuazione delle azioni previste dal Piano nazionale per le MR e la qualità degli obiettivi raggiunti. È il raggiungimento degli obiettivi elencati dal Piano ciò che costituisce la dimostrazione reale e la verifica puntuale del lavoro svolto nei vari Centri di riferimento, sottoposti al monitoraggio continuo delle rispettive regioni.

8.2. Selezione e attività dei Centri di riferimento per le malattie rare e loro partecipazione alle reti europee.

Come già precedentemente accennato (si vedano le audizioni dell'Istituto superiore di sanità del 14 maggio 2015 e del sottosegretario per la salute dell'11 giugno 2015), la selezione e il funzionamento dei Centri di riferimento per le malattie rare costituiscono un passaggio essenziale nella creazione di una rete di assistenza per le persone con malattia rara. Il nostro Paese è uno dei pochissimi in Europa ad avere un accreditamento istituzionale di questi Centri ed è l'unico ad avere un monitoraggio universale e obiettivo delle loro attività. Ma per questo è necessario che le rispettive reti regionali sviluppino una maggiore volontà di interagire tra di loro, dotandosi di strumenti di comunicazione e di condivisione dei dati che superino l'attuale logica regionale, in cui ognuno segue metodi e criteri propri, e adottino di comune accordo modelli organizzativi condivisi, a cominciare dalla fase iniziale della raccolta dati e della loro successiva elaborazione. Per questo è necessario potenziare una funzione centrale di indirizzo e di coordinamento per garantire maggiore omogeneità nella risposta ai bisogni assistenziali e maggiore equità nei confronti delle malattie rare.

Alla fine del 2015, la Commissione europea selezionerà i Centri e le reti europee di eccellenza (ERN) per l'assistenza ai malati rari. È interesse dei pazienti italiani e del Servizio Sanitario Nazionale fare in modo che i Centri italiani più qualificati possano partecipare a queste reti europee con ruolo di protagonisti. Per questo è essenziale che i Centri e le reti italiane già costituite rafforzino la loro funzione, facendo circolare competenze e informazioni in modo da ridurre la migrazione dei pazienti e favorire la circolazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze. Per ottenere questi risultati sono indispensabili le seguenti azioni:

a) attivare con la massima urgenza i lavori della Commissione paritetica Mi-

nistero-Regioni, già istituita presso il Ministero della salute, con lo scopo di definire il metodo e provvedere all'istruttoria della selezione delle candidature dei Centri italiani che possono partecipare alle ERN (*European Reference Network*), attese per il prossimo anno. Con queste Reti i Centri di *expertise* dei diversi Paesi, collegati tra di loro, daranno – tra le altre cose – attuazione alla direttiva europea sulla medicina trans-frontaliera, come previsto dal decreto-legge n. 38 del 2014. La selezione per far parte di queste Reti deve basarsi su un criteri oggettivi e trasparenti, come ad esempio quelli definiti dalla effettiva casistica seguita, che aiuta a comprendere il volume di attività svolto rispetto alla prevalenza della malattia. La multidisciplinarietà e la multi-professionalità costituiscono una garanzia per la presa in carico dei pazienti e il loro *follow-up*. Altro criterio importante da verificare è la capacità di fornire pareri qualificati, che consentano di creare linee guida per una buona pratica clinica oltre, ovviamente, alle pubblicazioni scientifiche, ai finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca a livello europeo, alle relazioni internazionali con altri centri di eccellenza, all'attività didattica e di alta formazione, ai rapporti con le associazioni di pazienti;

b) supportare la creazione di reti di consulenza a distanza, che facilitino l'interscambio delle esperienze e conoscenze tra Centri per le malattie rare e tra gli stessi Centri e i restanti ospedali e servizi in cui i sistemi sanitari si declinano. È stato già stipulato un accordo Stato-Regioni che definisce il perimetro normativo entro cui queste consulenze si possono svolgere. Ma è fondamentale attivare una infrastruttura logica condivisa che supporti sul piano tecnico-scientifico il sistema informatico indispensabile per raccogliere, classificare e condividere le informazioni. È parzialmente carente l'infrastruttura *hardware* che permetta l'effettiva realizzazione di queste consulenze, come prestazioni ordinarie regolarmente tariffate. La realizzazione di questa infrastruttura nazionale può essere sup-

portata economicamente con fondi derivanti dai capitoli dell'innovazione, dell'agenda digitale e con fondi strutturali europei. Ovviamente le architetture, le caratteristiche di funzionamento e dotazione della piattaforma devono essere conformi agli standard di qualità della telemedicina, per assicurare la massima sicurezza delle reti, l'integrità della informazione trasmessa, l'accessibilità alle informazioni, l'interazione con l'organizzazione dei sistemi sanitari regionali, la riservatezza della informazione individuale, la tenuta e persistenza del dato, una corretta archiviazione e l'organizzazione modulare per consentire ampliamenti e sviluppi delle informazioni nel tempo (in proposito, si veda l'audizione del 21 maggio 2015 della coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Conferenza delle regioni e province autonome). L'accordo sulla possibilità di una tele-consulenza tra i Centri di riferimento costituisce al tempo stesso una cornice regolatoria e uno strumento per realizzare nuovi modelli di collaborazione concreta tra i Centri. Questa attività permetterà in tempi relativamente brevi di ridurre il gap tra le diverse regioni e i diversi Centri di riferimento per le malattie rare del Paese, limitando gli spostamenti dei pazienti sempre in cerca della migliore assistenza possibile;

c) favorire l'interoperabilità tra sistemi e flussi informativi – aspetto sottolineato dal presidente e coordinatore scientifico del CEINGE – Biotecnologie avanzate nell'audizione del 20 aprile 2015 – evitando di gravare sull'attività dei clinici e degli altri professionisti dei Centri di riferimento con azioni di input ripetute degli stessi dati. Questo potrebbe essere ottenuto sia attraverso una maggiore competenza sul piano scientifico e tecnologico dei professionisti, che attraverso una semplificazione delle procedure, ma anche attraverso una disponibilità effettiva di personale dedicato ed opportunamente addestrato. La tele-consulenza può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per l'accesso rapido alle fonti più qualificate della conoscenza in questo campo e per l'abbattimento dei costi, con-

sentendo una razionalizzazione dei processi di diagnosi e di monitoraggio terapeutico davvero significativi. Ovviamente andranno studiati sistemi di remunerazione tra i centri, che consentano una interazione tra gli esperti efficace anche sulla base di tecnologie evolute che facilitino scambi di informazioni adeguate, sulla base di immagini ad alta definizione particolarmente sofisticate;

d) potenziare il Registro nazionale delle malattie rare, arricchendo il set dei dati disponibili con PTDA (Piani di trattamento diagnostico-assistenziale) definiti in modo più preciso, per meglio monitorare i percorsi di cura; sollecitando un invio di dati più tempestivo e più completo, grazie anche a codifiche *ad hoc*, che suppliscano alle carenze dei sistemi di classificazione attualmente utilizzati per le MR, ICD-9 e ICD-10. Ci sono regioni che utilizzano codici diversi come ORPHA e OMIM e ci sono ben otto regioni che utilizzano tutti e quattro i sistemi di codifica, con un non indifferente dispendio di energie. Tre regioni poi utilizzano propri sistemi di codifica (Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana). È evidentemente necessario ed urgente unificare i codici di classificazione. Ciò permetterà un monitoraggio scientificamente più sicuro, che partendo dall'approccio tipico della *evidence-based medicine* permetta di individuare le best practices più efficaci, su di una solida e base sperimentale (si veda l'audizione del 14 maggio 2015 dell'Istituto superiore di sanità. Tra le *Best practices* nazionali vale la pena segnalare la rete HOPE (*European Hospitals and Healthcare Federation*), una federazione di Ospedali e Servizi sanitari di cui il Veneto in Italia è capofila. La creazione di bacini più ampi di quelli strettamente regionali consente una mobilità interregionale non solo di persone, ma anche di iniziative legate alla condivisione di informazioni e di opportunità di formazione. Promuove la diffusione di standard qualitativi uniformi con quelli europei, con riferimento all'organizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, nonché alle prestazioni sanitarie erogate, per rendere sempre più competi-

tivi i Sistemi Sanitari regionali, rendendo possibili attraverso la loro stretta collaborazione anche vere e proprie economie di scala. In questo modo si riducono le duplicazioni, si facilitano i flussi di informazione sul territorio, si rendono più funzionali i *setting* assistenziali e indubbiamente migliora il livello di soddisfazione dei pazienti e delle loro famiglie (come sottolineato nell'audizione Conferenza delle regioni e delle province autonome del 21 maggio 2015).

e) predisporre a livello regionale e interregionale modelli organizzativi avanzati per complessità tecnico-assistenziale, ma anche per integrazione con i servizi sociali. Occorre ricordare infatti che spesso le malattie rare esitano in disabilità e cronicità e richiedono una elevata specializzazione sul piano della presa in carico che non può prescindere da adeguati supporti di natura tecnologica, che consentano dei percorsi di cura flessibili, in cui la famiglia per poter essere coinvolta necessita di una costante formazione e di un supporto psicologico adeguato. Al riguardo, si segnala che nel 2013 il Centro nazionale per le malattie rare ha proposto l'inserimento delle attività del Registro nazionale malattie rare nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 2014-2016, con l'integrazione dei dati epidemiologici fin qui raccolti dal Registro con altre due informazioni importanti: l'indagine sui decessi e le cause di morte dei pazienti dimessi da istituti di cura pubblici e privati. Completare il ciclo della vita dei pazienti giungendo fino al momento della loro morte e alle sue cause, permetterebbe non solo di avere un quadro più completo dell'intero evolversi della vita di una persona e non solo della sua malattia, ma di confrontare anche i dati del Registro delle MR con quelli ottenuti da fonti amministrative che si occupano di mortalità e con le Schede di dimissione ospedaliera (SDO). Sono considerazioni che permettono non solo di organizzare meglio il Registro nazionale – come evidenziato dalla responsabile dell'unità operativa complessa fibrosi cistica dell'Ospedale Bambino Gesù nell'audizione del 15 aprile 2015 – ma di

confrontarsi più efficacemente con i Registri degli altri Paesi europei, come previsto dal Progetto EPIRARE (*European Platform for Rare Disease Registries*).

8.3 Semplificazioni e orientamenti normativi per favorire la cura dei malati rari.

Alcune proposte sul tema delle semplificazioni sono emerse nelle audizioni dei rappresentanti di Farminindustria, Sanofi, Vertex del 20 aprile 2015, tra le quali possono essere citate, in particolare, le seguenti:

a) investire risorse adeguate nella prevenzione, a cominciare dalla prevenzione primaria che consente di aumentare i fattori protettivi e di ridurre i fattori di rischio per il nascituro, anche attraverso campagne di informazione su base nazionale. A tal fine, si ritiene opportuno provare a calcolare i costi di un malato raro utilizzando dei modelli che, per quanto imprecisi, consentano di accostarsi alla realtà. Solo mappando realisticamente i costi che si debbono affrontare è possibile distinguere tra quelli assolutamente necessari, quelli altamente convenienti, quelli sostanzialmente indifferenti e quelli francamente inutili, ragionando anche sui costi « extra-LEA » e sui costi sociali, compresi quelli della assistenza domiciliare, che sono interamente a carico delle famiglie;

b) modificare la normativa vigente consentendo di importare dall'estero farmaci essenziali per il trattamento di malati rari, di comprovata efficacia e già in commercio in altri Paesi con un'indicazione diversa dalla malattia rara per cui dovrebbero essere importati. Occorre investire nella ricerca dei farmaci orfani, facilitandone la ricerca indipendente, coinvolgendo anche i privati oltre agli investitori pubblici;

c) valorizzare il fondo AIFA (di cui all'articolo 48 della legge istitutiva dell'AIFA, n. 326 del 2003), che è alimentato dal 5 per cento delle spese annuali per le attività di promozione delle aziende far-

maceutiche destinate ai medici. Nel 2014 il Fondo per l'impiego dei farmaci orfani per le malattie rare e per quei medicinali che rappresentano una speranza di cura in attesa di commercializzazione ammontava a 15,5 milioni di euro. L'utilizzo di questo fondo costituisce una copertura sia per i farmaci acquistati all'estero e non ancora disponibili in Italia, che dei farmaci off-label, per sperimentazioni non-profit. Sempre che si tratti di pazienti con MR, non responder rispetto ad altri trattamenti, e che potrebbero trarre vantaggio dalla apertura di queste nuove linee terapeutiche. Le segnalazioni per accedere a questo fondo AIFA in genere arrivano dalle regioni, sollecitate a rimborsare farmaci acquistati dai pazienti all'estero oppure per il rimborso di farmaci il cui rimborso è previsto per malattie di tipo diverso. In una recente inchiesta sui farmaci off label richiesti per le malattie rare è emerso come alcuni di questi: il 7 per cento, abbiano un costo elevatissimo che giunge ad assorbire il 50 per cento dell'intero fondo dei farmaci off-label prescritti ai pazienti con MR. I malati rari usano farmaci, i cosiddetti farmaci orfani, ad altissimo costo e la sostenibilità eco-

nomico costituisce un nodo fondamentale sotto il profilo etico, oltre che scientifico ed economico. Questi stessi pazienti potrebbero essere arruolati in sperimentazioni cliniche importanti, anche per dare loro una speranza concreta di possibilità di cura, se non di guarigione, sulla base di iniziative specificamente create per loro (in proposito, si veda l'audizione del Coordinatore dell'Area strategie e politiche del farmaco dell'AIFA del 29 aprile 2015);

d) consentire di reinvestire parte dei fondi risparmiati dai trattamenti per malati rari, desunti dalla spesa sostenuta per l'annualità precedente, per trattamenti non compresi nei LEA ma essenziali per alcuni gruppi di malati rari. Alcune regioni, anche in piano di rientro, si stanno impegnando nello svolgere azioni centrate sull'appropriatezza prescrittiva rispetto ai piani di trattamento dei malati rari, per liberare risorse economiche. Si tratta di accettare il principio che per i malati rari una parte di queste risorse liberate possano essere reinvestite per erogare trattamenti essenziali non contenuti nei LEA, indipendentemente dall'esistenza di un piano di rientro.

ALLEGATO 2

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1990 Brescia, recante « Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria »;

evidenziato che l'articolo 1, comma 2, lettera *d*), di tale provvedimento abroga, tra l'altro, le disposizioni che regolano l'accesso ai contributi pubblici per le seguenti categorie di beneficiari: quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, comma 2-*bis*, della legge n. 250 del 1990); periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fonda-

zioni o enti morali non aventi scopo di lucro (articolo 3, commi 3 e 3-*bis*, della legge n. 250 del 1990);

fatto presente, al riguardo, che appare del tutto ingiustificato equiparare cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, senza tenere conto né delle loro specificità – rischiando in tal modo di nuocere al pluralismo dell'informazione, specie a livello locale, a detrimento dei soggetti più deboli – né di criteri oggettivi, quale ad esempio il numero di copie di periodici effettivamente vendute, in relazione ai quali eventualmente modulare l'entità dei contributi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	181
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	182
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi	182
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (seguito esame). C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	183
ERRATA CORRIGE	184

RISOLUZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 5 maggio scorso è stata abbinata la risoluzione Gagnarli, mentre l'onorevole Fiorio aveva preannunciato la presentazione di una risoluzione da parte del proprio gruppo, tuttora non pervenuta.

Silvia BENEDETTI (M5S) ricorda che la Commissione aveva convenuto sull'esigenza di procedere alle audizioni.

Luca SANI, *presidente*, avverte che la presidenza è in attesa di ricevere le relative proposte dei gruppi per avviare un programma di audizioni.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) fa presente di aver già avanzato in ufficio di presidenza la proposta di ascoltare in audizione l'ISPRA e anche lo IARC, che ha recentemente assunto una posizione circa la potenziale cancerogenicità del *glifosate*.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) fa presente che la proposta di risoluzione del suo gruppo è già stata consegnata agli uffici e dovrebbe essere di prossima pubblicazione.

Luca SANI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceseministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.40.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore f.f.*, ricorda che nella seduta del 14 luglio scorso il relatore, onorevole Zanin, ha introdotto la discussione, illustrando le modifiche intervenute nel corso dell'esame presso il Senato. Comunica quindi che sono pervenute le richieste unanimi dei gruppi per avviare le procedure per la richiesta dell'assegnazione in sede legislativa, una volta completato il passaggio in referente. Ricorda altresì che nella medesima riunione si è convenuto di fissare il termine per gli emendamenti al testo base per mercoledì 22 luglio, alle ore 9.

Per conto del relatore, onorevole Zanin, oggi impossibilitato a prendere parte alla seduta, propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo pervenuto dal Senato.

Augura inoltre all'onorevole Zanin una pronta guarigione da parte di tutta la Commissione.

La Commissione delibera di adottare come testo base il testo il testo pervenuto dal Senato.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (seguito esame).

C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame provvedimento in titolo.

Luca SANI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento in Assemblea potrebbe essere previsto a partire dal 27 luglio e che pertanto l'esame in sede consultiva presso la Commissione Agricoltura dovrebbe concludersi entro la prossima settimana.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice* fa presente che il disegno di legge ha la grande ambizione di dare risposte forti e concrete di fronte all'ipotesi della fattispecie delittuosa della corruzione, procedendo ad una deflazione del contenzioso penale con misure estintive del reato e dando finalmente una risposta concreta ai soggetti passivi dei delitti, cioè alle vittime dei reati.

Ciò avviene con modifiche alla normativa penalistica sostanziale e processuale nonché all'ordinamento penitenziario. In particolare, il provvedimento intende a ciò procedere garantendo l'efficienza del si-

stema giudiziario penale, la durata ragionevole del processo (nel mantenimento delle garanzie, soprattutto difensive), l'effettiva finalità rieducativa della pena nonché un maggiore e più efficace contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione.

È previsto un aumento dei termini della prescrizione e la possibilità di accedere al patteggiamento in ipotesi minimali di fattispecie di lieve entità (viene infatti aumentata la pena massima, così la minima).

Rispetto alla normativa vigente, quindi, in relazione alla quale si assiste a sentenze assolutorie a causa del tempo reso necessario per procedere allo svolgimento dei processi di primo, secondo e terzo grado, che è maggiore dei tempi di prescrizione, con l'attuale disegno di legge l'aumento della pena fa aumentare il periodo necessario a prescrivere il reato, prevedendo anche l'istituto della sospensione tra il primo e il secondo grado di giudizio.

Ricorda quindi che il disegno di legge è composto da quattro titoli.

Il titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi. Il capo I (articoli 1-4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca cosiddetta allargata. Il capo II (articoli 5-8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Il titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre capi. Il capo I (articoli 9-10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Il capo II (articoli 11-16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. Il capo III (articoli 17-21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni.

Il titolo III (articoli 22-23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di

procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.

Il titolo IV (articoli 24-30) delega il Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore.

Per quanto riguarda le parti di competenza della XIII Commissione, all'articolo 1, comma 2, si segnala l'inclusione tra reati estinguibili con condotte riparatorie di reati « agricoli » (relativi all'articolo 636 codice penale, in materia di pascolo abusivo, e all'articolo 638, in materia di abigeato).

Si segnala altresì, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), la inclusione in nuova disciplina dotata del carattere della tassatività della confisca, non più prescrivibile in caso di morte del reo, e norme in materia di falsificazione delle indicazioni di origine (di cui all'articolo 517-ter del codice penale), nonché alcune previsioni relative alla contraffazione (di cui all'articolo 517-*qtr* del codice penale), per le quali segnala l'esigenza che la Commissione intervenga nel parere per sottolineare la necessità di procedere a confisca anche al di là della configurazione del reato di contraffazione aggravato dall'associazione a delinquere.

Da ultimo si rileva che l'articolo 22 contiene modifiche all'obbligo della comunicazione di reati alimentari al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Filippo GALLINELLA (M5S) prende atto che per i reati cosiddetti agricoli, abigeato e pascolo abusivo, la strada scelta dal Governo è quella di passare dalla configurazione del reato penale alla possibilità di un risarcimento. Osserva inoltre che la fattispecie di cui all'articolo 517-ter, di competenza della Commissione Agricoltura per il parere, è già materia trattata dalla Commissione di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo.

Luca SANI, presidente, nel prendere atto di una generale condivisione dell'impostazione della relatrice e nessun altro chiedendo di intervenire, auspica che la relatrice nella prossima seduta possa essere in grado di avanzare una proposta di parere sul quale avviare la discussione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 14 luglio 2015, a pagina 195, prima colonna, alla seconda riga, dopo la parola « ristretto » aggiungere le parole « , come precedentemente costituito ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	185
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	188
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 8.40.

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

C. 3194 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 luglio scorso il relatore, on. Giulietti, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nella seduta di ieri si è avviato il dibattito, senza interventi.

Invita quindi i colleghi ad intervenire. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.

C. 2798 Governo e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in titolo – in esame ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – propone una articolata serie di interventi sul diritto penale sostanziale e processuale, con l'intento di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario assicurando la durata ragionevole del processo e rafforzando le garanzie della difesa. Il provvedimento, nel contempo, introduce misure finalizzate ad un maggior contrasto dei fenomeni di corruzione nonché, tramite un significativo intervento sull'ordinamento penitenziario, a rendere effettiva la finalità rieducativa della pena.

Ricorda che l'insieme degli articoli deriva dalle risultanze del lavoro svolto dalla Commissione ministeriale per la riforma del processo penale (Commissione Canzio), istituita nel giugno 2013 presso il Ministero della giustizia, nonché dei gruppi di studio sulla riforma della prescrizione e sulla depenalizzazione, istituiti tra novembre e dicembre 2012 presso lo stesso ministero. Il disegno di legge tiene, inoltre, conto dei risultati della Commissione Riccio, costituita nel luglio 2006 (XV legislatura), per la riforma del codice di procedura penale.

Il disegno di legge è composto da 30 articoli, ripartiti in quattro Titoli.

Il Titolo I introduce modifiche al codice penale ed è a sua volta composto da due capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 4) riguarda l'estinzione del reato per condotte riparatorie, modifiche ai limiti di pena per il delitto di corruzione e maggiore efficienza della confisca allargata. In particolare, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge disciplinano le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato. Tale ulteriore strumento di deflazione penale si affianca alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014. L'articolo 3 aumenta i limiti di pena previsti per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria, articolo 319 c.p.). L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, relativo ad ipotesi particolari di confisca, di cui si intende migliorare l'efficienza.

Il Capo II (articoli da 5 a 8) modifica la disciplina della prescrizione e delega il Governo per la riforma del regime della procedibilità per taluni reati, per il riordino di alcuni settori del codice penale e per una revisione della disciplina del casellario giudiziale. L'articolo 5 interviene in tema di sospensione del corso della prescrizione. Sostituisce l'articolo 159 del codice penale, stabilendo che – in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della riforma – le sentenze non definitive di condanna siano altrettante cause di sospensione della prescrizione. L'articolo 6 contiene una disposizione di delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. L'articolo 7 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, mentre l'articolo 8 prevede una delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

Il Titolo II è diretto a modificare il codice di procedura penale ed è composto da tre Capi.

Il Capo I (articoli da 9 a 10) interviene sulla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, delle indagini preliminari e dell'archiviazione. Più precisamente, l'articolo 9 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. L'articolo 10 invece limita ai casi più gravi il potere del giudice di differire il colloquio dell'arrestato con il suo difensore, limita la riserva di incidente probatorio promossa dall'indagato allo scopo di ostacolare il compimento degli accertamenti stessi e modifica la disciplina dei provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione.

Il Capo II (articoli da 11 a 16) riguarda i riti speciali, l'udienza preliminare, l'istruzione dibattimentale e la struttura della sentenza di merito. L'articolo 11 interviene con specifiche modifiche sulla disciplina dell'udienza preliminare, con lo scopo di rendere tale disciplina più snella ed aderente alle finalità per cui è stata istituita dal legislatore ovvero costituire soltanto la sede di una prognosi sulla fondatezza dell'accusa e sull'utilità del dibattimento. L'articolo 12 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio. L'articolo 13 modifica l'articolo 438 c.p.p. in materia di giudizio abbreviato. L'articolo 14 modifica la disciplina del patteggiamento introducendo un nuovo istituto ad esso analogo: la sentenza di condanna su richiesta dell'imputato. In sintesi, le modifiche al patteggiamento: limitano la ricorribilità per cassazione; accelerano la formazione del giudicato; modificano l'ambito applicativo dell'istituto; per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, condizionano la richiesta di patteggiamento alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. L'articolo 15 del disegno di legge in esame modifica la disciplina

relativa alle richieste di prove in sede di dibattimento. L'articolo 16 interviene in relazione al contenuto della sentenza, con l'intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto.

Il Capo III (articoli da 17 a 21) riguarda la semplificazione delle impugnazioni. L'articolo 17 introduce modifiche alla disciplina generale. L'articolo 18, con finalità deflattive, reintroduce nel codice di procedura penale il concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008. L'articolo 19, invece, introduce modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione. L'articolo 20 abroga la disposizione concernente la rescissione del giudicato, introdotta dalla legge n. 67/2014, con riferimento alla nuova disciplina concernente gli imputati irreperibili. L'articolo 21 prevede che i presidenti di corte di appello, con la relazione sull'amministrazione della giustizia all'inizio di ogni anno giudiziario, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge in esame. La stessa relazione dovrà contenere dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, di cui all'articolo 18 del disegno di legge.

Il Titolo III (articoli 22 e 23) modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la normativa di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. L'articolo 22 modifica la disciplina concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali prevedendo che il pubblico ministero – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati – deve dare notizia dell'imputazione. L'articolo 23 riguarda l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il decreto legislativo n. 106 del 2006. In particolare sono

integrate le funzioni del procuratore della Repubblica in ordine ad una fase di notevole rilievo del procedimento penale cioè l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.

Il Titolo IV (articoli da 24 a 30) contiene disposizioni di delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e reca le clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore. In particolare, l'articolo 25 individua i principi e criteri direttivi della nuova disciplina del processo penale con riguardo alle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e ai giudizi di impugnazione. I principi e criteri direttivi di delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975) sono invece fissati all'articolo 26.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI), sebbene la questione non investa le competenze della XIV Commissione, sollecita la riflessione dei colleghi circa l'opportunità di garantire, laddove si operi la captazione informatica di dati e informazioni, all'insaputa degli utenti oggetto della procedura, che il software utilizzato abbia requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità, evitando così la possibilità che uno strumento di indagine non adeguato possa contaminare le prove raccolte. È convinto del fatto che la magistratura sia fonte di garanzia delle procedure, ma manifesta questa preoccupazione alla luce dei recenti fatti che hanno coinvolto la società *Hacking team*, ricordando che i software in uso sono spesso prodotti da privati. Occorrerebbe pertanto garantire sistemi di ispezione e di certificazione degli strumenti informatici utilizzati.

Adriana GALGANO (SCpI) riterrebbe opportuno comprendere come in tal senso si proceda presso gli altri Paesi europei, anche al fine di formulare una eventuale osservazione nel parere.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

**Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.
C. 1990 Brescia.**

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2015.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta, che evidenzia il giudizio politico negativo sul provvedimento ma nel contempo rileva che non reca profili critici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione.

Sergio BATTELLI (M5S) osserva che sebbene le disposizioni in discussione potrebbero anche determinare la chiusura di alcune testate giornalistiche, si prevede che le risorse in tal modo messe a disposizione siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione, favorendo in particolare quelle con professionisti *under 35*. Rileva peraltro che attualmente diverse testate giornalistiche – si riferisce, ad esempio, a quotidiani come *La Repubblica* – si configurano di fatto come giornali di partito e beneficiano di finanziamenti pubblici: è evidente come non si possa parlare in casi come questi di libertà di informazione.

Prende quindi atto della contrarietà della maggioranza sul provvedimento in esame, sul quale conferma il parere favorevole del M5S.

Florian KRONBICHLER (SEL) sottolinea la contrarietà del suo gruppo a misure quali l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti o all'editoria. Rammenta infatti che molte testate giornalistiche – al di là del giudizio che singolarmente su di queste si voglia esprimere – possono oggi sopravvivere solo grazie ai finanziamenti pubblici e non ritiene si possa correre il

rischio di abbandonare il settore dell'informazione alle regole del libero mercato. È dovere dello Stato garantire la libertà di stampa, anche attraverso la destinazione di risorse pubbliche. Conferma quindi la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Vanessa CAMANI (PD) ritiene che il parere formulato dal relatore sia conforme all'orientamento della Commissione, come emerso nel corso del dibattito svoltosi ieri.

Ricorda al collega del M5S che la chiusura di aziende del comparto che potrebbe essere determinata dal provvedimento non riguarderebbe solo le grandi testate ma una vasta rete di operatori, soprattutto a livello locale, che senza contributi pubblici difficilmente potrebbe sopravvivere. Si rischia cioè, per penalizzare alcuni, di compromettere un settore che è fonte di occupazione per molti giovani, senza che le risorse messe a disposizione per le nuove imprese possano compensare quanto andrà perduto.

Particolarmente grave giudica poi la posizione di chi, per colpire alcune testate non gradite – che nell'esempio citato non rappresentano affatto la voce del PD – pensi di poter intervenire con legge, anziché lasciare ai cittadini la libertà di scegliere verso quale tipo di informazione rivolgersi.

Occorre al contrario – come opportunamente fa il parere formulato dal relatore – ribadire i principi della libertà e del pluralismo dell'informazione, valori riconosciuti anche a livello europeo.

Adriana GALGANO (SCpI) richiama l'attenzione di colleghi sul fatto che il mondo del giornalismo sta subendo notevoli cambiamenti. Da grandi redazioni, con molti giornalisti stabili, si sta passando ad un modello di piccole redazioni, affiancate da figure professionali quali inviati, freelance, blogger, reporter, e così via.

Riterrebbe quindi opportuno richiamare nel parere la necessità, in ogni caso, di una riforma del settore che tenga conto

dei grandi mutamenti in atto e che sappia tutelare, in questa nuova prospettiva, anche le realtà locali.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) precisa che i contributi all'editoria sono assegnati a pioggia e che una precisa ricostruzione di tali destinazioni è particolarmente complessa. Si dichiara quindi favorevole ad una profonda revisione e riforma del sistema. Occorre in ogni caso comprendere se la destinazione delle risorse a diversi soggetti sarebbe rivolta all'ammodernamento degli strumenti tecnologici – nel qual caso sarebbe poco opportuno a suo avviso – o invece, più utilmente, all'attività delle persone.

Cosimo PETRAROLI (M5S) precisa che associare il quotidiano La Repubblica al PD deriva dalla partecipazione di Carlo De Benedetti nella proprietà della testata, ciò che rende chiaro tale collegamento.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ritiene di poter accogliere il suggerimento avanzato dalla collega Galgano, inserendo nelle premesse al penultimo capoverso, laddove già si fa riferimento alla necessità di un intervento di riorganizzazione, un richiamo ai grandi cambiamenti tecnologici nel settore dell'informazione.

Formula quindi una proposta di Nulla osta, in tal senso riformulata (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 e abb/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata in prima lettura dall'Assem-

blea della Camera il 15 luglio 2014, è stata approvata, con modificazioni, dall'Assemblea del Senato l'8 luglio 2015.

Rammenta anche che, in prima lettura, la XIV Commissione si era già espressa in senso favorevole sul provvedimento e che sulla proposta di legge la XIII Commissione Agricoltura intenderebbe procedere in sede legislativa.

Dà quindi conto sinteticamente del contenuto del testo, evidenziando le modifiche intervenute durante l'esame al Senato.

Il testo rimane strutturato in 7 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari, educativi e l'inserimento socio-lavorativo nelle aree rurali, e non è stato modificato dal Senato.

L'articolo 2 – che al comma 1 introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali – è stato modificato nel corso dell'esame al Senato.

In particolare:

la lettera *a*) del comma indica le attività dirette all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014. La formulazione originaria del testo come approvato dalla Camera richiama invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. La modifica è stata introdotta al fine di fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, che è entrato in vigore il 1° luglio 2014, ed ha sostituito il regolamento del 2008;

alla lettera *b*), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare – nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali elencate alla medesima lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agri-

nido e agri-asilo) e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

Le predette attività appaiono ora trovare sostanziale collocazione nella lettera *d*) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

L'articolo 3 prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio.

Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa il comma 2 dell'articolo (nel testo approvato dalla Camera) il quale disponeva che, caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.

La modifica è stata introdotta in accoglimento della condizione espressa sul provvedimento dalla 1ª Commissione del Senato, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

L'articolo 4 che stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale, non ha subito modifiche al Senato.

L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso in quella sede dalla Commissione 5^a, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome secondo la specifica introdotta al Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.

L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Il contenuto dispositivo di tali interventi (commi 1-6 dell'articolo) non è stato modificato, ma è stato soppresso il comma 7 che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo

e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle regioni.

Infine l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero per le politiche agricole, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni anche le province autonome di Trento e di Bolzano.

Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organizzazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

ALLEGATO

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. (C. 1990 Brescia).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata la proposta di legge C. 1990 Brescia, recante: « Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria »;

preso atto che il provvedimento è volto alla riorganizzazione del settore dell'editoria, abrogando numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico e prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione;

considerato che le misure proposte non appaiono idonee a conseguire una efficace razionalizzazione del settore, ma al contrario suscettibili di determinare significative difficoltà per il comparto; ciò in quanto la loro approvazione condurrebbe alla chiusura di numerose testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive, anche a carattere territoriale, ed alla drastica riduzione degli addetti operanti nel settore, con conseguenti licenziamenti;

osservato inoltre che tale provvedimento rischia di compromettere la libertà e la pluralità dell'informazione e la trasparenza della gestione delle risorse economiche del settore;

ricordato che l'attuale sistema di sostegno pubblico ai media, ed in particolare all'editoria, garantisce e favorisce il rispetto e la promozione dei principi di libertà di espressione e di informazione;

sottolineato come la previsione di contributi pubblici all'editoria rappresenti uno strumento di garanzia, sia sotto il

profilo della trasparenza nella gestione delle risorse economiche da parte degli operatori dell'informazione, sia ai fini del mantenimento del necessario livello di pluralismo informativo, anche in ambito locale;

tenuto conto che il sostegno pubblico ai media è previsto e disciplinato, con diverse modalità applicative, nelle principali democrazie dell'Unione europea, come anche negli Stati Uniti;

evidenziato, peraltro, che la disciplina vigente in Italia appare pienamente conforme con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare con l'articolo 11 in materia di libertà di espressione e d'informazione, in cui è espressamente prescritto uno specifico obbligo di rispetto per la libertà dei media ed il loro pluralismo;

rilevato pertanto che l'attuale sistema di finanziamento pubblico all'editoria – seppure nella necessità di un intervento di riorganizzazione, che si reputa opportuno alla luce dei grandi cambiamenti tecnologici nel settore dell'informazione – appare rispondente ai valori di libertà e pluralismo dell'informazione sopra richiamati e tutelati a livello unionale;

evidenziato al contempo che il provvedimento in esame non reca specifici profili problematici in ordine alla compatibilità delle disposizioni con il diritto dell'Unione europea;

esprime

NULLA OSTA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	198
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	200
Accordo associazione UE-Ucraina. S. 1963 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	201

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 14.05.

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere contrario*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, recante Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria.

Il provvedimento in oggetto, composto di due articoli, abroga numerose disposi-

zioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti.

Preliminarmente, si ricorda che il sistema normativo dell'editoria è caratterizzato da enorme frammentarietà, a causa del sovrapporsi, negli anni, di numerosi e spesso non adeguatamente coordinati interventi normativi: pertanto, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione.

In particolare, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010 ha cercato di semplificare il sistema e di rendere più rigorosi i criteri per l'accesso ai contributi. Successivamente, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria, di cui alla legge n. 250 del 1990, dal 31 dicembre 2014, « con riferimento alla ge-

stione 2013 » e la revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarebbe stato destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.

Il decreto-legge n. 63 del 2012 ha poi dettato una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale (finora non intervenuta) e, quasi contestualmente all'emanazione del predetto decreto-legge, il Governo ha presentato un disegno di legge (A.C. 5270) che prevedeva una delega per la definizione – a regime – di nuove forme di sostegno all'editoria e per lo sviluppo del mercato editoriale, il cui esame, tuttavia, non è stato concluso entro la fine della XVI legislatura.

Infine, l'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria » – con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Passando poi all'illustrazione dell'articolo 1 della proposta di legge, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti, ossia l'articolo 44 del decreto-legge n. 112 del 2008, il decreto del Presidente della

Repubblica n. 223 del 2010, l'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto-legge n. 63 del 2012, limitatamente agli articoli 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria), 1-bis (Contributi a favore di periodici italiani pubblicati all'estero), 2 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo), 3 (Editoria digitale) e 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica). Con riferimento al predetto decreto-legge n. 63 del 2012, resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'articolo 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i periodici *web* di piccole dimensioni (articolo 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (articolo 5-bis).

L'articolo 1 dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme: gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 37, 39, 40, 41 della legge n. 416 del 1981. Si tratta degli articoli di cui al Titolo II, Provvidenze per l'editoria, fatta eccezione per gli articoli già abrogati da precedenti interventi normativi (articoli 26, 29, 30, 31, 33) e per gli articoli 35, 36 e 38 (concernenti, rispettivamente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, l'indennità di fine rapporto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti). La medesima disposizione prevede inoltre l'abrogazione dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987, concernente provvidenze in favore delle imprese radiofoniche di informazione; dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990, concernente i contributi per la radiodiffusione televisiva in ambito locale; l'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, ultimo periodo, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 e articoli 4 e 8, della legge n. 250 del 1990. Queste ultime sono le disposizioni che regolano l'accesso ai contributi di: quotidiani e periodici editi da cooperative di giornalisti; quotidiani editi da imprese editrici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; periodici

editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento; imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale. Per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'articolo 3, comma 2-ter, ultimo periodo, e comma 2-quinquies della legge n. 250 del 1990, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive. A seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, a cui fa rinvio il comma 2-ter dell'articolo 3, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012 – che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso comma 2-ter – si determina peraltro un dubbio interpretativo circa la disciplina applicabile alle categorie sopra indicate.

La proposta di legge in esame dispone anche, all'articolo 1, comma 2, l'abrogazione delle seguenti disposizioni: l'articolo 153 della legge n. 388 del 2000 e l'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 223 del 2006, concernenti le imprese editrici di quotidiani e periodici organi di forze politiche, ovvero le imprese che hanno maturato il diritto a tali contributi alla data dal 31 dicembre 2005, nonché quelle che si sono trasformate in cooperativa entro il 10 dicembre 2001; gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge n. 62 del 2001, concernenti i contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea, il Fondo per le age-

volazioni di credito alle imprese del settore editoriale – istituito presso la Presidenza del Consiglio e finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi – e il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti; l'articolo 138 del decreto legislativo n. 206 del 2005, concernente la concessione di contributi alle attività editoriali delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; l'articolo 1, comma 462 della legge n. 266 del 2005, concernente la rideterminazione (da 950 milioni di lire, pari a 490.634,05 euro, a decorrere dal 1995, a 1 milione di euro annui) del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 542 del 1996 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 649 del 1996).

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede poi che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 2 siano destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi.

L'articolo 2 interviene infine in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose. Peraltro, tale obbligo di pubblicazione è stato abolito dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2016.

Quanto al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della proposta di legge appaiono riconducibili essenzialmente all'«ordinamento della comunicazione», la cui disciplina è affidata alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, a norma

dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, laddove le disposizioni recate dall'articolo 2 – che intervengono sul codice dei contratti pubblici – sono invece riconducibili alle materie della « tutela della concorrenza » e dell'« ordinamento civile », assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dalle lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni. La materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della concorrenza », la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » e il « coordinamento informativo statistico e informatico ».

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Roberto RUTA (PD) ritiene che proprio alla luce di quanto indicato nelle premesse della proposta di parere formulata dal relatore, la Commissione dovrebbe esprimere sul testo all'esame parere contrario. Problematica non appare infatti la sola abolizione del finanziamento pubblico alle testate giornalistiche edite dalle minoranze linguistiche – aspetto sul quale certamente la Commissione è pienamente legittimata a pronunciarsi – ma l'intera disciplina contenuta nella proposta di legge all'esame. Considerato peraltro che le disposizioni in oggetto incidono negativamente sulla libertà di informazione e, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21

della Costituzione – profili strettamente connessi alla materia dell'ordinamento della comunicazione, ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – ritiene che la Commissione sia pienamente titolata a pronunciarsi nel senso da lui prima indicato.

Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) condivide pienamente le osservazioni del senatore Ruta. Peraltro, il parere, così come formulato, appare a suo avviso incongruo poiché la libertà di informazione deve essere salvaguardata e tutelata in termini assoluti e non solamente con riferimento alle minoranze linguistiche.

Le senatrici Giacomina Pamela ORRÙ (PD) e Valeria CARDINALI (PD) si associano alle considerazioni del senatore Ruta.

Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *presidente e relatore*, precisa che la proposta di parere che aveva formulato recava un rilievo riferito alle sole minoranze linguistiche in quanto aveva ritenuto che solo tale aspetto afferisse pienamente alle competenze della Commissione. Tenuto conto tuttavia delle argomentazioni del collega Ruta e in considerazione del fatto che la materia dell'ordinamento della comunicazione – intrinsecamente connessa al principio fondamentale della libertà di informazione – è ascrivibile alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, accetta la proposta di riformulazione del relatore, presentando una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Accordo associazione UE-Ucraina.

S. 1963 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alla 3^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 3^a Commissione Affari esteri del Senato sul disegno di legge in oggetto, approvato dalla Camera, volto a ratificare e a dare esecuzione all'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, finalizzato all'associazione politica ed all'integrazione economica fra UE e Ucraina.

In particolare, l'Accordo si configura anche come Agenda per le riforme per il cui tramite l'Ucraina può attuare il proprio avvicinamento a parametri e norme dell'Unione Europea. Tali obiettivi si concretizzano attraverso: una gamma di settori di cooperazione che coinvolge 28 aree tematiche e dedica particolare attenzione alle riforme necessarie in ciascun ambito; un quadro istituzionale di nuova concezione, con l'istituzione di un Consiglio di associazione deputato all'adozione di decisioni e di un Comitato di associazione, deputato a trattare questioni commerciali; un *forum* di cooperazione per la società civile ed i rispettivi Parlamenti e, infine, la creazione di una DCFTA (*Deep and Comprehensive Free Trade Agreement*) per stimolare la ripresa e lo sviluppo economico del Paese, attraverso l'adeguamento tecnico-normativo ai parametri dell'UE.

Inoltre, l'Accordo si iscrive in un contesto che vede l'Ucraina nella posizione di partner chiave dell'Ue nell'ambito di quel Partenariato orientale (PO) che, a sua volta, rappresenta il quadro di riferimento delle relazioni con i sei vicini dell'est –

Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia – in seno alla PEV, la Politica europea di vicinato.

Esso entrerà definitivamente in vigore una volta ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE (Allo stato attuale, è stato ratificato da 16 Stati membri).

Con riferimento al contenuto, il testo dell'Accordo si compone di un preambolo, 486 articoli organizzati in 7 Titoli, 43 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi dell'Ue soggetti a progressivo adeguamento da parte ucraina, 3 protocolli riguardanti I. definizione della nozione di « prodotti originari » e metodi di cooperazione amministrativa; II. assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale; III. Partecipazione dell'Ucraina ai programmi dell'Unione.

Il disegno di legge S. 1963 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione in oggetto, si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 11 del Protocollo 2 allegato all'Accordo, valutati in euro 9.680 annui a decorrere dal 2016 (e correlati a spese di missione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale). L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO 1

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;

rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della concorrenza » (lettera *e*) e la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che de-

vono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (lettera *m*);

rammentato altresì il legame tra l'« ordinamento della comunicazione » e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990);

osservato, infine, che le disposizioni recate dall'articolo 2 appaiono invece riconducibili ad ambiti materiali, quali la « tutela della concorrenza » e l'« ordinamento civile », assegnati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente, dalle lettere *e*) ed *l*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), si sopprima la previsione, ivi contenuta, relativa all'abrogazione dell'ultimo periodo del comma *2-ter* e del comma *2-quinquies* dell'articolo 3 – concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto

Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – confermando contestualmente, a seguito della prevista abrogazione dell'articolo 3,

comma 2, della legge n. 250 del 1990, e della prevista abrogazione del decreto-legge n. 63 del 2012, l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate e individuando la disciplina loro applicabile.

ALLEGATO 2

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria (C. 1990 Brescia).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1990, d'iniziativa dei deputati Brescia ed altri, all'esame della VII Commissione Cultura della Camera dei deputati in sede referente;

rilevato che le disposizioni contenute all'articolo 1 della proposta di legge all'esame appaiono riconducibili all'ambito materiale: « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

ricordato che, secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, l'ordinamento della comunicazione deve essere ricondotto tra le materie per le quali opera « l'attrazione in sussidiarietà » allo scopo di garantire l'esercizio delle funzioni unitarie da parte dello Stato, temperata dall'individuazione di procedure concertative e di coordinamento con le regioni (sentenze n. 336 del 2005 e n. 163 del 2012) e che la materia di cui all'oggetto – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali « trasversali » riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la « tutela della concorrenza » (lettera *e*) e la « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » (lettera *m*);

rammentato tuttavia il legame tra l'« ordinamento della comunicazione » e la tutela della libertà d'informazione e, quindi, il valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 1990), che le disposizioni recate dal provvedimento sembrano comprimere,

osservato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), con l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma *2-ter* e del comma *2-quinquies* dell'articolo 3 – concernenti la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive – e con la prevista abrogazione dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 250 del 1990, e del decreto-legge n. 63 del 2012, sembrerebbero negare l'accesso ai contributi delle imprese editrici e delle emittenti radiotelevisive sopra indicate,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Accordo associazione UE-Ucraina (S. 1963 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 1963, approvato dalla Camera, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014 »;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Raffaele Bifulco sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

AUDIZIONI

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Raffaele Bifulco sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele BIFULCO, *Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università Luiss « Guido Carli » di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Bifulco per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 203

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.20 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 luglio 2015. – Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. – Intervengono il presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa, e la responsabile relazioni istituzionali e comunicazione, Anna Scafuri.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Laura BIGNAMI (Misto), il deputato Alessandro PAGANO (AP) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Cristiano CANNARSA, *presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A.*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	205
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa al settore tessile.	
Audizione del Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Gianfranco Brocco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.	
Audizione del Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, Raimondo Domenico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
AVVERTENZA	206

Giovedì 16 luglio 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa al settore tessile.

Audizione del Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Gianfranco Brocco.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Gianfranco BROSCO, *Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, accompagnato da Luigi Iginò GARRUTO, *responsabile dell'Ufficio Verifiche presso l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane di Livorno*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, riservandosi di consegnare documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Gianfranco BROSCO, *Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, e Luigi Iginò GARRUTO, *responsabile dell'Ufficio Verifiche presso l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane di Livorno*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Direttore Brocco e il responsabile

dell'Ufficio Verifiche Garruto, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione che perverrà successivamente sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.

Audizione del Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, Raimondo Domenico.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Raimondo DOMENICO, *presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni a più riprese Mario CATANIA, *presidente*, e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Raimondo DOMENICO, *presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala campana*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Domenico, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati svolti:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione,
nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri
di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e
nei centri di identificazione ed espulsione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 16 luglio 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.10 alle 16.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

7-00694 Amendola: Sulla tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh (<i>Discussione e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Nuova formulazione)</i>	6

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	20
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio dell'esame</i>)	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
<i>ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Ecologia Libertà)</i>	27

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Bocadutri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i>	38

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza. C. 9 d’iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 1443 e C. 2794</i>)	25
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015) 240 final (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	26
COMITATO DEI NOVE:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Emendamenti C. 3098-A Governo, approvato dal Senato	26
AVVERTENZA	26
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento del Governo</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamento all’articolo aggiuntivo del Relatore 21.0200 e subemendamenti all’articolo aggiuntivo del Governo 21.04</i>)	51
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	58
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098-A Governo, approvato dal Senato (Parere all’Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	69
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione</i>)	70
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	77
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	86
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA	100
AVVERTENZA	100

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	101
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	105

INTERROGAZIONI:

5-02339 Di Benedetto: Sugli interventi in materia di edilizia scolastica	102
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	106
5-05030 Palazzotto: Sulla procedura di mobilità avviata per il personale docente e ATA del liceo linguistico provinciale « A. Lincoln » di Enna	102
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	108
5-04839 Simone Valente: Sul controllo da parte del Coni della Federazione italiana baseball softball (FIBS)	102
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	109
5-04358 De Lorenzis: Sulla tutela di un palazzo storico a Castrignano dei Greci (Lecce) .	102
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-05419 Segoni: Sulla tutela del territorio di Monticiano-Chiusdino (Siena) per le sue valenze monumentali e paesaggistiche	103
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
Comunicazioni del Presidente	103

SEDE REFERENTE:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo. C. 2656 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	104
AVVERTENZA	104

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 83/15: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo M5S</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo SEL</i>)	122
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	117
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Testo unificato C. 2607 Braga, C. 2972 Segoni e C. 3099 Zaratti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i>)	125

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di iniziativa popolare. C. 1647 De Menech recante Legge rifiuti zero: per una vera società sostenibile, di rappresentanti del Comune Ponte nelle Alpi e di rappresentanti della società Ponte servizi s.r.l.	118
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AVVERTENZA	141
------------------	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-04990 Burtone: Disservizi nell'erogazione di energia elettrica verificatisi in alcuni comuni della Basilicata nel mese di marzo 2015 a seguito di un'ondata di maltempo	142
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	146
5-05021 Parentela: Sanzioni per violazione delle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari	143
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	148
5-05312 Oliverio: Adozione del regolamento di attuazione relativo alle agevolazioni per l'autoimprenditorialità	143
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	150

RISOLUZIONI:

7-00718 Da Villa: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere.	
7-00738 Arlotti: Revisione della regolamentazione in materia di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico-alberghiere (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	145
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	151

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-05999 Cominardi: Costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative previste della Convenzione tra Expo 2015 e INPS	153
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	158
5-05987 Zappulla: Erogazione del trattamento di fine rapporto a lavoratori cassaintegrati dello stabilimento di Siracusa della Pirelli & C.	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	160

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	154
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	161

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	156
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

XII Affari sociali

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare (<i>Esame del documento conclusivo e rinvio</i>)	162
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di documento conclusivo</i>)	164

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia. (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario</i>)	162
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	180
AVVERTENZA	163

XIII Agricoltura

RISOLUZIONI:

7-00246 Zaccagnini, 7-00284 L'Abbate, 7-00435 Benedetti, 7-00504 Gagnarli e 7-00622 Zaccagnini: Sulla normativa e sull'uso dei prodotti fitosanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	181
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	182
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi	182
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena (seguito esame). C. 2798 Governo ed abbinata proposte di legge C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo e C. 3091 Bruno Bossio (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	183
ERRATA CORRIGE	184

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. C. 3194 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	185
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	186
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	188
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	192
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 e abb/B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	189
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	191

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. C. 1990 Brescia (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere contrario</i>)	193
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	198
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	200
Accordo associazione UE-Ucraina. S. 1963 Governo, approvato dalla Camera (Parere alla 3 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	196
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	201

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Raffaele Bifulco sull'attuazione del federalismo fiscale in prospettiva comparata (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	202

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	203
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	204
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	204

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	205
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa al settore tessile.	
Audizione del Direttore della Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Gianfranco Brosco (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	205
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione relativa alla mozzarella di bufala.	
Audizione del Presidente del Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala Campana, Raimondo Domenico (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	206
AVVERTENZA	206

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
---	-----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,60



17SMC0004930